



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 6 agosto 2012 - n. 7169

Costituzione del Consorzio di bonifica «Territori del Mincio» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova» 3

Decreto Presidente Regione Lombardia 6 agosto 2012 - n. 7170

Costituzione del Consorzio di bonifica «Garda Chiese» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio» 5

Decreto Presidente Regione Lombardia 6 agosto 2012 - n. 7171

Costituzione del Consorzio di bonifica «Oglio Mella» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella» 7

Decreto Presidente Regione Lombardia 6 agosto 2012 - n. 7172

Costituzione del Consorzio di bonifica «Chiese» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese» 8

Decreto Presidente Regione Lombardia 6 agosto 2012 - n. 7173

Costituzione del Consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio» 9

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2012 - n. IX/3889

Approvazione dei criteri per la definizione del bando «Impresa digitale» per le micro, piccole e medie imprese lombarde, in attuazione dell'Agenda Digitale lombarda, nell'ambito dell'ADP competitività con le Camere di commercio lombarde, Asse 2 – Attrattività e competitività dei territori 10

Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2012 - n. IX/3891

Protocollo di intesa nell'ambito di iniziative per l'attuazione dell'Agenda Digitale Lombarda tra Regione Lombardia e Microsoft s.r.l. 12

Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2012 - n. IX/3931

Adeguamento tariffario per l'anno 2012 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento regionale n. 5/2002 «Nuovo sistema tariffario» 17

Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2012 - n. IX/3942

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.p.c.m. 16 luglio 2009): approvazione delle proposte da inviare al Ministero delle Infrastrutture a seguito del riparto di risorse disposto con decreto ministeriale del 19 dicembre 2011 30

Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2012 - n. IX/3944

Modalità di assegnazione dei contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di protezione civile e relativo riparto dei fondi per l'anno 2012 34

Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2012 - n. IX/3966

Rinnovo dell'anticipazione finanziaria concessa da Finlombarda s.p.a. a favore della "Fondazione per la Ricerca Biomedica" - Inserimento nel SiReg e provvedimenti per il finanziamento degli investimenti 39

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza**Decreto dirigente unità organizzativa 24 luglio 2012 - n. 6614**

Presidenza - Sede Territoriale di Bergamo - T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24 marzo 2006, n. 2. Concessione alla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee della grande derivazione d'acqua per derivare dal torrente Ambria e dalla sorgente "Fontana Tiolo" in comune di Zogno una portata complessiva non superiore a moduli massimi 2,60 (corrispondenti a 260 l/s) e medi 2,31 (corrispondenti a 231 l/s) ad uso piscicolo a servizio dello stabilimento ittiogenico di Acquadada sito nel comune di Zogno (BG). Accertamento deposito cauzionale - Codice pratica: 26/A/BG 41

Decreto dirigente struttura 3 agosto 2012 - n. 7114

Direzione centrale Programmazione integrata - Bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione di accordi istituzionali istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008" emanato con decreto n. 4779/2009: approvazione variazione del soggetto beneficiario del programma di R&S "EMDM - Centro Europeo di riferimento per modelli murini ingegnerizzati di malattia e sperimentazioni precliniche" ID 14502 - CUP B41J10000830009 46

Decreto dirigente struttura 3 agosto 2012 - n. 7123

Direzione centrale Programmazione integrata - Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati" istituito con d.g.r. n. 7025/2008 così come integrata dalla d.g.r. 8927/2009: approvazione della variazione di budget del progetto ID 12798718 e del progetto "B.W.E. biological waste exploitation" ID 12787386, approvazione della variazione del partenariato dei progetti "Fagofago"- ID 12775266, "Microcomandi avanzati" - ID 12795777, "Tacitus" ID 12692413 48

Decreto dirigente struttura 3 agosto 2012 - n. 7125

Direzione centrale Programmazione integrata - Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo: approvazione bando «Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione» 51

D.G. Agricoltura**Decreto dirigente unità organizzativa 7 agosto 2012 - n. 7190**

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008 72

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7169

Costituzione del Consorzio di bonifica «Territori del Mincio» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova»

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;
- il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente alla regolazione dei rapporti medesimi;

Richiamata l'intesa tra le regioni Veneto e Lombardia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla d.c.r. Lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817;

Dato atto che:

- la soppressione dei consorzi soggetti a fusione con assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo consorzio è regolata, in caso di comprensori interregionali, secondo tempi, procedure e modalità definite anche dalle intese tra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 25/2011;
- la sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e Lombardia prevede, tra l'altro, che gli atti riguardanti la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi di bonifica e la modifica dei relativi confini territoriali sono adottati dalla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio di operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, non venga espressa motivata richiesta di sospensione da parte dell'altra Regione interessata;

Dato atto inoltre che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:

- sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi, ad eccezione del revisore dei conti;
- sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/2994 dell'8 febbraio 2012, con la quale è stata approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
- la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
- la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, sono state approvate le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica;
- la d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approva-

ta la ricognizione predisposta dall'organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova», in cui operano i consorzi di bonifica soggetti a fusione denominati «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest Mantova»;

Dato atto che la ridelimitazione dei comprensori approvata con d.g.r. n. IX/2994/2012 conferma la consistenza del comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione preesistente al comprensorio n. 9 «Laghi di Mantova»;

Ritenuto di applicare, al fine di assicurare efficacia alla ridelimitazione comprensoriale n. 9 «Laghi di Mantova» la disciplina per l'esecutività delle modifiche dei confini territoriali consortili prevista dalla sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e Lombardia;

Dato atto che spetta all'organismo collegiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:

- assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali, amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;
- provvedere alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
- adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo statuto provvisorio del nuovo ente;

Ritenuto di includere l'aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012 tra gli adempimenti posti in capo all'organismo collegiale per agevolare l'assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;

Dato atto che, in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Territori del Mincio» e ha sede legale a Mantova (Mn), in via Principe Amedeo, n. 29;

Ritenuto di individuare:

- il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest Mantova», al fine di assicurare continuità gestionale nell'esercizio delle funzioni di competenza dei citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura dell'organismo collegiale, delle attività necessarie all'assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e al trasferimento a quest'ultimo dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il 15 novembre 2012 quale data per l'assunzione, da parte del consorzio di bonifica «Territori del Mincio», delle funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova», nonché per il trasferimento al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

DECRETA

1. di costituire il consorzio di bonifica «Territori del Mincio» con sede legale a Mantova (MN), in via Principe Amedeo, n. 29, operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova»;

2. di stabilire che:

- a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest Mantova», tranne i revisori dei conti;
- b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest Mantova»;
- c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Territori del Mincio» assume le funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

di Mantova», con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

3. di applicare l'intesa tra le regioni Veneto Lombardia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla d.c.r. Lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817, ai fini del completamento della procedura di riordino dei consorzi di bonifica nel comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova», in particolare ove si prevede che gli atti riguardanti la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi e la modifica dei loro confini territoriali vengono adottati dalla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio di operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, non venga espressa motivata richiesta di sospensione da parte dell'altra Regione interessata;

4. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sia trasmesso alla Regione Veneto ai fini di cui al punto 3).

Il presidente
Roberto Formigoni

D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7170

Costituzione del Consorzio di bonifica «Garda Chiese» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)», e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio»

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)», e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;
- il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente alla regolazione dei rapporti medesimi;

Richiamata l'intesa tra le regioni Veneto e Lombardia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla d.c.r. Lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817;

Dato atto che:

- la soppressione dei consorzi soggetti a fusione con assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo consorzio è regolata, in caso di comprensori interregionali, secondo tempi, procedure e modalità definite anche dalle intese tra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 25/2011;
- la sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e Lombardia prevede, tra l'altro, che gli atti riguardanti la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi di bonifica e la modifica dei relativi confini territoriali sono adottati dalla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio di operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, non venga espressa motivata richiesta di sospensione da parte dell'altra Regione interessata;

Dato atto inoltre che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:

- sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi, ad eccezione del revisore dei conti;
- sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/2994 dell'8 febbraio 2012, con la quale è stata approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
- la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
- la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, sono state approvate le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica;
- la d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall'organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio», in cui operano i consorzi di bonifica soggetti a fusione de-

nominati «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda»;

Dato atto che la ridelimitazione dei comprensori approvata con d.g.r. n. IX/2994/2012 conferma la consistenza del comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione preesistente al comprensorio n. 8 «Destra Mincio»;

Ritenuto di applicare, al fine di assicurare efficacia alla ridelimitazione comprensoriale n. 8 «Destra Mincio» la disciplina per l'esecutività delle modifiche dei confini territoriali consortili prevista dalla sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e Lombardia;

Dato atto che spetta all'organismo collegiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:

- assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali, amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;
- provvedere alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
- adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo statuto provvisorio del nuovo ente;

Ritenuto di includere l'aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012 tra gli adempimenti posti in capo all'organismo collegiale per agevolare l'assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;

Dato atto che, in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Garda Chiese» e ha sede legale a Mantova (MN);

Ritenuto di individuare:

- il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda», al fine di assicurare continuità gestionale nell'esercizio delle funzioni di competenza dei citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura dell'organismo collegiale, delle attività necessarie all'assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e al trasferimento a quest'ultimo dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il 15 novembre 2012 quale data per l'assunzione, da parte del consorzio di bonifica «Garda Chiese», delle funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio», nonché per il trasferimento al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

DECRETA

1. di costituire il consorzio di bonifica «Garda Chiese» con sede legale a Mantova (MN), operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio»;

2. di stabilire che:

- a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda», tranne i revisori dei conti;
- b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda»;
- c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Garda Chiese» assume le funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio», con relativo trasferimento dei patri-

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

moni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

3. di applicare l'intesa tra le regioni Veneto Lombardia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla d.c.r. Lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817, ai fini del completamento della procedura di riordino dei consorzi di bonifica nel comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio», in particolare ove si prevede che gli atti riguardanti la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi e la modifica dei loro confini territoriali vengono adottati dalla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio di operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, non venga espressa motivata richiesta di sospensione da parte dell'altra Regione interessata;

4. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sia trasmesso alla Regione Veneto ai fini di cui al punto 3).

Il presidente
Roberto Formigoni

D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7171

Costituzione del Consorzio di bonifica «Oglio Mella» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella»

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;
- il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente alla regolazione dei rapporti medesimi;

Dato atto che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:

- sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi, ad eccezione del revisore dei conti;
- sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/2994 dell'8 febbraio 2012, con la quale è stata approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
- la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
- la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, sono state approvate le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica;
- la d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall'organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella», in cui operano i consorzi di bonifica denominati «Sinistra Oglio» e «Paludi Biscia Chiodo Prandona», nonché il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado denominato «Mella e Fontanili», soggetti a fusione;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, la citata delibera di approvazione della ricognizione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti tra i consorzi soggetti a fusione ed il nuovo consorzio e che dalla pubblicazione di tale delibera diviene efficace, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della l.r. 25/2011, la relativa ridelimitazione comprensoriale;
- in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Oglio Mella» e ha sede a Flero (BS), in via Francesco Petrarca, n. 42;

Dato atto, inoltre, che spetta all'organismo collegiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:

- assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono com-

presi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali, amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, fino all'insediamento dei nuovi organi consorzili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;

- provvedere alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
- adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo statuto provvisorio del nuovo ente;

Ritenuto di includere l'aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012 tra gli adempimenti posti in capo all'organismo collegiale per agevolare l'assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;

Ritenuto di individuare:

- il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi di bonifica «Sinistra Oglio» e «Paludi Biscia Chiodo Prandona», nonché del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Mella e Fontanili», al fine di assicurare continuità gestionale nell'esercizio delle funzioni di competenza dei citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura dell'organismo collegiale, delle attività necessarie all'assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e al trasferimento a quest'ultimo dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il 15 novembre 2012 quale data per l'assunzione, da parte del consorzio di bonifica «Oglio Mella», delle funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella», nonché per il trasferimento al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

DECRETA

1. di costituire il consorzio di bonifica «Oglio Mella» con sede a Flero (BS), in via Francesco Petrarca, n. 42, operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella»;
2. di stabilire che:
 - a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Sinistra Oglio» e «Paludi Biscia Chiodo Prandona», nonché del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Mella e Fontanili», tranne i revisori dei conti;
 - b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Sinistra Oglio» e «Paludi Biscia Chiodo Prandona», nonché il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Mella e Fontanili»;
 - c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Oglio Mella» assume le funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella», con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;
3. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Roberto Formigoni

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7172**Costituzione del Consorzio di bonifica «Chiese» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese»**

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;
- il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente alla regolazione dei rapporti medesimi;

Dato atto che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:

- sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi, ad eccezione del revisore dei conti;
- sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/2994 dell'8 febbraio 2012, con la quale è stata approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
- la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
- la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, sono state approvate le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica;
- la d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall'organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese», in cui operano i consorzi di bonifica soggetti a fusione denominati «Medio Chiese» e «Fra Mella e Chiese»;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, la citata delibera di approvazione della ricognizione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti tra i consorzi soggetti a fusione ed il nuovo consorzio e che dalla pubblicazione di tale delibera diviene efficace, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della l.r. 25/2011, la relativa ridelimitazione comprensoriale;
- in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Chiese» e ha sede legale, amministrativa e operativa a Calcinato (BS), in via Vittorio Emanuele II, n. 76;

Dato atto, inoltre, che spetta all'organismo collegiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:

- assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali,

amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;

- provvedere alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
- adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo statuto provvisorio del nuovo ente;

Ritenuto di includere l'aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012 tra gli adempimenti posti in capo all'organismo collegiale per agevolare l'assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;

Ritenuto di individuare:

- il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi di bonifica «Medio Chiese» e «Fra Mella e Chiese», al fine di assicurare continuità gestionale nell'esercizio delle funzioni di competenza dei citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura dell'organismo collegiale, delle attività necessarie all'assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e al trasferimento a quest'ultimo dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il 15 novembre 2012 quale data per l'assunzione, da parte del consorzio di bonifica «Chiese», delle funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese», nonché per il trasferimento al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

DECRETA

1. di costituire il consorzio di bonifica «Chiese» con sede legale, amministrativa e operativa a Calcinato (BS), in via Vittorio Emanuele II, n. 76, operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese»;
2. di stabilire che:
 - a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Medio Chiese» e «Fra Mella e Chiese», tranne i revisori dei conti;
 - b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Medio Chiese» e «Fra Mella e Chiese»;
 - c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Chiese» assume le funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese», con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;
3. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Roberto Formigoni

D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7173

Costituzione del Consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio»

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;
- il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente alla regolazione dei rapporti medesimi;

Dato atto che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:

- sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi, ad eccezione del revisore dei conti;
- sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/2994 dell'8 febbraio 2012, con la quale è stata approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
- la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
- la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, sono state approvate le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica;
- la d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall'organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio», in cui operano i consorzi di bonifica denominati «Dugali» e «Naviglio Vacchelli», nonché il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado denominato «Adda-Serio», soggetti a fusione;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, la citata delibera di approvazione della ricognizione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti tra i consorzi soggetti a fusione ed il nuovo consorzio e che dalla pubblicazione di tale delibera diviene efficace, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della l.r. 25/2011, la relativa ridelimitazione comprensoriale;
- in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» e ha sede a Cremona (CR), in via Ponchielli, n. 5;

Dato atto, inoltre, che spetta all'organismo collegiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:

- assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compi-

mento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali, amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, fino all'insediamento dei nuovi organi consorzili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;

- provvedere alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
- adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo statuto provvisorio del nuovo ente;

Ritenuto di includere l'aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012 tra gli adempimenti posti in capo all'organismo collegiale per agevolare l'assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;

Ritenuto di individuare:

- il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi di bonifica «Dugali» e «Naviglio Vacchelli», nonché del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Adda-Serio», al fine di assicurare continuità gestionale nell'esercizio delle funzioni di competenza dei citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura dell'organismo collegiale, delle attività necessarie all'assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e al trasferimento a quest'ultimo dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il 15 novembre 2012 quale data per l'assunzione, da parte del consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio», delle funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio», nonché per il trasferimento al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

DECRETA

1. di costituire il consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» con sede a Cremona (CR), in via Ponchielli, n. 5, operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio»;

2. di stabilire che:

- a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Dugali» e «Naviglio Vacchelli», nonché del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Adda-Serio», tranne i revisori dei conti;
- b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Dugali» e «Naviglio Vacchelli», nonché il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Adda-Serio»;
- c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» assume le funzioni dei consorzi soppressi nell'ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio», con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale;

3. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Roberto Formigoni

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3889**Approvazione dei criteri per la definizione del bando «Impresa digitale» per le micro, piccole e medie imprese lombarde, in attuazione dell'Agenda Digitale lombarda, nell'ambito dell'ADP competitività con le Camere di commercio lombarde, Asse 2 - Attrattività e competitività dei territori**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010 n. 56 che prevede ai fini della competitività del territorio lombardo la promozione di politiche a favore dello sviluppo e della diffusione di servizi digitali innovativi per le imprese;
- il Documento Strategico Annuale 2012, approvato con d.c.r. 8 novembre 2011 n. 276 che individua nell'Agenda Digitale Lombardia lo strumento per dare impulso all'innovazione digitale in Lombardia, attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- la d.g.r. n. 2585 del 30 novembre 2011 «Approvazione Agenda Digitale Lombardia 2012-2015» un programma innovativo di interventi per ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili, basato su nuove modalità di interazione e collaborazione tra PA, cittadini e imprese;

Visti:

- l'Accordo di Programma (AdP) per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo fra la Regione Lombardia e Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 29 marzo 2006 n. 2210;
- il rilancio di suddetto Accordo di programma, aggiornato con d.g.r. n. 10935 del 30 dicembre 2009, per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo 2010-2015;
- il Programma d'Azione 2012, approvato con d.g.r. 18 aprile 2012 n. 3325, che prevede azioni in ambito semplificazione e digitalizzazione, anche attraverso la raccolta di proposte progettuali capaci di stimolare il mercato e sviluppare la competitività (Asse 2 «Attrattività e Competitività dei territori»);

Dato atto che la Segreteria Tecnica dell'AdP, come previsto nell'accordo stesso, è l'organo deputato a predisporre, sentiti i Comitati Tecnici di Gestione (composti - ex art. 7 - oltre che dai responsabili d'Asse, da rappresentanti di Regione Lombardia e del Sistema Camerale) il programma annuale, da sottoporre per l'approvazione al Collegio di Indirizzo e Sorveglianza, e le sue singole azioni;

Dato atto che nella seduta del Comitato Tecnico di Gestione dell'Asse II del 18 luglio 2012 è stata approvata la scheda relativa all'azione di cui al Bando Impresa Digitale;

Preso atto della successiva adesione all'iniziativa da parte della CCIAA di Cremona;

Preso atto dello stanziamento di € 600.000,00 da parte del Comune di Milano con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1561 del 20 luglio 2012;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 4.220.000,00, di cui € 2.220.000,00 a carico del Sistema Camerale attraverso le disponibilità assicurate dalle CCIAA aderenti all'iniziativa, € 1.400.000,00 a carico di Regione Lombardia e € 600.000,00 a carico del Comune di Milano;

Considerato l'impegno di Regione Lombardia a favore dei processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde incentivando gli investimenti in nuove tecnologie digitali ai fini dell'aumento della competitività;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto e in coerenza con la Programmazione Regionale di perseguire tre macro obiettivi:

- favorire l'innovazione di prodotto, di processo, e nei servizi attraverso l'introduzione di nuove tecnologie digitali o l'uso innovativo e/o la combinazione di conoscenze e tecnologie esistenti, sostenendo la domanda di servizi e prodotti digitali, per incrementare la competitività aziendale, migliorandone l'efficienza in termini di organizzazione interna, comunicazione, gestione dei costi e del trattamento delle informazioni;
- promuovere e sostenere le piccole e medie imprese attive nel settore delle nuove tecnologie digitali nella ricerca,

sperimentazione e realizzazione di prodotti e servizi digitali innovativi, basate sul paradigma dell'Internet of Things (Internet delle Cose) al fine di migliorare i servizi e il livello del settore ICT lombardo;

- favorire la digitalizzazione e l'interoperabilità delle Pubbliche Amministrazioni attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie digitali da parte delle imprese beneficiarie;

Dato atto che con d.g.r. del 6 agosto 2012 n. 3863 «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico (d.lgs. 118/11 - l.r. 34/78 art. 49 - co 3 - 10° provvedimento)» si renderanno disponibili le risorse finanziarie da destinare al «Bando impresa digitale», pari a € 1.400.000,00 sul capitolo 1.2.0.3.421.7783 «Interventi per lo sviluppo dell'interoperabilità e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione» del bilancio regionale 2012 che presenterà la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che l'assegnazione delle risorse avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Ritenuto:

- di demandare a successivi atti della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione l'approvazione del bando in oggetto e gli atti conseguenti;
- di demandare a Unioncamere Lombardia la gestione operativa del bando, provvedendo con successivi atti della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione al trasferimento delle risorse di competenza regionale, pari a € 1.400.000,00, a Unioncamere Lombardia;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di approvare i criteri per la definizione del Bando «Impresa digitale» per le micro, piccole e medie imprese lombarde come riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che con d.g.r. del 6 agosto 2012 n. 3863 «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico (d.lgs. 118/11 - l.r. 34/78 art. 49 - co 3 - 10° provvedimento)» si renderanno disponibili le risorse finanziarie da destinare al «Bando impresa digitale», pari a € 1.400.000,00 sul capitolo 1.2.0.3.421.7783 «Interventi per lo sviluppo dell'interoperabilità e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione» del bilancio regionale 2012 che presenterà la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. Di dare atto che l'assegnazione delle risorse avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

4. Di demandare a successivi atti della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione l'approvazione del bando in oggetto e gli atti conseguenti;

5. Di demandare a Unioncamere Lombardia la gestione operativa del bando, provvedendo con successivi atti della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione al trasferimento delle risorse di competenza regionale, pari a € 1.400.000,00, a Unioncamere Lombardia;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL BANDO "IMPRESA DIGITALE" PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE

Indice

- Premessa
- Obiettivi dell'iniziativa
- Ambiti di intervento
- Soggetti beneficiari
- Istruttoria e valutazione delle domande

Premessa

In attuazione dell'Agenda Digitale Lombarda e dell'AdP per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo 2010-2015, Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo intendono promuovere il Bando "Impresa Digitale" per incentivare gli investimenti nel settore delle tecnologie digitali, come leva a sostegno della competitività e dell'imprenditorialità delle MPMI lombarde.

Per il territorio milanese l'iniziativa vedrà anche la partecipazione del Comune di Milano.

Tramite questa iniziativa si vuole intervenire in due direzioni, sostenendo

- la diffusione delle ICT nelle micro, piccole e medie imprese di lombarde
- la creazione di nuove tecnologie digitali da introdurre sul mercato ICT da parte delle MPMI lombarde.

Obiettivi dell'iniziativa

L'iniziativa intende perseguire tre macro obiettivi:

- Sostenere la **domanda** di servizi e prodotti delle tecnologie per la produttività, l'informazione e la comunicazione, fondamentali per incrementare la competitività aziendale, migliorandone l'efficienza in termini di organizzazione interna, comunicazione, gestione dei costi e del trattamento delle informazioni;
- Sostenere l'offerta di prodotti/servizi ICT, supportando le imprese operanti nel settore delle nuove tecnologie digitali. Stimolare la crescita qualitativa del settore dell'informazione e comunicazione sostenendo la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazioni o investimenti in nuove tecnologie, basate sul paradigma dell'**Internet of Things**⁽¹⁾ (Internet delle Cose);
- favorire la digitalizzazione e l'interoperabilità delle Pubbliche Amministrazioni attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie digitali da parte delle imprese beneficiarie.

Ambiti di intervento

Gli interventi sono da suddividere in tre Misure:

- Misura A: "Sostegno a progetti per l'adozione di nuove tecnologie digitali" per le Micro Imprese
- Misura B: "Sostegno a progetti per l'adozione di nuove tecnologie digitali" per le Piccole e Medie Imprese
- Misura C: "Supporto alle imprese del settore ICT per la creazione di nuove tecnologie digitali basate sul paradigma Internet of Things"

Soggetti beneficiari

Beneficiari del bando sono le imprese lombarde, in forma singola o aggregata, che al momento della presentazione della domanda, rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa (MPMI) con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005), con sede nei territori in cui le CCIAA aderenti all'iniziativa hanno assicurato l'addizionalità delle risorse.

In base all'addizionalità delle risorse Regione Lombardia assicura proporzionalità rispetto agli stanziamenti effettuati dalle singole CCIAA nelle seguenti misure: risorse regionali pari al doppio delle risorse stanziati dalle CCIAA qualora le stesse siano fino a 50.000 euro; stanziamenti regionali uguali agli stanziamenti delle singole CCIAA per importi superiori a 50.000 euro e fino a 300.000 euro; stanziamento delle residue risorse regionali in addizionalità agli stanziamenti delle singole CCIAA di importi superiori a 300.000 euro.

Istruttoria e valutazione delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle singole Camere di Commercio e sarà finalizzata alla verifica requisiti come stabiliti dal bando di successiva emanazione.

L'istruttoria e valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute ammissibili verrà condotta da un Nucleo di Valutazione, la cui composizione è da definirsi e nominare con apposito provvedimento della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei **criteri** sotto indicati per le diverse misure:

| CRITERI VALUTAZIONE MISURA A e B |
|--|
| Grado di innovatività dell'iniziativa |
| Congruità e pertinenza dei costi e fattibilità del progetto sotto il profilo economico-finanziario, in riferimento agli obiettivi e agli investimenti previsti |
| Qualità e fattibilità tecnica del progetto |
| Incidenza del progetto sulla crescita della competitività e sullo sviluppo dell'impresa beneficiaria (effetti indotti sulla catena produttiva/distributiva e di vendita nonché nell'organizzazione interna dell'impresa) |

| CRITERI VALUTAZIONE MISURA C |
|--|
| Grado di innovatività dell'iniziativa |
| Congruità e pertinenza dei costi e fattibilità del progetto sotto il profilo economico-finanziario, in riferimento agli obiettivi, agli investimenti previsti, all'idoneità tecnica e finanziaria del proponente |
| Qualità e fattibilità tecnica del progetto |
| Incidenza del progetto sulla crescita della competitività e sullo sviluppo dell'impresa beneficiaria |

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3891
Protocollo di intesa nell'ambito di iniziative per l'attuazione dell'Agenda Digitale Lombarda tra Regione Lombardia e Microsoft s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 «EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» che invita a porre in essere azioni finalizzate a promuovere «l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'unione, utilizzare in modo ottimale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e fare in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie della società europea e mondiale»;

Premesso che tra i criteri guida dell'azione di Governo regionale, l'innovazione, la semplificazione e la digitalizzazione sono leve fondamentali sia per un cambiamento culturale dell'azione della PA, sia per un aumento della competitività del tessuto economico lombardi;

Dato atto del percorso di digitalizzazione e di sviluppo dell'ICT che Regione Lombardia ha finora realizzato sia al suo interno per rendere la propria organizzazione più efficiente ed efficace, sia all'esterno con una molteplicità di azioni e interventi tesi a creare le condizioni per una maggiore integrazione e interoperabilità di infrastrutture, applicazioni e servizi;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della IX legislatura e il documento strategico annuale 2012 (DSA);

Vista la d.g.r. n. 2585 del 30 novembre 2011 che approva l'«Agenda Digitale Lombarda 2012-2015» (ADL) che ha per scopo «ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili sulla base di nuove modalità di interazione e collaborazione tra cittadini, imprese e PA che definiscono e attuano insieme azioni concrete utilizzando tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia»;

Data atto che l'ADL indica le seguenti sei aree di intervento prioritario:

1. Divario digitale (Digital divide)
2. Infrastrutture abilitanti e servizi digitali
3. Interoperabilità e standard
4. Patrimonio informativo pubblico
5. Cittadinanza digitale
6. Ricerca e innovazione nell'ICT

e che per l'attuazione degli interventi previsti nelle sei aree è ritenuto «importante lo sforzo che deve essere fatto per sostenere o attivare nuovi partenariati pubblico-privati (PPP)»;

Dato atto che Microsoft s.r.l., essendo da oltre vent'anni attiva in Italia nella promozione e nello sviluppo di piattaforme e applicazioni informatiche per l'innovazione tecnologica delle imprese e della pubblica amministrazione, è partner strategico in grado di contribuire in maniera significativa alla diffusione dell'informatica e al superamento del digital divide nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che Microsoft s.r.l., consociata di Microsoft Corporation, si rende disponibile a promuovere presso la suddetta Microsoft Corporation iniziative che possano dare un contributo a migliorare i servizi web delle pubbliche amministrazioni sostenendo le politiche di Regione Lombardia in modo non esclusivo e collaborando con altri attori dell'industria informatica;

Dato atto che Microsoft s.r.l. ha già in essere iniziative che possono essere ricondotte ai temi delle sei aree di intervento prioritario dell'Agenda Digitale Lombarda, in particolare per quanto riguarda:

- la scuola digitale e il superamento del divario digitale culturale (tecnologia cloud computing, iniziative rivolte agli insegnanti e agli studenti, realizzazione di contenuti digitali);
- la diffusione e promozione, presso la Pubblica Amministrazione Locale, del Codice per l'Amministrazione Digitale e di strumenti per adempiere a quanto in esso contemplato;
- lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei Comuni, per l'integrazione nel Sistema Pubblico di Connettività, per Expo2015, per la gestione della Sanità digitale;
- la valorizzazione del Patrimonio Informativo pubblico in chiave OpenData;

Ritenuto opportuno avviare una collaborazione non in forma esclusiva, con Microsoft s.r.l. per realizzare iniziative legate all'Agenda Digitale Lombarda sui temi sopra descritti e sviluppare azioni sinergiche per la promozione della società dell'informa-

zione, promuovere iniziative per lo sviluppo di soluzioni d'eccellenza tecnologiche e organizzative che possano incrementare la qualità e l'accessibilità dei servizi web della P.A.;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa allegato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di approvare tale schema di Protocollo d'Intesa;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo d'Intesa con Microsoft S.r.l. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. che il Protocollo non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. che, per l'attuazione del Protocollo d'Intesa, Regione Lombardia potrà avvalersi delle proprie strutture e società strumentali e in particolare del supporto di Lombardia Informatica s.p.a.;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione di coordinare le attività di attuazione del Protocollo d'Intesa di concerto con la DFS ICT;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Piloni

— • —

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO
DELL'AGENDA DIGITALE LOMBARDA
TRA REGIONE LOMBARDA
E
MICROSOFT s.r.l.**

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nelle persone di Carlo Maccari, Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione

e

Microsoft s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (MI), Via Lombardia 2/A-1, C.F./P.IVA 08106710158, capitale sociale € 520.000, rappresentata dal Dott. Luca Valerii, nato a Roma, il 10 dicembre 1968, CF VLRLCU68T10H501U e dal Dott. Stefano Mezzadri, nato a Milano, il 26 marzo 1963, CF MZZSFN63C26F205R, in qualità di procuratori speciali in forza di procura conferita dal Consiglio di Amministrazione con decisione del 30 maggio 2012 (n. rep. 102.092, Notaio Luigi Prinetti) ("**Microsoft**")

tutti d'ora innanzi congiuntamente definiti le "Parti"

VISTI

- la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 "EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" che invita a porre in essere azioni finalizzate a promuovere "l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'unione, utilizzare in modo ottimale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e fare in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie della società europea e mondiale";
- l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni;
- il Capo VI del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)" in materia di "Sviluppo, acquisizione e riutilizzo di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni";
- il piano di E-government 2012, lanciato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, che individua un insieme di progetti di innovazione digitale per modernizzare l'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini ed, in particolare, l'obiettivo settoriale rivolto alla scuola, con il quale si prospetta la connessione in rete di tutte le scuole e la dotazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati per la didattica e le relazioni con le famiglie;
- il Piano Regionale di Sviluppo della IX Legislatura di Regione Lombardia che prevede un grande investimento nell'innovazione, garantendo l'applicazione diffusa delle nuove tecnologie sul territorio lombardo;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 10 novembre 2008 tra il Ministero per Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e Regione Lombardia per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la realizzazione di servizi avanzati per cittadini e imprese;
- l'Agenda Digitale Lombarda approvata dalla Giunta con delibera n. 2585 del 30 novembre 2011, che prevede le seguenti aree prioritarie d'intervento:
 - o divario digitale
 - o infrastrutture abilitanti
 - o patrimonio informativo pubblico
 - o cittadinanza digitale
 - o ricerca e innovazione ICT

e che per l'attuazione degli interventi previsti nelle suddette aree è ritenuto "*necessario mobilitare e concentrare gli investimenti pubblici e privati nel settore ICT attraverso anche strumenti finanziari innovativi quali venture capital, crowdfunding, project financing,*" e ritenuto "*importante lo sforzo che deve essere fatto per sostenere o attivare nuovi partenariati pubblico-privati (PPP)*";

- la DGR 3037 del 22 febbraio 2012 "Azioni per lo sviluppo e la diffusione della società della conoscenza in ambito economico" che mira a "promuovere lo sviluppo e la diffusione di piattaforme tecnologiche e applicazioni web 2.0 (wiki, social network, corporate blog) quali strumenti utili a favorire la crescita e l'innovazione del tessuto produttivo lombardo, con particolare riferimento alla creazione di modelli d'impresa altamente competitivi ed innovativi" e per il raggiungimento di questo obiettivo propone la realizzazione di "percorsi sperimentali che consentano di verificare l'utilizzo di tali strumenti attraverso l'implementazione di nuovi modelli operativi di collaborazione fra Imprese, Enti di Ricerca e Pubblica Amministrazione";

CONSIDERATO

- che Regione Lombardia ha tra le sue funzioni principali quella di sviluppare e promuovere politiche di innovazione rivolte a migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati ai cittadini;
- che tra i compiti di Regione Lombardia vi è inoltre quello di sostenere le attività che favoriscono sia lo sviluppo della società dell'informazione e le connesse innovazioni tecnologiche, sia la diffusione dei moderni strumenti digitali;
- che Regione Lombardia è interessata, nell'ambito dell'Agenda Digitale Lombarda, a sperimentare nuovi servizi per lo sviluppo della scuola digitale e il superamento del divario digitale culturale, per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, per l'utilizzo di tecnologie cloud e mobili, per la valorizzazione dei dati pubblici in chiave Open Data;
- che per le sperimentazioni di cui al precedente punto, Regione Lombardia è interessata a studiare nuove opportunità di collaborazione anche con aziende private;
- che Microsoft ha un'ampia offerta tecnologica in area software, web e mobile ed è in grado di offrire supporto per sperimentazioni negli ambiti sopra descritti;
- che Microsoft ha sviluppato un "Piano Nazionale" finalizzato alla diffusione dell'innovazione e allo sviluppo della società dell'informazione nel nostro Paese. Il piano indirizza problematiche di innovazione nella pubblica amministrazione e nelle piccole e medie aziende, di stimolo dell'imprenditoria giovanile, di impegno per la digitalizzazione della scuola e per lo sviluppo tecnologico del terzo settore e l'inserimento nel mondo lavorativo delle donne e dei giovani;
- che Microsoft ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca un accordo avente ad oggetto la promozione dell'uso delle nuove tecnologie nelle scuole attraverso il sito Microsoft "Apprendere in rete" (www.apprendereinrete.it);
- che Microsoft promuove una serie di iniziative nelle scuole, tra le quali: corsi di formazione online relativi alle tecnologie cloud, alle soluzioni di produttività, a prodotti di ricerca su Internet; strumenti dedicati al mondo della scuola (es. applicazioni per l'inglese, la matematica e le altre scienze); una applicazione per la semplificazione dell'accesso ai computer da parte dei bambini; iniziative

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

di sperimentazione didattica focalizzata all'uso della tecnologia presso scuole prescolari, primarie e secondarie di primo grado, favorendo l'avvicinamento dei ragazzi alla tecnologia, inclusi i giovani diversamente abili.

RITENUTO OPPORTUNO

- sviluppare azioni sinergiche per condividere le migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate;
- instaurare un rapporto di collaborazione tra le Parti, al fine favorire la diffusione delle rispettive esperienze e competenze e il riuso delle soluzioni sperimentate;
- promuovere il sistema regionale quale ambito territoriale e istituzionale privilegiato per sostenere lo sviluppo di programmi e progetti complessi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità e Obiettivi)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono manifestare la volontà di collaborare nelle aree e iniziative sotto indicate.
2. Le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione per la promozione di progetti dell'eGovernment e della Società dell'Informazione e, in particolare, per la realizzazione di interventi per l'innovazione digitale rivolti alla Pubblica Amministrazione e a cittadini e imprese sul territorio lombardo.

Articolo 2

(Non esclusività del rapporto)

Il rapporto di collaborazione di cui al presente protocollo non ha carattere di esclusività. Entrambe le Parti hanno facoltà di concludere accordi con altri partner - pubblici o privati- per perseguire obiettivi e realizzare interventi analoghi a quelli previsti nel presente Protocollo.

Articolo 3

(Ambiti di collaborazione)

Le Parti concordano di individuare i seguenti ambiti di collaborazione :

- **Scuola digitale:** saranno analizzate le sinergie fra le esperienze Microsoft e le esigenze dall'Agenda Digitale Lombarda (ADL) e sperimentate soluzioni per la condivisione di risorse all'interno delle scuole e fra istituti scolastici, per la realizzazione di percorsi di crescita formativa rivolti agli insegnanti, per l'apprendimento all'uso degli strumenti info-teleumatici da parte di studenti delle scuole primarie e per la condivisione di strumenti più avanzati da parte di studenti delle scuole a partire dalla secondaria di primo grado, anche per la realizzazione di contenuti digitali e per stimolare una filiera per la produzione industriale di libri digitali.
- **Superamento del Digital Divide:** si intende verificare la possibilità di realizzare o estendere iniziative esistenti di formazione di base rivolte a fasce di popolazione in divario digitale (anziani, persone che necessitano di riqualificazione professionale, immigrati, ecc.).
- **Digitalizzazione del settore pubblico** e applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): saranno realizzate iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte agli enti pubblici locali per favorire la modernizzazione delle amministrazioni attraverso le tecnologie digitali;
- **Adozione del cloud negli enti pubblici e G-cloud:** per favorire lo sviluppo di servizi digitali in modalità cloud presso gli enti pubblici (es. comuni, enti sanitari, istituzioni scolastiche) si intendono studiare attività di formazione a distanza e in loco, oltre che di sensibilizzazione sul tema. Sarà anche possibile individuare realtà all'interno delle quali fare delle sperimentazioni e verificare i vantaggi derivanti dall'utilizzo di queste tecnologie. In queste applicazioni si potrà tenere conto anche delle interazioni con l'infrastruttura del Sistema Pubblico di Connettività e delle problematiche legate all'ammodernamento dei data center della pubblica amministrazione;
- **Soluzioni di Smart City ed Expo 2015:** si intende sviluppare una visione comune per le smart cities e verificare l'applicabilità di architetture web avanzate, anche alla luce delle esperienze internazionali, per portare a ulteriori livelli di innovazione le comunità urbane in territorio lombardo, anche nel contesto di Expo 2015.
- **Open Data:** saranno supportate e favorite iniziative per la valorizzazione del Patrimonio Informativo che Regione e altri enti lombardi rendono disponibili in chiave Open Data, a partire da quelli pubblicati sul portale regionale dati.lombardia.it

Articolo 4

(Attuazione)

1. Al fine di assicurare la corretta e tempestiva attuazione degli interventi di innovazione previsti nel presente protocollo, è istituito un Comitato tecnico avente funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo, in raccordo con altre funzioni di monitoraggio eventualmente già esistenti per specifiche iniziative. Il Comitato si riunisce con frequenza mensile.
2. Il Comitato tecnico è composto da 4 componenti:
 - 2 in rappresentanza di Regione Lombardia:
 - i.
 - ii.
 - 2 in rappresentanza di Microsoft s.r.l.:
 - i.
 - ii.

Il Comitato tecnico avrà la funzione di:

- orientamento e programmazione delle attività;
 - definizione delle modalità operative per la realizzazione degli interventi;
 - individuazione delle eventuali criticità e proposizione delle possibili soluzioni operative;
 - monitoraggio e verifica degli output e dei risultati prodotti;
 - individuazione di ulteriori ambiti di intervento e di altri progetti strategici;
 - interscambio informativo tra le parti e verifica delle opportunità di riuso delle soluzioni sperimentate.
3. Per la realizzazione di singoli progetti, potranno essere attivati gruppi di lavoro tematici.
 4. Le Parti operano in modo coordinato avvalendosi, anche a supporto del Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro tematici, delle proprie strutture e società strumentali per l'attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica delle iniziative avviate.

Articolo 5

(Comunicazione e promozione)

1. Le Parti pubblicizzano congiuntamente, o autonomamente previa appropriata comunicazione all'altra parte, le iniziative che verranno attuate nonché i risultati conseguiti con apposite azioni di comunicazione e promozione.

Articolo 6

(Oneri)

Le parti concordano che le risorse necessarie alla realizzazione dei singoli progetti e/o interventi negli ambiti di collaborazione di cui al presente Protocollo, saranno specificatamente individuati, di volta in volta, dal Comitato Tecnico secondo un criterio generale di ripartizione in cui Microsoft sarà responsabile della parte tecnica e la Regione della parte organizzativa e logistica, tenuto conto delle risorse esistenti e senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione .
2. Le Parti si riservano la facoltà di rinnovo o integrazione all'interno di accordi di più ampio respiro.

Milano, lì

per la Regione Lombardia

Carlo Maccari
Assessore Semplificazione e Digitalizzazione

.....

per Microsoft s.r.l.

Luca Valerii
Direttore Risorse Umane

.....
Stefano Mezzadri
Direttore Finanza e Amministrazione

.....

.....

ALLEGATO AL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELL'AGENDA DIGITALE LOMBARDA TRA REGIONE LOMBARDBIA E MICROSOFT s.r.l.

| AMBITO DI COLLABORAZIONE | PRIMI INTERVENTI DA SVILUPPARE |
|---|---|
| Scuola digitale | <p>Programma per tutto l'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizzazione di momenti di formazione mensile degli insegnanti e dirigenti scolastici sulla didattica digitale (coinvolgimento di almeno 1500 insegnanti), presso la sede Microsoft e/o online. <p>Entro dicembre 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> Partecipazione Regione Lombardia a progetto sperimentale di "didattica digitale" presso 3 scuole della Regione, che coinvolge Microsoft, un hardware partner e un editore. Diffusione dei risultati presso le audience della Regione. <p>Entro febbraio 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> Lancio di una iniziativa di "diffusione della didattica digitale" nel territorio, con il coinvolgimento di altri attori nel mondo dell'industria e istituzionali, allo scopo di estendere il progetto a tutte le scuole che potranno dotarsi di appropriate infrastrutture tecnologiche, con l'obiettivo di coinvolgere almeno 50 scuole (almeno 1 classe per scuola). <p>Entro giugno 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione congiunta dei risultati del progetto "didattica digitale" |
| Digitalizzazione del settore pubblico | <p>Programma per tutto l'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> Almeno 10 workshop a livello territoriale sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione (circa uno al mese), con scopo formativo e informativo. <p>Entro ottobre 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizzazione di un workshop sulla "digitalizzazione della pubblica amministrazione" e il CAD con i referenti dei 14 Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI) Organizzazione evento di lancio per la promozione dell'esperienze di Mantova (con ROI case study) <p>Entro marzo 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> Assessment del valore della comunicazione digitale (VOIP, webcast) in relazione al risparmio dei costi nella PA, con produzione di un "libro bianco" sull'argomento, promosso dalla regione sul proprio sito e presso le istituzioni e sostenuto da eventuali sperimentazioni. |
| Adozione del cloud negli enti pubblici | <p>Entro novembre 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> Promozione di un workshop congiunto sulla "modernizzazione dei data center" insieme con Lombardia Informatica <p>Entro dicembre 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> Progetto pilota di consolidamento di data center presso una associazione di comuni - con il coinvolgimento di Lombardia Informatica (completamento entro marzo 2013) |
| Soluzioni di Smart City ed Expo 2015 | <p>Entro novembre 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> Promozione di un workshop sul tema dello sviluppo applicativo in area Smart City, rivolto alle start up e al mondo degli sviluppatori |
| Open Data | <p>Entro settembre 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> Promozione concorso "OpenApp Lombardia" |
| Digital Divide culturale | <p>Entro settembre 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> Attivazione Gruppo di Lavoro per definizione proposte di alfabetizzazione digitale per categorie in divario digitale (anziani, persone da riqualificare professionalmente, inoccupati, immigrati) <p>Entro dicembre 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione prime proposte |

D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3931
Adeguamento tariffario per l'anno 2012 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento regionale n. 5/2002 «Nuovo sistema tariffario»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;

Visto l'art. 11 del Regolamento regionale del 23 luglio 2002 n. 5 «Nuovo Sistema Tariffario», di seguito chiamato «Regolamento», così come modificato a seguito della d.g.r. del 28 ottobre 2009 n. 10381 «Regolamento «Modifiche al Regolamento Regionale 23 luglio 2002, n. 5 Nuovo Sistema Tariffario» - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)», che stabilisce le modalità per l'adeguamento delle tariffe a partire dall'anno 2010;

Vista la l.r. 5 maggio 2004 n. 12 «Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare» che all'art. 2 dispone che i Regolamenti approvati dalla Giunta Regionale anteriormente alla data di approvazione della stessa legge conservano la loro efficacia;

Richiamati:

- l'art. 10 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2011»;
- la d.g.r. 29 dicembre 2010 n. 1204 «Determinazioni a seguito della legge 122/2010 in merito all'assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, aumento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2011 e introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati nonché di titoli di viaggio che favoriscano l'uso del TPL da parte delle famiglie»;

Richiamata altresì la d.g.r. 6 luglio 2011 n. 1977 «Determinazioni a seguito dell'art. 10 della l.r. n. 19/2010 e della dgr n. 1204/2010 in merito alle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2011 e 2012», che:

- approva gli indicatori e i relativi obiettivi per l'adeguamento ordinario 2012, definiti nell'allegato A) della citata deliberazione;
- vincola l'erogazione agli Enti Locali delle risorse relative alle funzioni amministrative degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale alla fornitura dei dati di monitoraggio dei servizi e del materiale rotabile dell'anno 2011 tramite gli appositi applicativi regionali, al fine di procedere alle verifiche sul conseguimento degli obiettivi per dar corso all'adeguamento ordinario delle tariffe per l'anno 2012; tali dati di monitoraggio dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture* chilometro. In caso di mancato raggiungimento della soglia l'obiettivo si intende non raggiunto. Prima dell'invio dei dati, gli Enti Locali dovranno organizzare un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione e dovranno provvedere all'invio del relativo verbale contestualmente a quello dei dati;

Preso atto che, con incarico del 3 agosto 2011 n. 15463, Regione ha affidato a Eupolis la ricerca «Indagine di customer satisfaction del Trasporto Pubblico in Lombardia» - Codice ricerca 2011B020 - finalizzata a fornire un quadro conoscitivo regionale del grado di soddisfazione dell'utenza sul trasporto pubblico regionale (urbano, interurbano e ferroviario);

Considerato che:

- l'indagine di customer satisfaction è stata condotta nel periodo compreso tra il 14 marzo e il 5 aprile 2012, intervistando 10.747 utenti del trasporto pubblico lombardo distribuiti sul territorio regionale, secondo modalità e sulla base di un questionario comunicati ai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori, alle Organizzazioni Sindacali, ai Comuni Capoluogo e alle Province nonché alle Associazioni delle Aziende di TPL il 15 novembre 2011;
- i risultati dell'indagine sono sintetizzati nel documento trasmesso a Regione da Eupolis in data 2 luglio 2012 (prot. n. S1.2012.0068014);

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2012 n. 2743 che stabilisce che, ai fini dell'allegato A) della d.g.r. n. 1977/11, il titolo «lo viaggio ovunque in Provincia» (di seguito denominato IVOP) è considerato «introdotto» nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano:

- la vendita almeno attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia, dal 1° gennaio 2012;
- che IVOP sia disponibile in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido entro il 1° febbraio 2012;
- l'invio all'ente competente di una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione da sottoscrivere entro il 28 febbraio 2012;

Considerato che con nota del 22 maggio 2012 prot. n. S1.2012.0060616 Regione, così come previsto dalla d.g.r. 1977/11, ha chiesto a Trenord di inviare una relazione che fornisca, per conto di tutte le aziende integrate:

- il dato complessivo dei titoli IVOP venduti fino al 30 aprile 2012, disarticolati per azienda rivenditrice;
- una relazione in merito alla rete di vendita messa a disposizione dalle aziende di trasporto e alla campagna comunicativa attuata;
- le informazioni in merito alla convenzione interaziendale, che disciplina la rete di vendita, le modalità di riparto degli introiti e di gestione della stampa e distribuzione, sottoscritta da tutte le aziende oggetto di integrazione tariffaria;

Rilevato che, con nota del 18 giugno 2012 prot. n. S1.2012.0064602, Trenord, in risposta alla nota regionale del 22 maggio, ha comunicato che:

- Trenord, i rappresentanti delle Associazioni ANAV ed AssTra hanno sottoscritto in data 18 maggio 2012 una convenzione quadro per la gestione e vendita di IVOP;
- la convenzione interaziendale sarà sottoscritta successivamente;
- al 30 aprile 2012 sono stati venduti:
 - 235 IVOP - Bergamo da Trenord
 - 1.179 IVOP - Brescia da Trenord
 - 555 IVOP - Como da Trenord
 - 71 IVOP - Cremona da Trenord
 - 60 IVOP - Lecco da Trenord
 - 24 IVOP - Lodi da Trenord
 - 147 IVOP - Mantova da Trenord e APAM
 - 5.505 IVOP - Milano/Monza e Brianza da Trenord e ATM
 - 245 IVOP - Pavia da Trenord
 - 1.364 IVOP - Sondrio da Trenord, STPS, Perego
 - 246 IVOP - Varese da Trenord
- Trenord ha messo a disposizione per la vendita di IVOP 111 biglietterie e 101 Self Service SBME

Preso atto che Regione, con nota del 25 maggio 2012 prot. n. S1.2012.0062148, ha proceduto a comunicare agli Enti Locali l'apertura del sistema di monitoraggio on-line a far data dal 4 giugno u.s.;

Preso atto che in base a quanto definito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2011 e il mese di aprile 2012, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati è pari al 3,22%, mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è pari al 7,33%, risultando quindi la media prevista dal Regolamento pari al 5,28%;

Dato atto che, sulla base dei dati di monitoraggio forniti a Regione entro il 30 giugno 2012 dagli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilo e dalle aziende di trasporto ferroviario, corredati dal verbale degli incontri con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori, ed inoltre sulla base dei risultati dell'indagine di customer satisfaction regionale, nonché della comunicazione di Trenord sopra richiamata, sono stati calcolati i risultati dell'algoritmo previsto dal Regolamento in riferimento agli obiettivi indicati nelle d.g.r. 1977 del 6 luglio 2011 e n. 2743 del 22 dicembre 2012;

Rilevato che la quota dell'adeguamento tariffario per l'anno 2012, calcolata ai sensi del Regolamento, risulta determinata in un valore pari al 2,64%, come meglio dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

Richiamate ancora le d.g.r. 1204/10, 2743/11 e 3297/12 che introducono i titoli di viaggio e le agevolazioni della famiglia «lo viaggio»;

Dato atto che, in base alla normativa vigente e fino alla costituzione delle Agenzie, le Province, i Comuni Capoluogo ed i Comuni regolatori lombardi sono competenti:

- a definire i modelli tariffari e ad applicare le tariffe nel rispetto della disciplina regionale;
- a introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori definiti all'art. 20 del Regolamento;
- ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversificati rispetto ai titoli di viaggio obbligatori, comunque vantaggiosi per l'utenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- a definire le tariffe dei servizi finalizzati e degli impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;

Considerato che il Regolamento:

- all'art. 11, comma 7, prevede:
 - che l'adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe;
 - l'espressione degli importi delle tariffe con un massimo di due cifre decimali e con gli arrotondamenti ivi previsti;
- all'art. 19 prevede, per i sistemi a zone, l'individuazione di valori minimi e massimi per la definizione delle tariffe di corsa semplice;

Ritenuto pertanto:

- di adeguare nella misura del 2,64% i livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, determinandone gli importi come riportati nella tabella «Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento» contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare nella misura del 2,64% i livelli tariffari dei servizi ferroviari di prima classe, determinandone gli importi come riportati nella «Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali» contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare nella misura del 2,64% i valori minimi e massimi dei livelli tariffari del modello a zone, determinandone gli importi come riportati nella tabella «Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone», contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare, secondo le modalità stabilite per le altre modalità di trasporto e tenendo conto della d.g.r. 28 giugno 2002 n. 9601, i livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea sui laghi d'Iseo, d'Endine e Moro nella misura del 2,64% determinandone gli importi come riportati nella tabella «Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea», contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, oltre a chiarire nella stessa tabella che le tariffe agevolate per i possessori della Carta Monte Isola si applicano anche sulle tratte interne all'isola stessa colleganti le località dotate di pontile. Qualora le tariffe in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento e approvate da parte degli Enti Locali fossero già superiori a quelle previste dal presente atto, l'adeguamento è da ritenersi inglobato nel valore vigente;

Ritenuto opportuno, al fine di incentivare la diffusione dei titoli integrati «lo viaggio ovunque in Lombardia» e «lo viaggio ovunque in Provincia», mantenerne inalterato il livello tariffario prevenendo di riconoscere alle aziende di trasporto la corrispondente valorizzazione economica dei mancati introiti determinata nella misura del 2,64% del valore del titolo per ogni IVOL o IVOP emesso nel periodo intercorrente tra la data di applicazione degli adeguamenti tariffari disciplinati dalla presente deliberazione e la corrispondente deliberazione per l'anno 2013;

Rilevato che l'importo complessivo della valorizzazione economica dei mancati introiti riferito al periodo agosto 2012 - luglio 2013, stimato in base al venduto dell'anno 2011 per i titoli IVOL e del 1° semestre 2012 per i titoli IVOP, è quantificato nella misura massima di 1.000.000,00 euro;

Ritenuto che tale compensazione sia riconosciuta da Regione Lombardia a Trenord a seguito di rendicontazione trimestrale del venduto da parte della Società che provvederà a ripartirla ed erogarla alle aziende in base ai criteri concordati a livello interaziendale entro 30 giorni dalla liquidazione delle relative risorse da parte di Regione Lombardia;

Ritenuto, inoltre:

- di definire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
- di definire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella misura del 2,64% e, comunque, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;

Ritenuto di disporre che l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Ritenuto, altresì, di stabilire che le Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino l'atto di loro competenza riguardante:

- la definizione dell'aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori, che ai titoli di viaggio non obbligatori, compresi gli abbonamenti scontati ai sensi dell'agevolazione «lo viaggio in famiglia - abbonamenti», nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento;
- limitatamente agli Enti che non lo avessero fatto alla data del presente provvedimento, l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori ai sensi dell'art. 20 del Regolamento e delle deliberazioni che istituiscono i titoli ed agevolazioni della famiglia «lo viaggio»;
- limitatamente ai Comuni Capoluogo la definizione dei nuovi livelli tariffari del titolo Treno-città, applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1204/2010;
- la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «lo viaggio in famiglia - abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;

previa individuazione delle risorse finanziarie a copertura della differenza, gli Enti possono prevedere livelli tariffari inferiori a quelli previsti o non applicare il presente adeguamento tariffario;

Richiamata la d.g.r. 2743/11 che, relativamente al titolo «lo viaggio - Treno - città», prevede, al fine di garantire l'adeguamento della quota ferroviaria, che qualora i Comuni capoluogo non deliberino i livelli tariffari della quota urbana del titolo entro 60 giorni dalla decorrenza dell'aumento tariffario disposto dalla delibera annuale di adeguamento delle tariffe, Trenord possa procedere, in accordo con le aziende urbane interessate, a modificare i livelli tariffari, applicando la metodologia prevista dalla d.g.r. n. 1204/10, adeguando la sola quota ferroviaria; di tale modifica dei livelli tariffari le aziende devono dare comunicazione agli Enti competenti (Regione per Trenord e Comuni capoluogo per le aziende urbane). Qualora l'atto deliberativo del Comune capoluogo intervenga dopo i 60 giorni, la conseguente modifica dei livelli tariffari di «Treno-città» potrà comunque aver luogo;

Richiamato l'art. 22 del Regolamento che prevede che, «a seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi»;

Considerato che i livelli tariffari di cui all'allegato B, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Regolamento, sono al lordo delle imposte e delle tasse in vigore e che l'aliquota IVA applicata ai titoli di viaggio è quella ridotta al 10%;

Ritenuto opportuno, in caso di aumento dell'aliquota IVA da parte dello Stato prima del provvedimento per l'adeguamento tariffario per l'anno 2013, procedere ad adeguare i livelli tariffari di cui all'Allegato B, rinviando ad un successivo decreto dirigenziale;

Richiamato il Regolamento che prevede all'art. 11 che l'adeguamento ordinario delle tariffe sia calcolato anche in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità, validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta Regionale, anche su base pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento; la Giunta procede alla individuazio-

ne degli indicatori funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti valori obiettivo, selezionandoli tra quelli più idonei a valutare i seguenti aspetti:

1. Offerta dei servizi
2. Puntualità
3. Velocità commerciale
4. Regolarità
5. Età media del materiale rotabile
6. Integrazione modale
7. Integrazione tariffaria
8. Soddisfazione dell'utenza
9. Sicurezza

Preso atto che l'indagine di customer satisfaction regionale 2011, già richiamata, ha individuato quali fattori principali di qualità del servizio percepiti dall'utenza:

- la puntualità
- la frequenza
- la regolarità
- la velocità commerciale

Considerato che i parametri su cui è stata valutata la qualità del servizio per l'adeguamento 2012 sono stati condivisi al Tavolo per il TPL, sulla base di una proposta di una Commissione ristretta composta da rappresentanti di Regione, Comuni Regolatori dei servizi di TPL e Province, organizzazioni sindacali, aziende di trasporto e rappresentanti delle associazioni delle imprese, associazioni di consumatori, utenti e pendolari;

Ritenuto opportuno:

- che i parametri di qualità oggetto di valutazione per l'adeguamento ordinario delle tariffe rimangano per lo più costanti nel tempo, al fine di consentire una più efficace azione delle aziende nel loro miglioramento;
- tenere in considerazione anche quanto espresso dagli utenti all'interno dell'indagine di customer satisfaction;
- ai sensi del Regolamento, considerare quale valore di riferimento il valore rilevato l'anno precedente;

Ritenuto altresì di:

- definire gli obiettivi per l'anno successivo con valori migliorativi rispetto al valore di riferimento;
- individuare i valori obiettivo per il solo 2013 in attesa dell'approvazione, sulla base della l.r. 6/2012, del nuovo regolamento che individui le modalità di adeguamento delle tariffe da applicarsi direttamente dalle Agenzie;

Ritenuto, quindi, opportuno individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2013, così come definiti nell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che, in base al Regolamento, per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2013, gli Enti Locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto aometrofilotranviari, o le Agenzie per il TPL laddove costituite, e le aziende di trasporto ferroviario dovranno fornire alla Regione entro il 30 giugno 2013 i dati riferiti all'anno 2012, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi e che tali dati dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro; in caso di mancato raggiungimento della soglia per ogni singolo parametro l'algoritmo di cui all'allegato A2 del Regolamento non si applica e l'adeguamento ad esso riferito, così come previsto anche dal Patto per il TPL, è pari allo 0%;

Ritenuto opportuno confermare quanto previsto al punto 4 del dispositivo della d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 10958 che, al fine di garantire la massima trasparenza, prevede che prima dell'invio dei dati, gli enti locali organizzino un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione o che con le medesime finalità sia attivato il confronto nell'ambito della Conferenza Locale del TPL per le Agenzie già costituite;

Richiamata la d.g.r. 23 maggio 2012 n. 3505 che prevede, al punto 9, che gli Enti locali programmatori titolari di Contratti di servizio e/o di concessioni di trasporto pubblico locale procedano con il caricamento di tutti i dati del sistema di monitoraggio regionale, ivi compresi quelli riguardanti l'applicativo Parco autobus, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diverso termine previsto da successivi provvedimenti regionali, e che le Province provvedano all'implementa-

zione del sistema anche con riferimento ai servizi a contratto o in concessione dei Comuni non capoluogo;

Rilevato che la d.g.r. sopra richiamata subordina la liquidazione del saldo dell'accisa annualità 2012 al completo e corretto caricamento dei dati di monitoraggio da parte degli Enti locali riferiti ai servizi svolti nell'anno 2012 sia a contratto sia in regime di concessione; le Province sono tenute all'invio anche dei dati relativi ai servizi dei Comuni regolatori del proprio territorio, alla cui trasmissione è subordinata la liquidazione dell'intera quota del saldo spettante alla Provincia competente;

Dato atto che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia trovano copertura per euro 1.000.000,00 (valorizzazione economica del mancato adeguamento tariffario dei titoli IVOL e IVOP) a valere sulla U.P.B. 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nella misura del 2,64% derivante dall'applicazione dell'algoritmo previsto dal Regolamento, come meglio dettagliata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare gli importi dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale come riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; qualora le tariffe in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento e approvate da parte degli Enti Locali fossero già superiori a quelle previste dal presente atto l'adeguamento è da ritenersi inglobato nel valore vigente;

3. di mantenere inalterato il livello tariffario dei titoli integrati «lo viaggio ovunque in Lombardia» e «lo viaggio ovunque in Provincia», come riportato nella tabella 5 dell'Allegato B, prevedendo di riconoscere alle aziende di trasporto la corrispondente valorizzazione economica dei mancati introiti determinata nella misura del 2,64% del valore del titolo per ogni IVOL o IVOP emesso nel periodo intercorrente tra la data di applicazione degli adeguamenti tariffari disciplinati dalla presente deliberazione e la corrispondente deliberazione per l'anno 2013;

4. di stabilire che l'importo complessivo della valorizzazione economica dei mancati introiti di cui al precedente punto 3, riferito al periodo agosto 2012 - luglio 2013 e stimato in base al venduto dell'anno 2011 per i titoli IVOL e del 1° semestre 2012 per i titoli IVOP, è quantificato nella misura massima di 1.000.000,00 euro e che tale compensazione sarà riconosciuta da Regione Lombardia a Trenord a seguito di rendicontazione trimestrale del venduto da parte della Società che provvederà a ripartirla ed erogarla alle aziende in base ai criteri concordati a livello interaziendale entro 30 giorni dalla liquidazione delle relative risorse da parte di Regione Lombardia;

5. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;

6. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella misura del 2,64% e, comunque, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;

7. di disporre che l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto decorra dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di stabilire che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino l'atto di loro competenza riguardante:

- la definizione dell'aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori, che ai titoli di viaggio non obbligatori, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento; nel definire le tariffe è opportuno che l'Ente deliberi i livelli tariffari solo laddove siano inferiori, in base all'ambito di validità del titolo di viaggio, a quelli dei titoli «lo viaggio ovunque in Lombardia» e «lo viaggio ovunque in Provincia»;
- limitatamente agli Enti che non lo avessero fatto alla data del presente provvedimento, l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori ai sensi dell'art. 20 del Regolamento e delle deliberazioni che istituiscono i titoli ed agevolazioni della famiglia «lo viaggio»;

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

- limitatamente ai Comuni Capoluogo la definizione dei nuovi livelli tariffari del titolo Treno-città, applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1204/2010;
- la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «lo viaggio in famiglia - abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi.

Previa individuazione delle risorse finanziarie a copertura della differenza, gli Enti possono prevedere livelli tariffari inferiori a quelli previsti o non applicare il presente adeguamento tariffario;

9. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di procedere, in caso di aumento dell'aliquota IVA da parte dello Stato prima del provvedimento per l'adeguamento tariffario per l'anno 2013, ad adeguare i livelli tariffari di cui all'Allegato B;

10. di individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2013, così come definiti nell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

11. di stabilire che, in coerenza con il Regolamento, per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2013, gli Enti Locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilotranviari, o le Agenzie per il TPL laddove costituite, e le aziende di trasporto ferroviario forniscano alla Regione entro il 30 giugno 2013 i dati riferiti all'anno 2012, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi e che tali dati dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro; in caso di mancato raggiungimento della soglia per ogni singolo parametro l'algoritmo di cui all'allegato A2 del Regolamento non si applica e l'adeguamento ad esso riferito, così come previsto anche dal Patto per il TPL, è pari allo 0%;

12. di confermare quanto previsto al punto 4 del dispositivo della d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 10958 che, al fine di garantire la massima trasparenza, prevede che prima dell'invio dei dati, gli enti locali organizzino un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione o che con le medesime finalità sia attivato il confronto nell'ambito della Conferenza Locale del TPL per le Agenzie già costituite;

13. di dare atto che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia trovano copertura per euro 1.000.000,00 (valorizzazione economica del mancato adeguamento tariffario dei titoli IVOL e IVOP) a valere sulla U.P.B. 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014;

14. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

**RISULTATI ALGORITMO DI CALCOLO PER L'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2012**
Algoritmo di calcolo

$$\% \text{ Adeguamento} = \alpha * (\frac{1}{2} + \beta)$$

α = valore corrispondente alla media aritmetica tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;
 $\beta = \sum_i$ indicatore di qualità,
dove $i = 1, 2, 3$.

| indicatore di qualità | |
|---|-------------------------------|
| Parametro inferiore al valore di riferimento | -0,5/n° obiettivi individuati |
| Parametro obiettivo sostanzialmente invariato | 0 |
| Parametro superiore al valore obiettivo | +1/ n° obiettivi individuati |

Puntualità

Indice I (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o quanto di rilevato più prossimo

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

L'indice unico a livello regionale è ottenuto pesando i vari indicatori sulla base delle vetturkm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per gli interurbani e 1 per i servizi ferroviari.

| | |
|--|--------|
| Sotto il valore di riferimento ($I < 91\%$) | -0,44% |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0% |
| Sopra il valore obiettivo ($I > 92\%$ e voto Customer Satisfaction $\geq 6,5$) | +0,88% |

| | |
|---|--------------|
| Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte) | 96,3% |
|---|--------------|

Risultato

| Parametro | Risultato | Effetto per adeguamento |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Indice I | 92,1% | 0% |
| Customer Satisfaction | 6,49* | |

* il valore è la media pesata di 6,59 in ambito urbano (peso vetturkm 0,25), 6,70 in ambito interurbano (peso vetturkm 0,75), 6,37 in ambito ferroviario (peso vetturkm 1).

Regolarità

L'indice è unico per tutti i servizi: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturkm.

| | |
|--|--------|
| Sotto il valore di riferimento ($>1,1\%$) | -0,44% |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0% |
| Sopra il valore obiettivo ($<1\%$ e voto Customer Satisfaction $\geq 6,5$) | +0,88% |

| | |
|---|--------------|
| Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte) | 96,8% |
|---|--------------|

Risultato

| Parametro | Risultato | Effetto |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Indice | 1,25 | -0,44% |
| Customer Satisfaction | 6,49 | |

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

Pulizia

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

| | |
|--|--------|
| Sotto il valore di riferimento (<5,5) | -0,44% |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo (>=6) | +0,88% |

Risultato

| Parametro | Risultato | Effetto |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Customer Satisfaction | 6,10 | +0,88% |

Comfort dei mezzi

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

| | |
|--|--------|
| Sotto il valore di riferimento (Customer Satisfaction < 6) | -0,44% |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo (Customer Satisfaction > =6,5) | +0,88% |

Risultato

| Parametro | Risultato | Effetto |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Customer Satisfaction | 6,41 | 0% |

Integrazione tariffaria

L'indice è dato dall'introduzione di IVOP come definita dall d.g.r. 2743/11: il titolo è considerato "introdotto" nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano almeno la vendita attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia dal 1° gennaio 2012 e che nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido sia disponibile il titolo di viaggio in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) entro il 1° febbraio 2012, nonché prevedere che le aziende inviino all'ente competente una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione di cui al punto precedente, convenzione che potrà essere sottoscritta entro il 28 febbraio 2012.

Entro il 31 maggio 2012 Trenord dovrà fornire, per conto di tutte le aziende integrate, il dato del venduto dei titoli "lo viaggio ovunque in Provincia" venduti fino al 30 aprile 2012 disarticolati per azienda emittitrice, nonché relazione in merito alla rete di vendita messa a disposizione e campagna comunicativa attuata.

| | |
|---|--------|
| Sotto il valore di riferimento (Introdotto in meno di 6 province) | -0,44% |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo (Introdotto in tutte le province) | +0,88% |

Risultato

Trenord ha rispettato la scadenza del 1° gennaio per la messa in vendita del titolo.

Al 1° febbraio 2012 solo ATM e APAM hanno iniziato la vendita del titolo.

La convenzione non è stata sottoscritta entro il 28 febbraio 2012 (a tutt'oggi non è ancora pervenuta a RL).

| Parametro | Risultato | Effetto |
|-----------|-------------|-----------------|
| IVOP | 1 provincia | - 0,44 % |

Età media mezzi

L'indice è dato dall'età media di autobus e treni.

| | |
|--|--------|
| Sotto il valore di riferimento (Treni > 22,3 anni e autobus > 7,5 anni) | -0,44% |
| Tra il valore di riferimento e l'obiettivo | 0 |
| Sopra il valore obiettivo (Treni < 22 anni e autobus < 7 anni e voto CS>=6,5) | +0,88% |

| | |
|---|--------------|
| Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte) | 95,4% |
|---|--------------|

Risultato

| Parametro | Risultato | Effetto |
|-----------------------|--|-----------|
| Età media mezzi | <i>Autobus = 8,1 anni</i> <i>Treni = 21,46 anni</i> | 0% |
| Customer satisfaction | <i>6,41</i> | |

| Adeguamento 2012 | |
|--|--------------|
| Quota base 1/2 α (5,28%) | 2,64% |
| Puntualità | 0,00% |
| Regolarità | -0,44% |
| Pulizia | +0,88% |
| Comfort mezzi | 0,00% |
| Integrazione tariffaria IVOP | -0,44 % |
| Età media dei mezzi | 0,00% |
| Risultato indicatori qualità | 0,00% |
| TOTALE ADEGUAMENTO TARIFFE 2012 | 2,64% |

**TARIFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE.
IMPORTI IN EURO.**

- **Tabella 1: Tariffe Uniche regionali di Riferimento - TUR**
- **Tabella 2: Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali - TUR**
- **Tabella 3: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone**
- **Tabella 4: Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea**
- **Tabella 5: Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali**

| Tabella 1. Tariffe Uniche regionali di Riferimento (TUR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Classi km | Corsa semplice | | Multicorsa 10 viaggi | | Abbonamenti settimanali 7 gg a vista | | | | Abbonamenti mensile a vista | | | | Abbonamenti annuali a vista | | | |
| | Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea | | Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea | | Servizi automobilistici di linea | | Servizi ferroviari di II classe | | Servizi automobilistici di linea | | Servizi ferroviari di II classe | | Servizi automobilistici di linea | | Servizi ferroviari di II classe | |
| | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario |
| 0 - 5 | 1,318 | 1,30 | 12,122 | 12,10 | 9,124 | 9,10 | 7,134 | 7,10 | 31,934 | 32,00 | 24,968 | 25,00 | 306,571 | 306,50 | 239,696 | 239,50 |
| 5,1 - 10 | 1,697 | 1,70 | 15,609 | 15,60 | 11,701 | 11,70 | 9,115 | 9,10 | 40,953 | 41,00 | 31,901 | 32,00 | 393,151 | 393,00 | 306,251 | 306,50 |
| 10,1 - 15 | 2,076 | 2,10 | 19,097 | 19,10 | 14,080 | 14,10 | 11,064 | 11,10 | 49,281 | 49,50 | 38,722 | 38,50 | 473,098 | 473,00 | 371,734 | 371,50 |
| 15,1 - 20 | 2,383 | 2,40 | 21,920 | 21,90 | 16,364 | 16,40 | 12,699 | 12,70 | 57,273 | 57,50 | 44,446 | 44,50 | 549,822 | 550,00 | 426,686 | 426,50 |
| 20,1 - 25 | 2,744 | 2,75 | 25,241 | 25,25 | 18,766 | 18,80 | 14,546 | 14,50 | 65,679 | 65,50 | 50,911 | 51,00 | 630,523 | 630,50 | 488,749 | 488,50 |
| 25,1 - 30 | 3,145 | 3,15 | 28,938 | 28,95 | 20,981 | 21,00 | 16,147 | 16,10 | 73,433 | 73,50 | 56,516 | 56,50 | 704,957 | 705,00 | 542,551 | 542,50 |
| 30,1 - 35 | 3,466 | 3,45 | 31,883 | 31,90 | 22,920 | 22,90 | 17,791 | 17,80 | 80,221 | 80,00 | 62,268 | 62,50 | 770,121 | 770,00 | 597,769 | 598,00 |
| 35,1 - 40 | 3,827 | 3,85 | 35,204 | 35,20 | 24,983 | 25,00 | 19,215 | 19,20 | 87,442 | 87,50 | 67,251 | 67,50 | 839,441 | 839,50 | 645,609 | 645,50 |
| 40,1 - 50 | 4,549 | 4,55 | 41,846 | 41,85 | 28,283 | 28,30 | 21,819 | 21,80 | 98,991 | 99,00 | 76,367 | 76,50 | 950,310 | 950,50 | 733,124 | 733,00 |
| 50,1 - 60 | 5,271 | 5,25 | 48,489 | 48,50 | 31,283 | 31,30 | 24,100 | 24,10 | 109,490 | 109,50 | 84,349 | 84,50 | 1.051,100 | 1.051,00 | 809,751 | 810,00 |
| 60,1 - 70 | 5,802 | 5,80 | 53,374 | 53,35 | 32,959 | 33,00 | 25,551 | 25,60 | 115,356 | 115,50 | 89,430 | 89,50 | 1.107,419 | 1.107,50 | 858,528 | 858,50 |
| 70,1 - 80 | 6,431 | 6,45 | 59,162 | 59,15 | 34,352 | 34,40 | 26,699 | 26,70 | 120,231 | 120,00 | 93,445 | 93,50 | 1.154,217 | 1.154,00 | 897,070 | 897,00 |
| 80,1 - 90 | 6,990 | 7,00 | 64,306 | 64,30 | 35,561 | 35,60 | 27,451 | 27,50 | 124,463 | 124,50 | 96,080 | 96,00 | 1.194,842 | 1.195,00 | 922,369 | 922,50 |
| 90,1 - 100 | 7,549 | 7,55 | 69,451 | 69,45 | 36,272 | 36,30 | 28,165 | 28,20 | 126,952 | 127,00 | 98,578 | 98,50 | 1.218,739 | 1.218,50 | 946,351 | 946,50 |
| 100,1-120 | 8,737 | 8,75 | 80,383 | 80,40 | 37,907 | 37,90 | 29,412 | 29,40 | 132,674 | 132,50 | 102,943 | 103,00 | 1.273,668 | 1.273,50 | 988,253 | 988,50 |
| 120,1-140 | 9,856 | 9,85 | 90,672 | 90,65 | 39,555 | 39,60 | 30,689 | 30,70 | 138,444 | 138,50 | 107,411 | 107,50 | 1.329,063 | 1.329,00 | 1.031,143 | 1.031,00 |
| 140,1-160 | 11,044 | 11,05 | 101,604 | 101,60 | 41,172 | 41,20 | 32,220 | 32,20 | 144,102 | 144,00 | 112,771 | 113,00 | 1.383,375 | 1.383,50 | 1.082,598 | 1.082,50 |
| 160,1-180 | 12,162 | 12,15 | 111,893 | 111,90 | 42,626 | 42,60 | 33,436 | 33,40 | 149,189 | 149,00 | 117,026 | 117,00 | 1.432,217 | 1.432,00 | 1.123,446 | 1.123,50 |
| 180,1-200 | 13,351 | 13,35 | 122,825 | 122,85 | 44,337 | 44,30 | 34,830 | 34,80 | 155,181 | 155,00 | 121,905 | 122,00 | 1.489,736 | 1.489,50 | 1.170,289 | 1.170,50 |
| 200,1-220 | 14,469 | 14,45 | 133,114 | 133,10 | 45,802 | 45,80 | 36,124 | 36,10 | 160,308 | 160,50 | 126,435 | 126,50 | 1.538,957 | 1.539,00 | 1.213,772 | 1.214,00 |
| 220,1-240 | 15,657 | 15,65 | 144,046 | 144,05 | 47,351 | 47,40 | 37,378 | 37,40 | 165,729 | 165,50 | 130,823 | 131,00 | 1.590,999 | 1.591,00 | 1.255,898 | 1.256,00 |
| 240,1-260 | 16,776 | 16,80 | 154,335 | 154,35 | 49,074 | 49,10 | 38,824 | 38,80 | 171,759 | 172,00 | 135,885 | 136,00 | 1.648,882 | 1.649,00 | 1.304,493 | 1.304,50 |
| 260,1-280 | 17,964 | 17,95 | 165,268 | 165,25 | 50,671 | 50,70 | 40,214 | 40,20 | 177,350 | 177,50 | 140,748 | 140,50 | 1.702,557 | 1.702,50 | 1.351,179 | 1.351,00 |
| 280,1-300 | 19,152 | 19,15 | 176,200 | 176,20 | 52,237 | 52,20 | 41,638 | 41,60 | 182,829 | 183,00 | 145,733 | 145,50 | 1.755,157 | 1.755,00 | 1.399,036 | 1.399,00 |
| 300,1-320 | 20,271 | 20,25 | 186,489 | 186,50 | 53,740 | 53,70 | 42,648 | 42,60 | 188,091 | 188,00 | 149,267 | 149,50 | 1.805,672 | 1.805,50 | 1.432,966 | 1.433,00 |
| 320,1-340 | 21,459 | 21,45 | 197,421 | 197,40 | 55,314 | 55,30 | 44,124 | 44,10 | 193,598 | 193,50 | 154,436 | 154,50 | 1.858,537 | 1.858,50 | 1.482,583 | 1.482,50 |
| 340,1-360 | 22,577 | 22,60 | 207,710 | 207,70 | 56,856 | 56,90 | 45,537 | 45,50 | 198,997 | 199,00 | 159,381 | 159,50 | 1.910,373 | 1.910,50 | 1.530,059 | 1.530,00 |

Negli eventuali casi di necessità, le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di € 1,10;
- la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 5,00;
- la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;
- la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;
- la tariffa dei multicorsi si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;

Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali

Tariffe Uniche di Riferimento (TUR)

| Classi chilo metriche | Biglietto ordinario | | Multicorsa | | Abbonamento settimanale 7 gg a vista | | Abbonamento mensile a vista | | Abbonamento annuale a vista | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario |
| 0 - 5 | 1,976 | 2,00 | 18,183 | 18,20 | 10,701 | 10,70 | 37,453 | 37,50 | 359,544 | 359,50 |
| 5,1 - 10 | 2,545 | 2,55 | 23,414 | 23,40 | 13,672 | 13,70 | 47,852 | 48,00 | 459,376 | 459,50 |
| 10,1 - 15 | 3,114 | 3,10 | 28,645 | 28,65 | 16,595 | 16,60 | 58,083 | 58,00 | 557,601 | 557,50 |
| 15,1 - 20 | 3,574 | 3,55 | 32,879 | 32,90 | 19,048 | 19,00 | 66,670 | 66,50 | 640,029 | 640,00 |
| 20,1 - 25 | 4,115 | 4,10 | 37,861 | 37,85 | 21,819 | 21,80 | 76,367 | 76,50 | 733,124 | 733,00 |
| 25,1 - 30 | 4,718 | 4,70 | 43,407 | 43,40 | 24,221 | 24,20 | 84,774 | 85,00 | 813,826 | 814,00 |
| 30,1 - 35 | 5,198 | 5,20 | 47,825 | 47,80 | 26,686 | 26,70 | 93,401 | 93,50 | 896,653 | 896,50 |
| 35,1 - 40 | 5,740 | 5,75 | 52,806 | 52,80 | 28,822 | 28,80 | 100,876 | 101,00 | 968,414 | 968,50 |
| 40,1 - 50 | 6,823 | 6,80 | 62,770 | 62,75 | 32,729 | 32,70 | 114,551 | 114,50 | 1.099,686 | 1.099,50 |
| 50,1 - 60 | 7,906 | 7,90 | 72,733 | 72,75 | 36,150 | 36,10 | 126,524 | 126,50 | 1.214,626 | 1.214,50 |
| 60,1 - 70 | 8,702 | 8,70 | 80,061 | 80,05 | 38,327 | 38,30 | 134,145 | 134,00 | 1.287,792 | 1.288,00 |
| 70,1 - 80 | 9,646 | 9,65 | 88,743 | 88,75 | 40,048 | 40,00 | 140,167 | 140,00 | 1.345,605 | 1.345,50 |
| 80,1 - 90 | 10,485 | 10,50 | 96,460 | 96,45 | 41,177 | 41,20 | 144,120 | 144,00 | 1.383,554 | 1.383,50 |
| 90,1 - 100 | 11,324 | 11,30 | 104,176 | 104,20 | 42,248 | 42,20 | 147,867 | 148,00 | 1.419,526 | 1.419,50 |
| 100,1-120 | 13,106 | 13,10 | 120,575 | 120,55 | 44,118 | 44,10 | 154,414 | 154,50 | 1.482,379 | 1.482,50 |
| 120,1-140 | 14,783 | 14,80 | 136,008 | 136,00 | 46,033 | 46,00 | 161,116 | 161,00 | 1.546,714 | 1.546,50 |
| 140,1-160 | 16,566 | 16,55 | 152,406 | 152,40 | 48,330 | 48,30 | 169,156 | 169,00 | 1.623,897 | 1.624,00 |
| 160,1-180 | 18,243 | 18,25 | 167,840 | 167,85 | 50,154 | 50,20 | 175,538 | 175,50 | 1.685,168 | 1.685,00 |
| 180,1-200 | 20,026 | 20,05 | 184,238 | 184,25 | 52,245 | 52,20 | 182,858 | 183,00 | 1.755,433 | 1.755,50 |
| 200,1-220 | 21,703 | 21,70 | 199,671 | 199,65 | 54,186 | 54,20 | 189,652 | 189,50 | 1.820,658 | 1.820,50 |
| 220,1-240 | 23,486 | 23,50 | 216,070 | 216,05 | 56,067 | 56,10 | 196,234 | 196,00 | 1.883,847 | 1.884,00 |
| 240,1-260 | 25,163 | 25,15 | 231,503 | 231,50 | 58,236 | 58,20 | 203,827 | 204,00 | 1.956,740 | 1.956,50 |
| 260,1-280 | 26,946 | 26,95 | 247,901 | 247,90 | 60,320 | 60,30 | 211,122 | 211,00 | 2.026,768 | 2.027,00 |
| 280,1-300 | 28,728 | 28,75 | 264,299 | 264,30 | 62,457 | 62,50 | 218,599 | 218,50 | 2.098,554 | 2.098,50 |
| 300,1-320 | 30,406 | 30,40 | 279,733 | 279,75 | 63,972 | 64,00 | 223,901 | 224,00 | 2.149,449 | 2.149,50 |
| 320,1-340 | 32,188 | 32,20 | 296,131 | 296,15 | 66,187 | 66,20 | 231,654 | 231,50 | 2.223,875 | 2.224,00 |
| 340,1-360 | 33,866 | 33,85 | 311,565 | 311,55 | 68,306 | 68,30 | 239,072 | 239,00 | 2.295,088 | 2.295,00 |

Negli eventuali casi di necessità, le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di € 1,75;
- la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 7,00;
- la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;
- la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;
- la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;

Tabella 3 : Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone

| Zone | Tariffa Minima | | Tariffa Massima | |
|------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario |
| 1 | 1,271 | 1,25 | 1,553 | 1,55 |
| 2 | 1,699 | 1,70 | 2,076 | 2,10 |
| 3 | 2,126 | 2,15 | 2,599 | 2,60 |
| 4 | 2,554 | 2,55 | 3,122 | 3,10 |
| 5 | 2,982 | 3,00 | 3,644 | 3,65 |
| 6 | 3,410 | 3,40 | 4,167 | 4,15 |
| 7 | 3,837 | 3,85 | 4,690 | 4,70 |
| 8 | 4,265 | 4,25 | 5,213 | 5,20 |
| 9 | 4,693 | 4,70 | 5,736 | 5,75 |
| 10 | 5,121 | 5,10 | 6,259 | 6,25 |
| 11 | 5,549 | 5,55 | 6,782 | 6,80 |
| 12 | 5,976 | 6,00 | 7,304 | 7,30 |
| 13 | 6,404 | 6,40 | 7,827 | 7,85 |
| 14 | 6,832 | 6,85 | 8,350 | 8,35 |
| 15 | 7,260 | 7,25 | 8,873 | 8,85 |
| 16 | 7,687 | 7,70 | 9,396 | 9,40 |
| 17 | 8,115 | 8,10 | 9,919 | 9,90 |
| 18 | 8,543 | 8,55 | 10,441 | 10,45 |
| 19 | 8,971 | 8,95 | 10,964 | 10,95 |
| 20 | 9,399 | 9,40 | 11,487 | 11,50 |

**Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea
Tariffe Uniche di Riferimento (TUR)**

| NORMALI (1) | | | | | | | PREFERENZIALI (3) | |
|-------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| TRATTE | Corsa semplice | | Andata/ritorno | | Semplice-ridotto (2) | | Corsa semplice | |
| | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario |
| 1 | 2,18 | 2,20 | 3,59 | 3,60 | 1,54 | 1,55 | 1,15 | 1,15 |
| 2 | 3,08 | 3,10 | 5,25 | 5,25 | 2,18 | 2,20 | 1,41 | 1,40 |
| 3 | 4,87 | 4,85 | 8,33 | 8,35 | 3,46 | 3,45 | 2,05 | 2,05 |
| 4 | 6,66 | 6,65 | 11,41 | 11,40 | 4,74 | 4,75 | 2,69 | 2,70 |

ABBONAMENTI A VISTA

| TRATTE | 5 giorni | | 6 giorni | | mensile | | Giornaliero (4) | |
|--------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario |
| 1 | 6,97 | 7,00 | 7,60 | 7,60 | 29,13 | 29,00 | 13,30 | 13,30 |
| 2 | 8,23 | 8,20 | 8,90 | 8,90 | 34,19 | 34,00 | | |
| 3 | 12,03 | 12,00 | 13,90 | 13,90 | 50,66 | 50,50 | | |
| 4 | 15,83 | 15,80 | 19,00 | 19,00 | 67,12 | 67,00 | | |

**TRATTE CON ORIGINE SULZANO E SALE MARASINO E DESTINAZIONE MONTE ISOLA O VICEVERSA,
TRATTE INTERNE A MONTISOLA
SOLO PER RESIDENTI MONTE ISOLA E POSSESSORI CARTA MONTE ISOLA**

| TRATTE | Tessera 10 corse (5) (6) | | Mensile 2 corse gg. | | Annuale residenti Monte Isola (9) | | Annuale con Carta Monte Isola (9) | |
|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario |
| 1 | 4,81 | 4,80 | 17,73 | 17,50 | 139,31 | 139,50 | 234,29 | 234,50 |

SERVIZI SPECIALI

| TRATTE | Bagagli e piccoli animali | | Cicli, motocicli, grandi bagagli e altri animali accompagnati (6) | | Merci | | Carta Monte Isola (8) | |
|-------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario | Valore teorico | Livello tariffario |
| OGNI 2 | 1,28 | 1,30 | 2,56 | 2,55 | | (7) | 38,44 | 38,00 |
| Giornaliero | | | 5,99 | 6,00 | | | | |

Il regolamento del servizio è fissato dal vettore sulla base delle presenti tabelle e degli usi nautici presenti sugli altri laghi lombardi. In particolare valgono le successive note.

- (1) Le tariffe normali della tabella si riferiscono ai servizi minimi. Il vettore può aumentare il prezzo in caso di servizi speciali e turistici.
- (2) Le tariffe ridotte si applicano alle comitive con almeno 20 componenti e ai ragazzi inferiori ai 12 anni. Il biglietto di andata e ritorno costa il doppio.
- (3) Le tariffe preferenziali di corsa semplice sono solo per i residenti di Monte Isola.
- (4) Il biglietto giornaliero a vista vale il giorno di emissione su tutte le corse di linea e per qualsiasi numero di tratte.
- (5) La tessera 10 corse è utilizzabile solo dai residenti di Monte Isola e turisti con carta Monte Isola per trasporto passeggeri, bagagli, cicli, motocicli, piccoli animali. La tessera va obliterata una volta per ogni passeggero e per ogni altro elemento accompagnato.
- (6) I servizi riguardanti bagagli, cicli, motocicli e animali sono regolati dal vettore sulla base delle condizioni tecniche delle unità di navigazione in servizio. Le tariffe della presente tabella sono semplicemente indicative, il vettore sulla base anche degli usi nautici presenti sui laghi lombardi può integrare e specificare la presente tabella.
- (7) Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite dalla direzione d'esercizio sulla base del trasporto realmente effettuato, degli usi nautici presenti sui laghi lombardi e dei criteri presenti nelle presenti tabelle.
- (8) La Carta Monte Isola è rilasciata dal Comune di Monte Isola ed è valida un anno. Il documento ha validità con riferimento all'anno solare. La Carta, oltre ai servizi turistici previsti dal Comune, dà diritto alle riduzioni sui servizi di navigazione sopra specificati.
- (9) I noleggi di motonavi per comitive e servizi speciali sono autorizzati solo se non incidono sul servizio regolare di linea.

Tabella 5. Tariffe dei titoli integrati regionali "lo viaggio"

| lo viaggio Ovunque in Lombardia | | lo viaggio Ovunque in Provincia | |
|--|--|--|-------|
| Giornaliero | 15,00 | Bergamo | 80,00 |
| Bigiornaliero | 25,00 | Brescia | 80,00 |
| Trigiornaliero | 30,00 | Como | 70,00 |
| Settimanale | 40,00 | Cremona | 75,00 |
| Mensile | 99,00 | Mantova | 75,00 |
| Trimestrale | 285,00 | Milano e Monza | 80,00 |
| Annuale | 999,00 | Pavia | 75,00 |
| | | Sondrio | 70,00 |
| | | Varese | 70,00 |
| lo viaggio Treno-città | | | |
| Da deliberare da parte dei Comuni Capoluogo. La tariffa è ottenuta sommando due componenti: la tariffa TUR mensile dei servizi ferroviari di I e II classe, la seconda è relativa all'abbonamento mensile a vista urbano con sconto del 30% | | | |
| lo viaggio in famiglia | | | |
| Spostamenti occasionali | Un adulto in possesso di un titolo di viaggio valido trasporta gratuitamente 1 o più ragazzi fino a 14 anni legati da un vincolo di parentela | | |
| Abbonamenti | Da deliberare da parte degli Enti competenti sulla base delle seguenti regole: Sconti sugli abbonamenti mensili ed annuali dei figli fino a 18 anni: - sconto del 20% per il 2° figlio - gratuità dal 3° figlio in avanti | | |

INDICATORI E OBIETTIVI PER L'ADEGUAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2013**Adeguamento ordinario 2013**

La verifica sarà effettuata, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento regionale n° 5/2002, a livello regionale da Regione Lombardia sulla base dei dati di monitoraggio forniti dagli Enti competenti.

Indicatori di riferimento per l'adeguamento ordinario per l'anno 2013.

1) Puntualità

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

L'indice unico a livello regionale è ottenuto pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per i servizi interurbani, 1 per i servizi ferroviari.

a. Periodo di rilevamento: 2012

b. Valore di riferimento: 92,1%.

c. Valore obiettivo: 92,5% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,75,

d. Note:

- 95% calcolato su tutte le vetturekm 2012;
- esclusione delle cause di forza maggiore così come previste dai rispettivi contratti;
- L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore 2012 si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni devono essere verificate

2) Regolarità

L'indice è unico per tutti i servizi: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

a. Periodo di rilevamento: 2012

b. Valore di riferimento: 1,25%.

c. Valore obiettivo: 1,00% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,75,

d. Note:

- 95% calcolato su tutte le vetturekm 2012;
- esclusione delle cause di forza maggiore previste dai rispettivi contratti o, in caso di mancanza, quelle soppresse a causa di sciopero.
- L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore 2012 si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni devono essere verificate

3) Pulizia

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2012/1° semestre 2013.

b. Valore di riferimento: voto pari a 6,10 per la customer regionale,

c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 6,50 per la customer regionale,

d. Note:

L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)

4) Frequenza

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2012/1° semestre 2013.

b. Valore di riferimento: voto pari a 6,75 per la customer regionale,

c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,00 per la customer regionale.

d. Note:

L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)

5) Velocità commerciale (durata dello spostamento)

L'indice è unico per tutti i servizi e pesato sulla base delle vetturekm.

a. Periodo di rilevamento: 2012

b. Valore di riferimento:

Servizi urbani e di area urbana 15,91 km/h

Servizi interurbani 29,97 km/h

Servizi ferroviari 49,5 km/h

c. Valore obiettivo:

Servizi urbani e di area urbana 16,50 km/h

Servizi interurbani 30,25 km/h

Servizi ferroviari 50,5 Km/h

e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,75.

d. Note:

- 95% calcolato su tutte le vetturekm prodotte nel 2012 (per i servizi ferroviari si escludono le corse svolte con modalità automobilistica); laddove per una modalità non si raggiunga la soglia, per quella tipologia l'indicatore si considererà sotto la soglia di riferimento
- Per l'applicazione della decurtazione, il valore di riferimento si considera sostanzialmente invariato se per almeno due tipologie di trasporto su 3 il valore 2012 è pari o superiore al valore di riferimento
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 4 le condizioni devono essere verificate

6) Età media mezzi/qualità del mezzo di trasporto)

- a. Periodo di rilevamento: 31 dicembre 2012
- b. Valore di riferimento:
- | | |
|---------------------|------------|
| rotabili ferroviari | 21,46 anni |
| autobus | 7,5 anni |
- c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 6,75 per la customer regionale.
- | | |
|---------------------|---------|
| rotabili ferroviari | 21 anni |
| autobus | 7 anni |
- d. Note:
- i dati devono fare riferimento al parco mezzi dei bacini che producono almeno il 95% del totale vetturekm prodotte nel 2012.
 - Per l'applicazione della decurtazione, il valore di riferimento si considera sostanzialmente invariato se per almeno una tipologia di rotabile il valore 2012 è pari o superiore al valore di riferimento
 - Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3 le condizioni devono essere verificate

Nel solo caso in cui al 30 giugno 2013 non siano disponibili i dati relativi alla customer satisfaction regionale, i valori obiettivo presi a riferimento risultano i seguenti:

Puntualità: 93,00%

Regolarità: 0,75%

Pulizia: 6,75 e un indice di soddisfatti pari al 65% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 6 e un indice di soddisfatti pari al 50%);

Frequenza: 7,25 e un indice di soddisfatti pari al 70% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 6,5 e un indice di soddisfatti pari al 60%);

Velocità commerciale si confermano i valori ad esclusione dell'obiettivo sulla customer satisfaction.

Età media mezzi: si confermano i valori ad esclusione dell'obiettivo sulla customer satisfaction.

Per le customer satisfaction aziendali il valore di riferimento del 95% è riferito alle vetturekm soggette a contratto di servizio (computando però anche i voti di quelle non oggetto di contratto di servizio che venissero forniti).

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3942
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.p.c.m. 16 luglio 2009):
approvazione delle proposte da inviare al Ministero delle
Infrastrutture a seguito del riparto di risorse disposto con
decreto ministeriale del 19 dicembre 2011

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 11 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che prevede l'elaborazione di un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il d.p.c.m. 16 luglio 2009 con cui è stato approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa e in base al quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, promuove con le regioni ed i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma, coerenti con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio, con riferimento alle linee di intervento da b) ad e) individuate dal comma 1 dell'articolo 1;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 8 marzo 2010 (pubblicato sulla G.U. 6 maggio 2010 n. 104) con il quale è stato ripartito tra le Regioni il fondo nazionale disponibile per le linee di intervento da b) ad e) ed assegnata a Regione Lombardia la somma complessiva di € 54.820.949,77;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/439 del 5 agosto 2010 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per consentire ai soggetti pubblici e privati di segnalare iniziative, misure e progetti per l'attuazione in Lombardia del Piano nazionale di edilizia abitativa ai fini della elaborazione della proposta di programma da presentare al Ministero;
- la d.g.r. n. IX/760 del 10 novembre 2010 con la quale è stato approvato l'elenco delle proposte per la partecipazione al piano nazionale di edilizia abitativa da inviare al Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- la d.g.r. n. IX/922 del 1 dicembre 2010 con cui è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi, individuati nell'allegato A) della stessa deliberazione;

Considerato che:

- a seguito del parere favorevole reso dal CIPE e dalla Conferenza unificata Stato Regioni, in data 19 ottobre 2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato A) della d.g.r. n. IX/922 del 1 dicembre 2010;
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 8 febbraio 2012, sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ulteriori risorse pari a € 116.228.083,84 da destinare agli Accordi di Programma di cui all'art. 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa e che a Regione Lombardia sono state assegnati € 16.861.556,81;
- con circolare attuativa del 17 aprile 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ravvisato l'opportunità che le Regioni, al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione dei nuovi accordi, provvedano allo scorrimento delle graduatorie delle proposte già presentate ovvero alla riapertura dei termini previsti dai bandi regionali già emanati per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa;
- con d.g.r. n. IX/3511 del 23 maggio 2012 è stata approvata la proposta di rimodulazione al Ministero degli interventi previsti nell'accordo di programma sottoscritto il 19 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.p.c.m. 6 luglio 2009 come modificato dall'art. 58 del d.l. n. 1/2012;
- con lo stesso provvedimento sono stati riaperti i termini dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con la d.g.r. n. IX/439 del 5 agosto 2010, sia per quanto riguarda la somma di € 16.861.556,81 assegnata con il citato d.m. del 19 dicembre 2011, sia per quanto riguarda la somma di € 4.560.000,00 resasi disponibile a seguito di rinunce da parte di alcuni operatori in precedenza individuati con d.g.r. n. IX/760 del 10 novembre 2010;
- con nota in data 25 luglio 2012 (prot. n. U1.2012.0006008) il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato di ritenere so-

stanzialmente condivisibile quanto prospettato con il provvedimento sopra citato;

- a seguito dell'intervenuta sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi previsti dall'Accordo di Programma è stato possibile accertare un minor utilizzo di € 101.910,98, per cui la somma complessivamente disponibile per l'individuazione di nuove proposte ammonta a € 21.523.467,79;

Atteso che:

- alla data del 6 luglio sono pervenute 44 proposte e che alla selezione degli interventi da proporre al Ministero nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa si è provveduto sulla base dei criteri di carattere generale riportati dall'art. 9 del d.p.c.m. sopra citato, nonché tenendo conto dell'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione delle risorse sul territorio in base all'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, oltre che dell'invito del CIPE, espresso nella seduta dell'11 luglio 2012, a ricorrere maggiormente al recupero/ristrutturazione rispetto alla costruzione di nuovi alloggi;
- non sono pervenute proposte dalle province di Bergamo, Lecco, Monza e Brianza e Sondrio;
- le risorse disponibili consentono di finanziare solo una parte dei progetti pervenuti e che pertanto viene formulata ai fini della sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011 una proposta che individua, sulla base dei criteri suddetti, gli interventi prioritari;
- l'elenco degli interventi considerati prioritari e quello delle proposte presentate sono riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 58 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha modificato l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al d.p.c.m. 16 luglio 2009, in base al quale eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto pertanto di proporre al Ministero, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.p.c.m. 6 luglio 2009 come modificato dall'art. 58 del d.l. n. 1/2012, di inserire in un atto aggiuntivo all'Accordo di Programma sottoscritto il 19 ottobre 2011 gli interventi individuati come prioritari riportati nell'allegato A) al presente provvedimento;

Vista inoltre la d.g.r. n. IX/1036 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto «Approvazione Agenda di governo 2011-2015 per la semplificazione e la modernizzazione del sistema Lombardia - Lombardia Semplice: azzerrare la burocrazia, migliorare le istituzioni»;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'elenco degli interventi considerati prioritari e quello delle proposte presentate, quale allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture l'elenco di cui al punto 1., proponendo di inserire gli interventi prioritari nell'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma sottoscritto il 19 ottobre 2011, previa approvazione di tale atto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.p.c.m. 6 luglio 2009 come modificato dall'art. 58 del d.l. n. 1/2012;
3. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURL e sul sito www.casa.regione.lombardia.it.

Il segretario: Marco Pilloni

Sezione I Interventi prioritari
Sezione II Proposte presentate

Sezione I Interventi Prioritari

| Protocollo | Prov | Comune sede dell'intervento | Soggetto Proponente | Localizzazione intervento | importo cofinanziamento proposto |
|------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| U1.2012.0005045 | | Lonato | Aler Brescia | Parco 1 via dei Colli | € 3.528.835,44 |
| U1.2012.0005045 | | Brescia | Aler Brescia | Pdz. A/21 Sanpolino comparto 18 - via Malga Bala | € 859.457,00 |
| | BS | | | | € 4.388.292,44 |
| U1.2012.0005065 | | Mariano Comense | Cogliate 2000 srl | via Brenna | € 514.000,00 |
| | CO | | | | € 514.000,00 |
| U1.2012.0005018 | | Cremona | Aler Cremona | Borgo Loreto, alloggi sparsi in vari edifici | € 600.000,00 |
| | CR | | | | € 600.000,00 |
| U1.2012.0005068 | | Lodi | Aler Lodi | vie varie | € 517.425,00 |
| | LO | | | | € 517.425,00 |
| U1.2012.0005007 | | Canegrate | Coop edilizia ACLI "Papa Giovanni" | via Varese,10 | € 189.380,00 |
| U1.2012.0005072 | | Rho | ALER Milano | fraz Lucernate via Montale, via Calvino | € 713.325,00 |
| U1.2012.0005071 | | Milano | ALER Milano | vie varie | € 10.168.626,00 |
| | MI | | | | € 11.071.331,00 |
| U1.2012.0005129 | | Ostiglia, Roncoferraro Suzzara e altri | ALER Mantova | vie varie | € 1.056.000,00 |
| | MN | | | | € 1.056.000,00 |
| U1.2012.0004932 | | Pavia | ALER PV | vie varie | € 1.343.895,35 |
| | PV | | | | € 1.343.895,35 |
| U1.2012.0005020 | | Busto Arsizio | Comune con ALER | via Mazzini, 21 | € 738.256,00 |
| U1.2012.0005083 | | Olgiate Olona | ALER VA | via XXIV Maggio | € 1.294.268,00 |
| | VA | | | | € 2.032.524,00 |
| TOTALE PROVINCE | | | | | € 21.523.467,79 |

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

Sezione II Proposte presentate

N.B. l'inserimento nell'elenco non è di per sé da ritenersi condizione sufficiente per considerare la proposta ammissibile, potendo essere necessaria ulteriore attività istruttoria.

| Protocollo | Prov | Comune sede dell'intervento | Soggetto Proponente | Localizzazione intervento | Importo opere | importo cofinanziamento richiesto |
|-----------------|-----------|--|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| U1.2012.0005027 | | Gardone Val Trompia | Comune di Gardone Val Trompia | via Zanardelli, 123 | € 1.510.808,00 | € 1.153.026,32 |
| U1.2012.0005045 | | Lonato del Garda | Aler Brescia | parco 1 via dei Colli | € 5.130.730,00 | € 3.528.835,44 |
| U1.2012.0005045 | | Sarezzo | Aler Brescia | via Pertini | € 1.999.038,46 | € 1.574.792,16 |
| U1.2012.0005045 | | Calcinato | Aler Brescia | Pdz. Via Borgo di mattina - via Foscolo | € 1.982.997,99 | € 1.586.398,39 |
| U1.2012.0005045 | | Brescia | Aler Brescia | Pdz. A/21 Sanpolino comparto 18 - via Malga Bala | € 1.074.321,50 | € 859.457,20 |
| U1.2012.0005045 | | Desenzano del Garda | Aler Brescia | IV PEEP comparto cremasca | € 3.368.491,60 | € 2.694.793,28 |
| U1.2012.0005045 | | Bedizzole | Aler Brescia | Loc. Cogozzo - via Marzabotto | € 1.084.156,30 | € 867.325,04 |
| U1.2012.0005045 | | Coccaglio | Aler Brescia | Ambito di trasformazione, 5 zona via A. B. Michelangeli | € 1.426.975,34 | € 989.222,80 |
| | BS | | | | € 17.577.519,19 | € 13.253.850,63 |
| U1.2012.0005065 | | Mariano Comense | Cogliate 2000 s.r.l. | L. Brenna | € 2.574.085,40 | € 514.817,08 |
| U1.2012.0005062 | | Mariano Comense | Immobiliare Sepino | L. Brenna | € 2.574.085,40 | € 1.029.634,16 |
| U1.2012.0005052 | | Como | Società coop. edif. per gli operai | via Zezio, 57/F e 57/G | € 3.928.585,00 | € 1.571.432,00 |
| U1.2012.0005053 | | Como | Società coop. edif. per gli operai | via Perlasca, 5 | € 1.085.548,00 | € 159.106,28 |
| | CO | | | | € 10.162.303,80 | € 3.274.989,52 |
| U1.2012.0005018 | | Cremona | Aler Cremona | Borgo Loreto, alloggi sparsi in vari edifici | € 750.000,00 | € 600.000,00 |
| U1.2012.0005046 | | Cremona | Le Lucerne | Loc. Maristella | € 6.973.304,00 | € 3.486.652,00 |
| U1.2012.0005057 | | Cremona | GIAMBI immobiliare srl | Loc. cavatigozzi - via Stazione | € 22.252.882,72 | € 4.507.534,29 |
| | CR | | | | € 29.976.186,72 | € 8.594.186,29 |
| U1.2012.0004998 | | Maleo | soc coop edil Vecchia Lodi 1^ | peep via Gandhi | € 3.107.000,00 | € 2.485.048,48 |
| U1.2012.0005060 | | Casalpusterlengo | Soc coop. Ediliza Acropoli | via Fleming, 26 | € 1.652.000,00 | € 587.095,00 |
| U1.2012.0005068 | | Lodi, Casalpusterlengo, Sant'Angelo Somaglia e altri | Aler Lodi | località varie | € 6.300.414,75 | € 5.040.870,60 |
| | LO | | | | € 11.059.414,75 | € 8.113.014,08 |
| U1.2012.0004999 | | Cinisello Balsamo | UNIABITA soc coop | via Matteotti, 1 | € 1.381.268,75 | € 544.675,39 |
| U1.2012.0005070 | | Cinisello Balsamo | ALER Milano | viale Friuli, 3 | € 9.766.162,24 | € 9.766.162,24 |
| U1.2012.0005072 | | Rho | ALER Milano | fraz Lucernate via Montale, via Calvino | € 4.801.714,45 | € 713.325,76 |
| U1.2012.0005071 | | Milano | ALER Milano | vie varie | € 12.710.782,72 | € 10.710.782,72 |
| U1.2012.0005007 | | Canegrate | Coop edilizia ACLI "Papa Giovanni" | via Varese, 10 | € 1.650.000,00 | € 189.381,94 |

| Protocollo | Prov | Comune sede dell'intervento | Soggetto Proponente | Localizzazione intervento | Importo opere | importo cofinanziamento richiesto |
|------------------------|-----------|--|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
| U1.2012.0005047 | | Cassano D'Adda | Coop. Edilizia Modoetiam sicurezza | via Milano | € 2.935.800,00 | € 853.354,36 |
| U1.2012.0005022 | | Legnano | I Navigli s.r.l. società unipers | via Bottini/dei Frassini | € 3.618.129,92 | € 1.133.889,77 |
| U1.2012.0005026 | | Parabiago | Est Ticino società coop | B. Cavalieri, 27 e 29 | € 3.500.000,00 | € 1.023.835,55 |
| U1.2012.0005056 | | Cormano | Comune di Cormano | Leonardo Da Vinci | € 9.239.976,00 | € 2.361.193,00 |
| U1.2012.0005040 | | Cinisello Balsamo | S.I.L. italia sr.l. - Comune di Cinisello | via Cornaggia, 18 e 20 | € 2.874.960,00 | € 891.500,13 |
| U1.2012.0005061 | | Legnano | Rialto costruz. | via Nazario Sauro e via delle Rose | € 6.331.258,00 | € 1.259.629,12 |
| U1.2012.0005054 | | Milano | Coop. Edificatr. Operaia "Filippo Corridoni" | via Scanini, 58 scale c - d | € 1.200.000,00 | € 1.000.000,00 |
| | MI | | | | € 60.010.052,08 | € 30.447.729,98 |
| U1.2012.0005129 | | Ostiglia, Roncoferraro Suzzara e altri | ALER Mantova | vie varie | € 1.666.000,00 | € 1.332.800,00 |
| U1.2012.0004930 | | Suzzara | ALER Mantova | via Leon Battista Alberti, 2 | € 1.358.488,70 | € 1.086.790,96 |
| U1.2012.0005067 | | Motteggiana | Case & Dintorni S.r.l. | via della Repubblica | € 2.558.268,00 | € 2.046.615,00 |
| U1.2012.0005066 | | Mantova | CEMI costruz. generali s.r.l. | Loc Lunetta - via Geminiano, Piemonte e Iuvara | € 6.852.000,00 | € 1.975.000,00 |
| | MN | | | | € 12.434.756,70 | € 6.441.205,96 |
| U1.2012.0004932 | | Pavia | ALER PV | vie varie | € 2.336.849,10 | € 2.321.849,00 |
| | PV | | | | € 2.336.849,10 | € 2.321.849,00 |
| U1.2012.0005020 | | Busto Arsizio | Comune con ALER | via Mazzini, 21 | € 922.821,00 | € 738.256,80 |
| U1.2012.0005041 | | Busto Arsizio | Immobiliare delle Viole s.r.l | loc. Sacconago - via Cherubini, 5 | € 1.889.183,00 | € 342.054,49 |
| U1.2012.0005085 | | Tradate | ALER VA | via Petrarca da n. 20 a n. 48 | € 4.968.000,00 | € 3.309.645,60 |
| U1.2012.0005083 | | Olgiate Olona | ALER VA | via XXIV Maggio | € 1.945.400,00 | € 1.294.267,92 |
| U1.2012.0005087 | | Tradate | ALER VA | via Broggi (LOTTO 2) | € 3.402.000,00 | € 2.339.837,04 |
| | VA | | | | € 13.127.404,00 | € 8.024.061,85 |
| TOTALE PROVINCE | | | | | € 156.684.486,34 | € 80.470.887,31 |

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

**D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3944
 Modalità di assegnazione dei contributi alle Province per
 l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di protezione
 civile e relativo riparto dei fondi per l'anno 2012**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12;
- la legge n. 266/1991 «Legge quadro sul Volontariato» ed in particolare l'art. 6 relativo all'istituzione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- la legge n. 225/1992 «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile» ed in particolare l'art. 13 inerente i compiti attribuiti alle Province nell'ambito di detto sistema;
- il d.lgs. n. 112/1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I^a della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 108, comma 7, lettera b) inerente le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di protezione civile;
- la l.r. 22 maggio 2004, n. 16 «Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile» ed in particolare l'art.3 inerente le funzioni delle Province e l'art. 5 inerente il volontariato di protezione civile;
- la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»;
- il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art.9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')»;
- la d.g.r. del 25 gennaio 2002, n. VIII/7858 «Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile», con la quale viene trasferita dal 1° marzo 2002 la tenuta delle undici sezioni provinciali dell'Albo Regionale di Protezione Civile alle Amministrazioni Provinciali;
- la d.g.r. 8 luglio 2010, n. IX/000220 con la quale sono stati individuati i criteri di assegnazione dei contributi alle Province lombarde per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di protezione civile dalla legge regionale n. 16/2004 per l'anno 2010;
- la d.g.r. 9 novembre 2011, n. IX/2474 con la quale sono state individuate le «Modalità di assegnazione dei contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di protezione civile e relativo riparto dei fondi per l'anno 2011»;

Dato atto che:

- per consentire l'esercizio delle funzioni trasferite dalla legge in materia di protezione civile, la Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza ogni anno riconosce alle Province un contributo finanziario, tanto in conto corrente, quanto in conto capitale;
- le attività trasferite alle Province sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che:

- annualmente la Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza assegna alle Province un contributo pari a € 1.000.000,00, così suddiviso: € 480.000,00 in spesa corrente e € 520.000,00 in conto capitale per lo svolgimento delle attività trasferite in materia di protezione civile;
- dall'anno 2011, con la citata d.g.r. IX/2474/2011, la quota di contributi concessi in conto corrente viene erogata alle Province, in via sperimentale, sotto forma di compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 8 della l.r. 20/2010, in sostituzione dei trasferimenti regionali aventi natura permanente e continuativa;
- con d.g.r. 22 dicembre 2011, n. IX/2704, «Modalità applicative della compartecipazione alla tassa automobilistica regionale a favore delle Province» - tra l'altro - è stato definito il piano di riparto per l'anno 2012, previa concertazione con le province, anche dei fondi in conto corrente messi a di-

sposizione dalla Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza, pari a complessivi € 480.000,00, per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di protezione civile, da erogarsi sotto forma di compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica regionale;

Dato atto altresì che, nel corso del tavolo tecnico «protezione civile» fra Regione e Province lombarde dello scorso 23 luglio 2012, si è:

- preso atto dell'intesa fra Regione Lombardia ed U.P.L. sulle modalità applicative della compartecipazione alla tassa automobilistica regionale sottoscritta il 19 dicembre 2011, nonché del relativo riparto per l'anno 2012 delle risorse in conto corrente, relativo alle competenze trasferite alle Province in materia di protezione civile, di cui alla d.g.r. IX/2704 del 22 dicembre 2012;
- concordato di semplificare la modalità di riparto della parte variabile del contributo 2012 in conto capitale, considerando allo stesso modo le Organizzazioni «operative» e quelle «non operative» e quindi disapplicando la tradizionale riduzione percentuale per quest'ultima, in quanto il loro numero è trascurabile rispetto alla totalità delle O.V. Iscritte e l'attività amministrativa richiesta agli uffici provinciali è del tutto paragonabile;
- stabilito di utilizzare, ai fini del riparto delle spese in conto capitale, il numero di Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e gestite da ciascuna Provincia alla data del 19 novembre 2011, data di rilevazione, il cui esito è stato recepito con decreto 19 dicembre 2011, n. 12505 e successive modifiche e integrazioni;
- rinviare la scadenza relativa alla rendicontazione dei contributi anno 2011, di cui alla citata d.g.r. IX/2474/2011;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, prima della concessione della quota in conto capitale del suddetto contributo alle Province, predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità da seguire per il riparto delle risorse finanziarie;

Ritenuto pertanto di formulare i seguenti criteri per il riparto tra le 12 Province della Lombardia dei fondi in conto capitale messi a disposizione nell'anno 2012 per le attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di protezione civile:

- attribuzione a ciascuna Provincia di una quota fissa, pari a € 20.000,00 in conto capitale;
- attribuzione a ciascuna Provincia di un'ulteriore quota variabile, in conto capitale, assegnata in base alle risorse rese disponibili dalla Direzione Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza per l'anno 2012;
- tale quota viene calcolata proporzionalmente al numero di organizzazioni di volontariato gestite da ciascuna Provincia alla data del 19 novembre 2011, data di pubblicazione delle OO.V. iscritte al citato Albo Regionale così come stabilito nel decreto 19 dicembre 2011, n. 12505 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che per l'anno 2012 la Direzione Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza ha reso disponibili in conto capitale per l'erogazione dei contributi di cui al presente atto i seguenti importi:

- € 240.000,00 per l'attribuzione a ciascuna Provincia della quota fissa, pari a € 20.000,00 per le spese in conto capitale;
- € 280.000,00 per l'attribuzione delle quote variabili per spese in conto capitale;

per complessivi € 520.000,00 in conto capitale;

Dato atto che i contributi erogati secondo i succitati criteri devono essere rendicontati alla Regione dalle singole Province beneficiarie, entro il 30 settembre 2013 nel seguente modo:

- spese correnti (di cui alla d.g.r. IX/2704/2011): attraverso una sintetica relazione dalla quale si possa dedurre l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di delega;
- spese in conto capitale (di cui al presente atto): attraverso una rendicontazione puntuale di dettaglio delle attività compiute e delle relative spese, secondo lo schema di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto i contributi in argomento, conformemente alle indicazioni contenute nella programmazione regionale per l'anno 2012, trovano copertura per € 520.000,00 a valere sulla UPB 3.1.0.3.387 - capitolo 3078 «Spese per il Sistema Regionale di Protezione Civile»;

Ritenuto pertanto:

- di poter approvare il riparto economico, relativo al solo conto capitale, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che, al fine di tener conto delle peculiarità proprie di ogni singolo territorio provinciale, ciascuna Provincia potrà ripartire secondo propri criteri i contributi assegnati per lo svolgimento nell'anno 2012 tra le diverse attività riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la Regione potrà promuovere attività coordinate nei vari ambiti, concertando con le Province la copertura delle spese connesse a valere sui fondi trasferiti;

Dato atto che il Dirigente della Struttura competente provvederà all'assunzione dei successivi provvedimenti di erogazione dei contributi in attuazione dei criteri e delle modalità di riparto definiti con il presente atto, come ripartiti nell'Allegato 2;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra illustrato e qui integralmente richiamato, i seguenti criteri cui attenersi per l'assegnazione alle Province lombarde dei contributi in conto capitale finalizzati allo svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di protezione civile per l'anno 2012:

- attribuzione a ciascuna Provincia di una quota fissa, pari a € 20.000,00 in conto capitale;
- attribuzione a ciascuna Provincia di un'ulteriore quota variabile, in conto capitale, assegnata in base alle risorse rese disponibili dalla Direzione Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza per l'anno 2012; tale quota viene calcolata proporzionalmente al numero di organizzazioni di volontariato gestite da ciascuna Provincia alla data del 19 novembre 2011, data di pubblicazione delle OO.V. iscritte al citato Albo Regionale così come stabilito nel decreto 19 dicembre 2011, n. 12505 e successive modifiche e integrazioni;
- i contributi erogati secondo i succitati criteri dovranno essere rendicontati alla Regione dalle singole Province beneficiarie, entro il 30 settembre 2013, nel seguente modo:
 - spese correnti (di cui alla d.g.r. IX/2704/2011) attraverso una sintetica relazione dalla quale si possa dedurre l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di delega;
 - spese in conto capitale (di cui al presente atto): attraverso una rendicontazione puntuale di dettaglio delle attività compiute e delle relative spese, secondo lo schema di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'allegato «*Elenco delle Attività trasferite alle Province in materia di Protezione Civile*», Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di individuare in complessivi € 1.000.000,00 (unmilione/00), i fondi destinati alle Province per l'espletamento delle funzioni trasferite per l'esercizio finanziario 2012, secondo le suddivisioni in conto corrente e conto capitale descritte in premessa e così meglio identificate:

- per € 480.000,00 in conto corrente da erogarsi, in via sperimentale, in forma di compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'art.41-bis, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, con le modalità e gli importi relativi stabiliti dalla succitata d.g.r. n. IX/2704;
- per € 520.000,00 in conto capitale a valere sulla UPB 3.1.0.3.387 - capitolo 3078 «*Spese per il Sistema Regionale di Protezione Civile*»;

4. di approvare conseguentemente il riparto dei fondi in conto capitale contenuto nella tabella di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di stabilire che, al fine di tener conto delle peculiarità proprie di ogni singolo territorio provinciale, ciascuna Provincia potrà ripartire secondo propri criteri i contributi assegnati per lo svolgimento nell'anno 2012 delle diverse attività trasferite;

6. di demandare al Dirigente della competente Struttura regionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti di spesa per la parte assegnata in conto capitale e la verifica della rendicontazione da parte delle Province, per quanto previsto in premessa;

7. di posticipare al 30 settembre 2013 la data ultima per la rendicontazione delle spese a valere sui contributi erogati per l'anno 2011, in deroga alla data del 30 settembre 2012 inizialmente prevista dalla citata d.g.r. n. IX/2474/2011;

8. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

Elenco delle Attività Trasferite alle Province in materia di Protezione Civile

Regione Lombardia, nel riconoscere il ruolo centrale svolto dalle Province nei diversi ambiti che attengono alla Protezione Civile, concorre con il trasferimento di fondi propri, in addizione alle risorse stanziare autonomamente dalle Province, al finanziamento delle attività loro trasferite in materia di protezione civile dalla normativa e da altri atti ed accordi.

Tali attività sono così suddivise:

- A. Gestione del volontariato di protezione civile a livello provinciale;
- B. Colonna Mobile Provinciale (CMP);
- C. Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE) e Sale Operative;
- D. Formazione ed attività addestrative ed esercitative;
- E. Prevenzione, monitoraggio e pianificazione di emergenza.

A1 - Tenuta sezione provinciale albo regionale del volontariato di protezione civile

Comprende:

- l'istruttoria delle domande di iscrizione, cancellazione, aggiornamento;
- la verifica annuale dei requisiti;
- l'espressione di pareri rispetto a richieste di Regione;
- la gestione, per la parte di propria competenza, del *Database del Volontariato di Protezione Civile Regionale* e l'aggiornamento dello stesso;
- il concorso nei progetti di implementazione del suddetto database e di dematerializzazione documentale;
- l'assicurazione del flusso informativo con le organizzazioni.

A2 - Attivazione volontariato

Comprende:

- l'attivazione delle organizzazioni in caso di emergenze, esercitazioni ed eventi, sia per esigenze di carattere locale, che provinciale;
- l'assicurazione del corretto e tempestivo flusso informativo;
- il concorso nella progettazione delle piattaforme per l'informatizzazione dei processi di attivazione e gestione dati ad essi correlati.

A3 - Istruttoria ed erogazione dei rimborsi attinenti ai benefici di legge

Comprende:

- l'istruttoria per il riconoscimento dei benefici di legge (di cui al d.p.r. 194/2001) ai volontari, alle organizzazioni ed ai datori di lavoro, così come previsto nella legge regionale 16/2004;
- il concorso nella progettazione delle piattaforme per l'informatizzazione del processo.

B1 - Colonna mobile provinciale (mezzi e attrezzature): gestione e manutenzione ordinaria

Comprende:

- il mantenimento in efficienza dei beni di proprietà di Regione affidati in comodato d'uso, che rientrano nelle colonne mobili provinciali (sia in gestione diretta che affidata ad organizzazioni di volontariato);
- la costituzione e l'aggiornamento di un database dei mezzi e delle attrezzature della colonna mobile provinciale, da mettere a fattor comune con tutto il sistema regionale di protezione civile.

Possono eventualmente essere ricomprese anche spese su beni di proprietà provinciale, purché ufficialmente facenti parte della colonna mobile provinciale di protezione civile, e quindi nella disponibilità, in caso di emergenze, del sistema regionale di protezione civile.

B2 - Colonna mobile provinciale (mezzi e attrezzature): manutenzione straordinaria e implementazione

Comprende:

- il mantenimento in efficienza dei beni di proprietà di regione affidati in comodato che rientrano nelle colonne mobili provinciali, che necessitano di spese d'investimento (sia in gestione diretta che affidata ad organizzazioni di volontariato);
- l'acquisto di beni, previo parere da parte di Regione, con il vincolo della proprietà provinciale e dell'inserimento all'interno della relativa colonna mobile (ferma restando la possibilità di assegnazione in comodato d'uso a organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione provinciale di riferimento).

B3 - Colonna mobile provinciale: convenzioni con organizzazioni di volontariato

Comprende l'eventuale erogazione di contributi a favore di organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia all'interno della colonna mobile provinciale. L'erogazione dovrà avvenire a fronte di rendicontazioni che connettano chiaramente prestazioni e/o servizi forniti dall'organizzazione ai contributi erogati dalla Provincia.

Non è ammesso l'acquisto di beni che comportano spese d'investimento e che rimangano di proprietà dell'organizzazione.

C1 - Centri polifunzionali di emergenza: gestione e manutenzione ordinaria

Comprende il mantenimento dell'efficienza dei CPE che rientrano tra quelli ritenuti di interesse regionale/provinciale, a seguito di censimento congiunto da parte di Regione e Province.

C2 - Centri polifunzionali di emergenza: manutenzione straordinaria e implementazione

Comprende:

- il mantenimento dell'efficienza dei CPE ritenuti d'interesse regionale/provinciale attraverso interventi di carattere straordinario che si configurino come spese d'investimento;
- la realizzazione, previo parere da parte di Regione, di nuove strutture o ampliamento dei CPE esistenti.

C3 - Sale operative provinciali: gestione e manutenzione ordinaria

Comprende:

- il mantenimento in efficienza delle sale operative provinciali di protezione civile, ove esistenti;
- il rispetto delle procedure operative regionali in materia di raccordo tra le sale;
- il mantenimento di costanti flussi informativi con la sala operativa regionale.

C4 - Sale operative provinciali: manutenzione straordinaria e implementazione

Comprende:

- il mantenimento in efficienza delle sale operative esistenti, attraverso interventi di carattere straordinario che si configurino come spese d'investimento;
- gli interventi per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche della sala operativa provinciale di protezione civile, previo parere da parte di Regione;
- la compartecipazione alla realizzazione di nuove sale operative provinciali, collegate alla sala operativa regionale secondo requisiti concordati tra Regione e provincia

D1 - Formazione

Comprende la promozione di iniziative formative destinate ai volontari, sia di livello base che specialistico, con il vincolo che i corsi siano riconosciuti dalla Scuola Superiore di Protezione civile.

La realizzazione dei corsi può anche essere affidata alla Scuola Superiore di Protezione Civile.

D2 - Esercitazioni e eventi

Comprende:

- l'organizzazione di esercitazioni di livello almeno provinciale;
- l'organizzazione di eventi di protezione civile (giornate di studio, convegni o raduni) di carattere almeno provinciale.

E1 - Attività di prevenzione

Comprende la realizzazione di iniziative di carattere operativo, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, per la prevenzione dei rischi, la tutela del territorio e della popolazione, che non rientrino nelle competenze esclusive che la normativa vigente pone in carico a specifici enti preposti.

Le suddette iniziative comprendono le attività relative al protocollo di intesa «*Fiumi Sicuri*», sottoscritto da regione e province nel 2006, che pertanto viene confermato per gli aspetti tecnici ed organizzativi; pertanto, i fondi relativi allo svolgimento delle attività dell'ambito «*Fiumi sicuri*» non saranno più oggetto di finanziamenti specifici.

Comprende infine la possibilità di stampare volumi e pubblicazioni divulgative, relativi ai temi di protezione civile, previa acquisizione di parere favorevole da parte della Regione.

E2 - Attività di monitoraggio

Comporta la realizzazione di attività di carattere operativo e tecnico, che prevedono la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, finalizzate al monitoraggio a vista o strumentale di potenziali situazioni di rischio sia in condizioni di normalità, che di allerta.

E3 - Pianificazione emergenza

Comprende:

- l'aggiornamento della pianificazione d'emergenza di livello provinciale;
- la promozione della pianificazione d'emergenza di livello comunale;
- la condivisione del patrimonio informativo di livello provinciale e comunale con le strutture regionali.

Spese non ammissibili

Si riporta un elenco delle spese non ammesse, da considerarsi non esaustivo:

- a) Impiego dei volontari in attività non di protezione civile;
- b) Patrocini;
- c) Erogazioni di contributi alle organizzazioni di volontariato per acquisizione di mezzi, attrezzature etc. che si configurino come spese d'investimento;
- d) Spese per l'organizzazione di eventi di livello locale;
- e) Spese di comunicazione non direttamente connesse agli eventi ammessi, di cui al paragrafo precedente;
- f) Spese per polizze assicurative dei volontari (infortuni, RC), ad eccezione di quelle a copertura delle attività sul campo delle colonne mobili.

I casi dubbi potranno essere oggetto di confronto in sede di tavolo tecnico regione/province.

Importi rendicontabili per attività

Al fine di tener conto della peculiarità di ogni singolo territorio provinciale le risorse sono assegnate nel loro complesso a ciascuna Provincia, che potrà ripartirle tra le diverse tipologie di attività.

La Regione si riserva di verificare, anche sulla base di una proiezione pluriennale, che vi sia un'adeguata distribuzione delle risorse su tutte le tipologie di attività.

La Regione potrà promuovere attività coordinate nei vari ambiti (es.: esercitazioni congiunte), concertando con le Province di la copertura delle spese a valere sui fondi trasferiti.

Modalità operative

Entro il 30 settembre 2013, le Province trasmettono la rendicontazione relativa all'annualità precedente. Tale rendicontazione potrà comprendere sia le spese sostenute che quelle impegnate.

D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3966
Rinnovo dell'anticipazione finanziaria concessa da Finlombarda s.p.a. a favore della "Fondazione per la Ricerca Biomedica" - Inserimento nel SiReg e provvedimenti per il finanziamento degli investimenti

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. XI/3229 del 4 aprile 2012, con la quale Finlombarda s.p.a. è stata autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria a favore della «Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica» con sede in Milano, Piazza Citta di Lombardia 1, avente le seguenti caratteristiche:

- importo: fino ad un massimo di 8 milioni di €;
- durata: 3 mesi rinnovabile per un ulteriore mese;
- tasso applicato: Euribor 3 m+250 bps o Euribor 4 m+275 bps in caso di rinnovo, rilevato due giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- rimborso: unica soluzione alla scadenza, comprensivo di quota capitale e quota interessi maturati;

Preso atto che con successivo d.d.g. n. 2988 del 5 aprile 2012 sono stati individuati i fondi da utilizzare per la concessione dell'anticipazione di cui sopra;

Preso atto che in data 19 aprile 2012 è stato sottoscritto, fra Finlombarda s.p.a. e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica un contratto di finanziamento avente durata di 2 mesi prorogabile per ulteriori 30 giorni;

Preso atto che in data 20 luglio 2012, alla scadenza contrattualmente determinata, il contratto è stato ulteriormente esteso per un mese tale da rientrare nel limite massimo temporale definito dalla d.g.r. XI/3229 sopra citata;

Considerato quindi che la nuova scadenza dell'anticipazione è stata rideterminata al 20 agosto 2012;

Preso atto che la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ha chiesto, con nota del 26 luglio u.s., la possibilità di prorogare l'anticipazione finanziaria concessa sino al prossimo 20 dicembre p.v.;

Considerate le motivazioni già espresse nella d.g.r. XI/3229 «far fronte alle necessità temporanee di liquidità legate al protrarsi del processo di assessment del turn around delle relazioni finanziarie legato al rilancio del Centro di ricerca di Nerviano di cui la Fondazione è proprietaria e le cui piattaforme scientifiche vengono utilizzate dalla Fondazione» e tenuto conto che gli assets tecnologici e scientifici sono stati messi a disposizione sia del sistema della ricerca che della sanità lombardo, perseguendo quel modello di integrazione a cui si ispirano le linee guida regionali;

Preso atto che, quanto sopra suffraga la necessità di rinnovo al 20 dicembre 2012 dell'anticipazione concessa, tempo da ritenersi congruo per l'espletamento di tutte quelle attività propeudetiche alla conclusione positiva delle negoziazioni in corso;

Considerato ente rinnovo comporta la rideterminazione in 8 mesi del periodo complessivo in cui l'anticipazione è stata concessa e conseguentemente la ridefinizione del parametro da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Euribor 8m);

Considerato altresì, che il suddetto rinnovo può essere concesso applicando le seguenti condizioni:

- Euribor 8m + 400 bps rilevato due giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto del contratto originario;

Preso atto che lo spread applicato risulta in linea con quanto previsto dalla precedente d.g.r. IX/3229 del 4 aprile/2012;

Ritenuto altresì, di demandare ad un eventuale successivo atto del dirigente competente, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 27 ter della l.r. 34/1978, la modifica delle risorse destinate al finanziamento, disponendo che le stesse, alla scadenza del contratto di finanziamento, unitamente agli interessi maturati, entrino nella disponibilità di Finlombarda s.p.a.;

Considerato il parere espresso dalla Commissione consiliare Sanità e Assistenza nella seduta del 26 ottobre 2011 per la costituzione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, confluito nella d.g.r. IX/2401 del 26 ottobre 2011, con il quale si suggeriva di ricomprendere la Fondazione nel Sistema degli enti regionale (SiReg), mediante il relativo inserimento negli allegati della l.r. 30/2006;

Considerato, inoltre, che la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello statuto, si propone in particolare di:

- a) promuovere e sostenere:
 - i. lo studio, la ricerca, la conoscenza, l'innovazione nel settore scientifico con particolare riguardo alla farmacologia molecolare e diagnostica nonché all'attività di ricerca preclinica, anche con riguardo alle patologie rare;
 - ii. lo sviluppo tecnologico nei campi applicativi della produzione, distribuzione ed utilizzazione di farmaci e di dispositivi medici;
 - iii. la ricerca scientifica finalizzata all'applicazione di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura di forme patologiche anche rare;
- b) sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

Viste le attività di ricerca preclinica, biomedica e biotecnologica con fini clinico applicativi, previste dall'art. 2 «Attività della Fondazione a carattere istituzionale» della convenzione sottoscritta il 5 giugno 2012 fra Regione Lombardia - D.g. Sanità e la Fondazione in questione per «lo sviluppo e l'implementazione della ricerca biomedica e biotecnologica» ed in particolare le attività declinate alle lettere a) b) c) e d) appresso riportate:

- a) promuovere lo studio, la ricerca la conoscenza l'innovazione nel settore scientifico con particolare riguardo alla farmacologia molecolare e diagnostica, nonché all'attività di ricerca;
- b) sostenere e coordinare lo sviluppo tecnologico nei campi applicativi della produzione, distribuzione ed utilizzazione dei farmaci, di dispositivi medici e piattaforme tecnologiche;
- c) implementare la ricerca scientifica finalizzata all'applicazione di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura di forme patologiche anche rare;
- d) sviluppare una rete per la raccolta, conservazione e caratterizzazione di cellule e tessuti a scopi diagnostici e di ricerca con le finalità prioritarie di:
 - incentivare ed ottimizzare la ricerca;
 - costituire una facility per i ricercatori;
 - costituire un interlocuzione con le aziende farmaceutiche;
 - promuovere lo sviluppo di una diagnostica molecolare avanzata e l'implementazione della terapia personalizzata.

Vista, inoltre, la comunicazione del 20 luglio 2012 della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica con la quale si chiede di valutare la possibilità di un finanziamento da destinare alla copertura degli investimenti, diretti (in piattaforme tecnologiche da mettere a disposizione del sistema regionale della ricerca e sanità) ed indiretti per il tramite delle società partecipate (Centro Ricerche di Nerviano) individuati nel piano degli investimenti per un ammontare complessivo di 20 mln di €, previsti nell'anno 2012;

Considerato che gli investimenti riportati nel piano risultano attuativi di quanto riportato nella convenzione sopra citata e che gli obiettivi prefissati sono in linea con quelli dell'Amministrazione Regionale e le politiche sino ad ora attivate;

Preso atto che l'attivazione delle attività richiamate all'art. 2 della convenzione risulta strettamente legato al finanziamento degli investimenti ricompresi nel piano industriale;

Preso atto della validità del piano degli investimenti presentato e della loro strategicità per il gruppo facente capo alla Fondazione;

Ritenuto opportuno, pertanto, valutare la possibilità di un impegno al finanziamento futuro degli investimenti esposti, sino ad un valore massimo di 20 mln di €, importo che al momento trova copertura sul capitolo 4.3.0.3.211.7677 «Fondo per esigenze indifferibili e urgenti»;

Verificata da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria della D.c. Programmazione Integrata e dal Dirigente della U.o. Programmazione e Sviluppo Piani della D.g. Sanità la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. di autorizzare Finlombarda s.p.a. al rinnovo dell'anticipazione finanziaria concessa a favore della «Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica» ai sensi della d.g.r. IX/3229 del 4 aprile 2012 alle seguenti condizioni:

- decorrenza: 20 agosto 2012;
- durata: 4 mesi (sino al 20 dicembre 2012);
- tasso applicato: Euribor 8m + 400 bps, rilevato 2 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto originario;
- rimborso: unica soluzione alla scadenza, comprensivo di quota capitale e quota interessi maturati;

3. di demandare ad un eventuale successivo atto del dirigente competente nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 27 ter della l.r. 34/1978, la modifica delle risorse destinate al finanziamento, disponendo che le stesse, alla scadenza del contratto di finanziamento, unitamente agli interessi maturati, rientrino nella disponibilità di Finlombarda s.p.a. per le finalità cui erano originariamente destinate;

4. di prendere atto del piano degli investimenti che la Fondazione per la Ricerca Biomedica intende attuare nel 2012 per un ammontare di 20 mln di €;

5. di impegnarsi, in ragione della strategicità degli stessi, a successivi atti per il finanziamento, sino ad un massimo di 20 mln di €, degli investimenti di cui al punto 4, importo che trova copertura al cap. 4.3.0.3.211.7677 «Fondo per esigenze indifferibili e urgenti» del bilancio finanziario in corso;

6. di inserire la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica nel Sistema degli enti regionali (SiReg) nell'Allegato A2 della l.r. 30/2006, così come modificata dalla l.r. 14/2010;

7. di dare mandato agli uffici competenti per l'aggiornamento dell'Allegato A2 della l.r. 30/2006, così come modificata dalla l.r. 14/2010 l.r. 30 e di provvedere alla relativa pubblicazione sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 24 luglio 2012 - n. 6614

Presidenza - Sede Territoriale di Bergamo - T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24 marzo 2006, n. 2. Concessione alla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee della grande derivazione d'acqua per derivare dal torrente Ambria e dalla sorgente "Fontana Tiolo" in comune di Zogno una portata complessiva non superiore a moduli massimi 2,60 (corrispondenti a 260 l/s) e medi 2,31 (corrispondenti a 231 l/s) ad uso piscicolo a servizio dello stabilimento ittiogenico di Acquada sito nel comune di Zogno (BG). Accertamento deposito cauzionale - Codice pratica: 26/A/BG

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO

Visti:

- Il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- Il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- La legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata n. 59 del 1997;
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- La l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- Il decreto del direttore generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica utilità 22 dicembre 2003, n. 22723 recante «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica»;
- La deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato «l'Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;
- La deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2004, n. VII/19359, «Approvazione della proposta di Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003» ed in particolare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- Il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
- Il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA), approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- Il piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- La l.r. 3 settembre 1999 n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale»;
- Il d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i..

Premesso che:

- Con d.m. n. 12422 del 27 giugno 1933 è stato riconosciuto il diritto di derivare acqua dal torrente Ambria in comune di Zogno alle seguenti ditte con le seguenti modalità:

- alla ditta Rinaldi Lorenzo (proprietario) e Pesenti Teresa (usufruttuaria in parte) una portata pari a 2,25 moduli medi (225 l/s) per produrre, su un salto di 4,15 metri, la potenza nominale di 12,45 HP per azionare un mulino distinto al mappale n. 907 del catasto del comune di Endenna;
- alla ditta Rinaldi Antonio (proprietario) e Pesenti Teresa (usufruttuaria in parte) una portata pari a 2,25 moduli medi (225 l/s) per produrre, su un salto di 2,50 metri, la potenza nominale di 7,50 HP per azionare un mulino distinto al mappale n. 912 del catasto del comune di Endenna.
- Con d.m. n. 2831 del 10 febbraio 1968, regolato dal disciplinare n. 2868 di rep. del 26 settembre 1966, è stato concesso alla subentrata ditta Bettoni Luigi il rinnovo della concessione di cui al d.m. n. 12422 del 27 giugno 1933 limitatamente alla derivazione di moduli 2,25 (225 l/s) di acqua dei quali moduli medi 1,50 (150 l/s) ad uso ittiogenico e moduli medi 0,75 (75 l/s) atti a produrre, su un salto di 4,15 metri, la potenza di 3,05 kW per l'azionamento di un mulino; la concessione per forza motrice è stata assentita fino al 31 gennaio 1977 mentre la derivazione a scopo ittiogenico è stata assentita in via precaria (fino all'attuazione degli incompatibili maggiori impianti richiesti dalle società Italcementi, Orobica e Laminatoio Nazionale) e comunque non oltre il 31 gennaio 1977, data di scadenza della suddetta utenza per forza motrice.
- Con istanza datata 23 dicembre 1976, presentata all'Ufficio del Genio Civile di Bergamo, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito «FIPSAS»), nella persona del Presidente Pro Tempore della Sezione di Bergamo Sig. Salvi Mario, ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso ittiogenico e forza motrice rilasciata con d.m. n. 2831 del 10 febbraio 1968, giusto l'atto di compravendita del Notaio Dr. Rolando Beni registrato a Bergamo il 31 ottobre 1974 al n. 15741 mod. 71/e/r.
- Con d.g.r. n. II/17743 del 25 luglio 1978, regolata dal disciplinare n. 4453 di rep. del 3 aprile 1978, è stato concesso alla Federazione Italiana Pesca Sportiva - Sezione provinciale di Bergamo di derivare dalla sorgente sita in località Tiolo in comune di Zogno una portata di moduli 0,6 (60 l/s) ad uso ittiogenico; tale concessione aveva scadenza in data 12 gennaio 2003.
- Con domanda datata 5 settembre 1993, indirizzata al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Milano, la Federazione Italiana Pesca Sportiva - Sezione provinciale di Bergamo, nella persona del Presidente Sig. Salvi Mario, ha chiesto, a variante dell'istanza presentata in data 23 dicembre 1976, il rinnovo a soli fini ittiogenici della concessione per derivare dal torrente Ambria una portata totale pari a moduli 2,25.
- Con nota in data 3 luglio 1997, indirizzata al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Milano, la FIPSAS, nella persona del Presidente della Sezione provinciale di Bergamo Sig. Salvi Mario, ha confermato l'istanza datata 5 settembre 1993 di rinnovo di concessione di derivazione dal torrente Ambria ai soli fini ittiogenici.

Preso atto che:

- In attuazione del d.lgs. 112/98 e l.r. 1/2000, il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia ha trasferito alla Regione Lombardia le pratiche di concessione di grande derivazione.
- La regione Lombardia (Sedi Territoriali) è stata delegata tramite la l.r. 26/2003, art. 44, al rilascio di concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi dell'art. 15 del r.d. 1775/1933.
- Ai sensi delle Direttive approvate con d.d.g. 22723/2003 questa Sede Territoriale ha provveduto ad avviare l'iter istruttorio relativo all'istanza datata 5 settembre 1993.

Considerato che:

- Con domanda datata 21 luglio 2005, protocollata alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Bergamo in data 22 luglio 2005 (Prot. AD06.2005.0000970), la FIPSAS, nella persona del legale rappresentante Sig. Gavazzi Alessandro, ha chiesto il rilascio della concessione a uso ittiogenico relativamente al prelievo:
 - dal torrente Ambria in comune di Zogno (BG), con portata complessiva richiesta di moduli 2 (200 l/s);

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

- dalla sorgente in «Fontana Tiolo» in comune di Zogno (BG).
- Con nota datata 08 giugno 2006 (Prot. AD06.2006.0009066) la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha rettificato come segue i quantitativi d'acqua richiesti:
 - dal torrente Ambria in comune di Zogno (BG), una portata complessiva richiesta di moduli massimi 2,5 (250 l/s) e moduli medi 2,25 (225 l/s);
 - dalla sorgente «Fontana Tiolo» in comune di Zogno (BG) una portata media di 4-6 l/s fino ad un massimo di 10 l/s.

Preso atto che entrambe le opere di captazione oggetto dell'istanza di concessione del 21 luglio 2005 sono a servizio del medesimo impianto ittiogenico di Acquada sito in comune di Zogno (BG) e che, quindi, costituiscono un'unica grande derivazione.

Vista la documentazione tecnica complessivamente trasmessa dalla FIPSAS a corredo dell'istanza di grande derivazione, costituita dallo stato di consistenza delle opere di derivazione, dal progetto di ripristino dell'opera di presa sul torrente Ambria e del primo tratto di canale adduttore, e dalle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al pieno funzionamento dell'impianto ittiogenico di Acquada in comune di Zogno (BG); detta documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

- «Relazione idrogeologica e tecnica per la richiesta di concessione all'utilizzo di acque superficiali (sorgente Fontana Tiolo) in località Tiolo Fuori nel comune di Zogno» datata settembre 2005 a firma del dott. Augusto Azzoni e del geom. Luigi Ferrari composta da relazione geologica e idrogeologica, relazione tecnica, documentazione cartografica e fotografica, elaborati grafici;
- «Richiesta di nuova concessione per la derivazione di acque dal torrente Ambria, ad uso dell'impianto di ittiocoltura di Acquada» datata giugno 2006 a firma del dott. Augusto Azzoni e del geom. Luigi Ferrari composta da relazione geologica e geotecnica, relazione idrologica, relazione tecnica, documentazione fotografica e dalle seguenti tavole grafiche: Tav. 1 - Ubicazione dell'impianto su mappa catastale e carta tecnica regionale, Tav. 2 - Ubicazione dell'impianto su P.R.G., Tav. 3 - Rilievo celerimetrico stato di fatto dell'impianto ittiogenico di Acquada, Tav. 4 - Rilievo celerimetrico stato di fatto dell'opera di captazione sul torrente Ambria, Tav. 5 - Planimetria di progetto per la manutenzione straordinaria del canale derivatore, Tav. 6 - Sezioni di progetto;
- «Progetto della scala di risalita per pesci con la nuova opera di presa e delle opere di misurazione delle portate derivate dalla presa sul torrente Ambria e dalla sorgente Tiolo» datata ottobre 2010 a firma dei dott. Augusto Azzoni e Gianluigi Nozza composta da relazione tecnica e dalle seguenti tavole grafiche: Tav. 1 - Planimetria di progetto, Tav. 2 - Sezioni di progetto, Tav. 3 - Prospetti e planimetria del setto separatore di progetto.

Dato atto che il progetto di concessione oggetto del presente provvedimento prevede di derivare le acque dal torrente Ambria che è ricompreso nei corpi idrici del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (codice PdG N008001006162lo) e che allo stato attuale lo stesso presenta lo stato qualitativo «moderato» con la previsione di raggiungere lo stato ecologico «buono» al 2015.

Visti gli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state presentate opposizioni o reclami.

Preso atto che:

- il progetto di grande derivazione oggetto del presente decreto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con decreto del Dirigente della Sede Territoriale di Bergamo n. 9094 del 8 agosto 2007;
- con decreto del Dirigente della Sede Territoriale di Bergamo n. 3616 del 21 aprile 2011, l'opera di derivazione in progetto sul torrente Ambria è stata esclusa dall'assoggettamento agli obblighi previsti dalla l.r. 8/1998.

Verificato che non risultano essere stati realizzati i maggiori impianti incompatibili richiesti dalle società Italcementi, Orobica e Laminatoio Nazionale citati dal d.m. n. 2831 del 10 febbraio 1968 più sopra richiamato, né risultano essere stati realizzati impianti idroelettrici interferenti con la derivazione ittiogenica in oggetto.

Vista la relazione d'istruttoria in data 3 agosto 2011 con la quale la Sede Territoriale di Bergamo, alla luce della documentazione tecnica presentata e dell'iter istruttorio svolto, ha proposto di esprimere parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni contenute nello schema di disciplinare allegato alla predetta relazione.

Ritenuto dunque che:

- la portata di concessione richiesta, fermo restando il dovuto rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) secondo le disposizioni vigenti, sia compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po per i corpi idrici interessati;
- la concessione di derivazione di acqua superficiale dal torrente Ambria possa essere assentita senza vincolo di precarietà.

Visto il verbale dell'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici del 9 settembre 2011 trasmesso in data 24 novembre 2011 (prot. AE02.2011.0009314), con il quale è stato espresso parere favorevole al progetto presentato a corredo dell'istanza di concessione subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni che dovranno essere recepite nei successivi livelli progettuali.

Visto il disciplinare sottoscritto in data 18 giugno 2012 n. 2699 di Rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione.

Dato atto che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e dell'art. 19 del regolamento regionale n. 2/2006 a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

Verificato che l'istante ha effettuato, a favore di Regione Lombardia, un deposito cauzionale, con bonifico bancario, per un importo di € 845,23 (calcolato in ragione di € 364,17 Euro/modulo per 2,31 modulo ad uso ittiogenico), sul conto corrente intestato alla Regione Lombardia IBAN IT58 Y030 6909 7900 0000 0001918 con versamento n. 6309/630656 dell' 8 giugno 2012 effettuato presso la Banca Nazionale del Lavoro;

Ritenuto, quindi, di accertare a carico della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Codice Fiscale n. 05267300589 e Partita IVA n. 01382061008) con sede in Roma, Viale Tiziano, 70, la somma di Euro 845,23, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 6.1.141.284 del Bilancio dell'esercizio in corso;

Ritenuto, inoltre, di impegnare la somma di Euro 845,23, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 5.0.0.0.276.679 del bilancio dell'anno in corso, a favore della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Codice Fiscale n. 05267300589 e Partita IVA n. 01382061008) con sede in Roma, Viale Tiziano, 70;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Accertato che non si è resa necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252.

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti:

- Fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, è concesso alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con sede legale in Roma, Viale Tiziano, 70 - Codice Fiscale 05267300589 e PIVA 01382061008 - di derivare dal torrente Ambria e dalla sorgente «Fontana Tiolo», in comune di Zogno (BG), una portata complessiva non superiore a moduli massimi 2,60 (260 l/s) e medi 2,31 (231 l/s) impiegata ad uso piscicolo nello stabilimento ittiogenico di Acquada sito nel comune di Zogno (BG); i quantitativi derivabili a mezzo delle due opere di captazione sono così fissati:
 - moduli massimi 2,50 (250 l/s) e medi 2,25 (225 l/s) dal torrente Ambria;
 - moduli massimi 0,10 (10 l/s) e medi 0,06 (6 l/s) dalla sorgente «Fontana Tiolo».
- E' approvato il disciplinare sottoscritto in data 18 giu-

gno 2012 n. 2699 di Rep. allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- In attuazione delle disposizioni contenute nel PTUA della Regione Lombardia e nell'interesse biologico, ambientale ed ittico del corso d'acqua interessato, il Concessionario è obbligato a lasciar defluire dall'opera di presa sul torrente Ambria in comune di Zogno (BG), secondo le modalità specificate nel disciplinare di concessione, una portata pari a 0,26 mc/s (pari a 260 l/s); tale valore è da intendersi provvisorio ed adeguabile a seguito della determinazione da parte della Regione Lombardia dei fattori correttivi previsti dal PTUA.
- Entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare, il Concessionario dovrà presentare all'Autorità concedente il progetto esecutivo di ripristino e manutenzione delle opere inerenti la derivazione in argomento redatto nel rispetto delle condizioni riportate nel disciplinare stesso.
- I lavori oggetto del progetto esecutivo dovranno essere conclusi entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del progetto medesimo da parte dell'Autorità concedente.
- La derivazione dovrà essere collaudata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento approvato con r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 e dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2006.
- La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare.
- Il Concessionario, fatta salva la regolarizzazione di eventuali canoni arretrati sino al 31 dicembre 2000 da versarsi all'Agenzia del Demanio, dovrà corrispondere alla Regione Lombardia di anno in anno, anticipatamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare, il canone annuo in ragione dell'uso (iftiogenico) e della portata media di concessione (pari a 2,31 moduli), anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del T.U. 1775/1933 e dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 2/2006. Il canone annuo sarà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente e dovrà essere anticipatamente versato entro il 31 marzo d'ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 26441204 - IBAN: IT29L0760101600000026441204 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia - Via G.B. Pirelli n. 12 - 20124 Milano.
- di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bonifico bancario per un importo di € 845,23, sul conto corrente intestato alla Regione Lombardia IBAN IT58 Y030 6909 7900 0000 0001918 con versamento n. 6309/630656 dell'8 giugno 2012 effettuato presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- di accertare a carico della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attivita' Subacquee (cod. 320916) la somma di Euro 845,23, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 6.1.141.284 del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di impegnare la somma di Euro 845,23, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 5.0.0.0.276.679 del bilancio dell'anno in corso, a favore della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attivita' Subacquee (cod. 320916);
- di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
- Il decreto di concessione, unitamente ad uno stralcio del disciplinare, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nei casi di legge.
- di trasmettere copia del presente atto alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attivita' Subacquee con sede in Roma, Viale Tiziano, 70.

Il dirigente della sede territoriale di Bergamo
Claudio Merati

STRALCIO DEL DISCIPLINARE**Art. 2 - Quantità ed uso dell'acqua da derivare**

La quantità d'acqua da derivare è fissata nella misura seguente:

- dal torrente Ambria: moduli medi 2,25 (225 l/s) e massimi 2,5 (250 l/s);
- dalla sorgente Tiolo: moduli medi 0,06 (6 l/s) e massimi 0,1 (10 l/s).

L'acqua concessa sarà utilizzata per l'itticoltura praticata nello stabilimento "Acquada" della FIPSAS sito in comune di Zogno (Bg).

Art. 4 - Luoghi e modalità di derivazione

L'impianto ittiogenico sarà alimentato dalle seguenti opere di presa:

1. Opera di presa sul torrente Ambria: la traversa fluviale consisterà in una traversa in muratura e calcestruzzo con coronamento sopralzato di circa 25 cm rispetto al livello originario; la traversa, la cui ubicazione rimane invariata rispetto a quanto precedentemente autorizzato con D.M. n. 2831 del 10/02/1967, attraverso una griglia posta sul coronamento, convoglierà le acque in sponda sinistra ove sarà ubicata la nuova bocca di presa del canale dotata di paratoia di regolazione.

Le opere e i manufatti di presa dovranno essere attuati in conformità del progetto di ripristino datato ottobre 2010 a firma dei dott. Geol. Augusto Azzoni e Gianluigi Nozza, facente parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte con il progetto esecutivo da presentarsi a norma del successivo art. 14 e che saranno riconosciute ammissibili.

2. Opera di captazione della Sorgente Tiolo: il manufatto di presa, situato sul mappale O foglio 9 del comune di Zogno ed ubicato in sponda destra idrografica del fiume Brembo, è costituito da un muro filtrante (muro in pietrame con filtro di ghiaia a tergo) posto all'interno di un piccolo edificio in muratura. Le acque sorgive intercettate vengono versate in una vasca di raccolta e da qui convogliate all'impianto ittiogenico mediante una tubazione metallica. Tale tubazione, di diametro pari a 300 mm, sottopassa l'alveo del fiume Brembo, e termina in una vasca di raccolta, posta presso l'edificio dell'allevamento ittico, da cui poi viene versata nelle vasche di allevamento.

L'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche dell'opera di captazione della sorgente Tiolo e dei manufatti di adduzione delle acque prelevate sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale n. II/17743 del 25/07/1978 e sono quelle indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di concessione che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Art. 8 - Deflusso Minimo Vitale

La componente idrologica del Deflusso Minimo Vitale (DMV) da lasciar defluire in corrispondenza dell'opera di presa sul torrente Ambria in comune di Zogno (Bg) viene quantificata in 0,26 mc/s (pari a 260 l/s).

Il Deflusso Minimo Vitale dovrà essere rilasciato, a partire dalla data di attivazione della derivazione dal torrente Ambria di cui all'art. 15, attraverso la scala di risalita dell'ittiofauna di cui al successivo art. 9.

Il valore del DMV idrologico è stabilito in pendenza dell'applicazione dei fattori correttivi che andranno ad integrare la componente idrologica del DMV secondo le indicazioni del "Regolamento per la determinazione e l'applicazione dei fattori correttivi del DMV": la Società concessionaria avrà l'obbligo di adeguare ed integrare la componente idrologica del DMV con l'eventuale introduzione dei fattori stessi.

E' facoltà dell'Autorità concedente revisionare, con provvedimento motivato e con periodicità non inferiore ai 6 anni, il valore del Deflusso Minimo Vitale, senza che la Società concessionaria possa avanzare reclami di sorta.

Il DMV è comunque subordinato ai criteri fissati nella Delibera del Consiglio Regionale n. 1048/2004, ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque, del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po ed alle eventuali iniziative che l'Amministrazione concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del torrente Ambria.

Entro il termine fissato per la presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 14, la Società concessionaria dovrà presentare idoneo progetto dei dispositivi e degli strumenti necessari alla misura del DMV rilasciato. Detti strumenti - previa approvazione dell'Autorità concedente e sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) - dovranno essere installati entro la data di fine lavori indicata al successivo art. 15.

L'Autorità concedente si riserva inoltre la facoltà di richiedere/procedere a verifiche periodiche della corretta funzionalità idraulica dei manufatti atti al rilascio del DMV anche mediante prove sperimentali.

Art. 9 - Garanzie a tutela dell'ittiofauna

La scala di risalita dei pesci dovrà essere realizzata entro la data di fine lavori indicata all'art. 15 in sponda destra idrografica del torrente Ambria secondo il progetto datato ottobre 2010 a firma dei dott. Geol. Augusto Azzoni e Gianluigi Nozza. Essa sarà del tipo "a bacini successivi" e sarà costituita da n. 18 bacini successivi con dislivello complessivo pari a 4,25 m.

Le opere relative alla scala di risalita dei pesci dovranno essere realizzate in modo conforme al progetto approvato: qualsiasi modifica effettuata dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Concedente previo nulla osta del Servizio Faunistico Ambientale della Provincia di Bergamo.

La Società concessionaria dovrà garantire costantemente la corretta funzionalità idraulica della scala di risalita; a tal fine si evidenzia che la scala di risalita è stata dimensionata sulla base di un livello idrico a monte pari al ciglio della griglia di presa che verrà posta sulla traversa.

La Società, inoltre, dovrà in ogni caso rispettare gli obblighi previsti dall'art. 141 della L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. 23 gennaio 2004 n. VII/16065.

Art. 14 - Termini per la presentazione del Progetto Esecutivo

Sotto pena di decadenza della concessione, il concessionario dovrà presentare all'Autorità concedente entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, il progetto esecutivo di ripristino delle opere inerenti la derivazione. Tale progetto, che dovrà essere conforme agli elaborati trasmessi a corredo dell'istanza di derivazione sopra citati (progetto datato giugno 2006 a firma del dott. Geol. Augusto Azzoni e del geom. Luigi Ferrari integrato con progetto datato ottobre 2010 a firma dei dott. Geol. Augusto Azzoni e Gianluigi Nozza), dovrà comprendere:

- i dettagli costruttivi della scala di risalita dei pesci;
- il dettaglio degli interventi di ripristino del tratto del canale di adduzione non più esistente;
- il dimensionamento dei manufatti necessari alla regolazione della portata derivata di cui all'art. 7;
- i dettagli dimensionali e costruttivi della restante parte di canale esistente ma attualmente inutilizzata;
- la sistemazione del canale di scarico al fiume Brembo;
- i progetti di monitoraggio delle portate derivate e del rilascio del DMV di cui agli artt. 7 e 8;
- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti l'impianto ittiogenico della FIPSAS (canale di adduzione, vasche dell'impianto di Acquada, manufatti di scarico al fiume Brembo) e le diverse opere di consolidamento dei versanti necessarie alla messa in sicurezza del canale di derivazione.

Il progetto esecutivo dovrà anche tener conto delle prescrizioni avanzate in sede di Unità Tecnica dei LL.PP. con seduta in data 09/11/2011, il cui verbale fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua

I lavori dovranno essere terminati entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Autorità concedente.

Il Concessionario dovrà, con almeno 30 giorni di anticipo, comunicare all'Autorità concedente l'inizio dei lavori e notificare la fine dei lavori entro 30 giorni dal termine degli stessi.

Ai sensi dell'art. 21 comma 9 del R.R. 2/2006, il Concessionario potrà far uso della derivazione dal torrente Ambria solo successivamente alla trasmissione del certificato di collaudo di cui al successivo art. 16.

La derivazione dalla sorgente Tiolo è invece già in atto e può dunque proseguire con le modalità e le salvaguardie di cui al presente disciplinare.

Art. 16 - Collaudo

L'Autorità concedente, successivamente alla comunicazione della fine dei lavori, procederà al collaudo della derivazione (compresa la sorgente Tiolo) ai sensi dell'art. 21 comma 6 del R.R. 2/2006.

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

D.d.s. 3 agosto 2012 - n. 7114

Direzione centrale Programmazione integrata - Bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione di accordi istituzionali istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008" emanato con decreto n. 4779/2009: approvazione variazione del soggetto beneficiario del programma di R&S "EMDM - Centro Europeo di riferimento per modelli murini ingegnerizzati di malattie e sperimentazioni precliniche" ID 14502 - CUP B41J10000830009

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
UNIVERSITA' E RICERCA

Vista la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007 che ha istituito presso Finlombarda S.p.A., il «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» così come integrata con d.g.r. n. 8545/2008 e successive modifiche e integrazioni di incremento del Fondo;
- il d.d.s. n. 4779 del 14 maggio 2009 «Approvazione del bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008»;
- il d.d.s. n. 5889 dell'11 giugno 2010 avente per oggetto «Bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008» emanato con decreto n. 4779/2009- approvazione iniziative progettuali ammesse e non ammesse» che ha indicato per ogni programma di R&S l'importo massimo concedibile;
- il d.d.s. n. 11145/2010 è stata approvata la costituzione del Comitato di Accordo Istituzionale del Programma di R&S «EMDM»;
- la d.g.r. n. 803 del 24 novembre 2010 «Determinazioni in merito al Fondo per la promozione di accordi istituzionali» che ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2011 Cestec s.p.a. è subentrato a Finlombarda s.p.a. nella gestione del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali»;
- il d.d.s. n. 6601 dell'18 luglio 2011 avente per oggetto «Bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008» emanato con decreto n. 4779/2009 - Approvazione degli accordi istituzionali relativi a ciascun programma di R&S ammesso all'agevolazione finanziaria»;

Considerato che la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, che successivamente alla sottoscrizione il 10 gennaio 2011 dell'Accordo istituzionale relativamente al programma di R&S «EMDM», con nota del 30 marzo 2012 Prof. A1.2012.0033077 del 5 aprile 2012 ha comunicato di trovarsi in fase di concordato preventivo citando e trasmettendo il decreto del 28 ottobre 2011 del Presidente del Tribunale di Milano;

Dato atto che, per garantire la regolare prosecuzione dell'attività ospedaliera e di ricerca clinica e scientifica, la Fondazione ha conferito il ramo d'azienda costituito dal complesso delle strutture ospedaliere, cliniche e di ricerca, dell'organizzazione, dei rapporti anche contrattuali e del personale, nella nuova società appositamente costituita e denominata «Ospedale San Raffaele Srl»;

Considerato che «Ospedale San Raffaele Srl» ha acquisito in data 11 maggio 2012 la titolarità di tutte le autorizzazioni sanitarie ed accreditamenti istituzionali, nonché la qualifica di IRCCS ed è dotato delle medesime strutture, apparecchiature, personale di ricerca, che prima erano in capo alla Fondazione, e che rendevano la Fondazione in grado di realizzare il Programma di R&S «EMDM»;

Vista la documentazione di richiesta di variazione del soggetto beneficiario con il subentro «dell'Ospedale San Raffaele Srl» alla «Fondazione San Raffaele del Monte Tabor» a seguito di

conferimento di ramo d'azienda, trasmessa a Cestec s.p.a. e a Regione Lombardia, con nota del 25 giugno 2012, in atti regionali prof. A1.2012.0057002 del 28 giugno 2012;

Rilevato che l'«Ospedale San Raffaele Srl» viene con detto conferimento, ad essere dotato delle competenze necessarie a garantire la continuità dell'attività di ricerca prevista per il Programma «EMDM», dal punto di vista scientifico, e si rende disponibile a garantire anche la necessaria copertura economico-finanziaria;

Richiamate le linee guida pubblicate sul portale regionale il 3 aprile 2012 con le quali sono fornite precisazioni per la gestione delle variazioni dei Programmi di R&S, presentati nell'ambito del «Bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008» emanato con decreto n. 4779/2009 ed è indicata la corretta procedura da seguire per la valutazione e l'approvazione delle richieste di variazione inerenti i programmi di R&S ammessi all'intervento finanziario a valere sul bando;

Richiamata in particolare la fattispecie di variazione indicata all'art. 3.1.1 lettera c) delle linee guida sopracitate relativa alle «variazioni delle caratteristiche dei partner senza impatti sulla composizione del partenariato» relative ad operazioni societarie che non riguardino i beni e le risorse connesse alle attività ed al ruolo svolti dai partner all'interno del programma (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda), ferma restando la compatibilità dell'oggetto sociale con i requisiti del Bando»;

Dato atto che la variazione richiesta, non incide sul proseguimento delle attività e sulla qualità progettuale del Programma «EMDM» che risulta superiore alla soglia minima finanziabile in base ai criteri definiti nel bando;

Dato atto altresì che l'«Ospedale San Raffaele srl» possiede tutti i requisiti previsti dal bando ed in particolare dagli artt. 7.1 e 7.2, in quanto risulta:

- essere organismo di ricerca che svolge attività economica,
- avere sede in Regione Lombardia,
- essere regolarmente registrato nel sistema QUESTIO,

e le attività di R&S del programma «EMDM» sono comprese tra quelle che non rivestono carattere economico, essendo svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e migliore comprensione, di attività di diffusione di risultati della ricerca e di trasferimento di tecnologia di «natura interna»;

Vista la nota di Cestec SpA del 26 luglio 2012 in atti regionali prof. n. A1.2012.0067588 del 31 luglio 2012 con la quale Cestec, dopo aver attivato la procedura sopra menzionata, comunica che, rispetto al Programma «EMDM» si è conclusa positivamente l'istruttoria formale e propone a Regione Lombardia parere favorevole all'autorizzazione della variazione proposta;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato Bando approvare la variazione del partner (soggetto beneficiario) del programma «EMDM» (ID PROGETTO 14502) e di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo, <http://www.regione.lombardia.it/> sezione aiuti di stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2 del reg. 800/2008;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio e previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi conseguenti;

DECRETA

ai sensi delle disposizioni contenute nel bando sopra menzionato emanato con decreto n. 4779/2009, di:

1. prendere atto che l'«Ospedale San Raffaele srl» ha acquisito in data 11 maggio 2012 la titolarità di tutte le autorizzazioni sanitarie e accreditamenti istituzionali precedentemente in capo alla Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, nonché la qualifica di IRCCS ed è dotato delle medesime strutture, apparecchiature, personale di ricerca in capo alla Fondazione ed è pertanto in grado di portare proficuamente a termine il Programma di R&S «EMDM» assumendo tutti gli obblighi e i diritti della Fonda-

zione stessa e garantendo la continuità delle attività di ricerca sia da un punto di vista giuridico che economico - finanziario;

2. approvare conseguentemente la variazione del soggetto beneficiario del Programma di R&S «CENTRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER MODELLI MURINI INGEGNERIZZATI DI MALATTIA E SPERIMENTAZIONI PRECLINICHE - EMDM» - ID progetto14502, CUP B41J10000830009, da «Fondazione San Raffaele del Monte Tabor» a «Ospedale San Raffaele Srl» rettificando di conseguenza il Decreto 5889/1010 e il Decreto 6601/2011, dando atto che l'«Ospedale San Raffaele s.rl.» subentra come contraente nel relativo accordo istituzionale sottoscritto il 10 gennaio 2011 rep. n. 14784/RCC del 18 gennaio 2011 che sarà integrato con una specifica appendice sottoscritta dal soggetto beneficiario di cui al punto 1 che porterà avanti il progetto «EMDM» per il quale è stato confermato l'intervento finanziario di Euro € 2.210.210,00 con decreto 6601/2011;

3. disporre che Cestec s.p.a., in qualità di Soggetto gestore del suddetto Fondo, provveda a dare comunicazione, ai sensi della normativa vigente, del presente provvedimento al Soggetto beneficiario che ha presentato domanda di variazione del partenariato;

4. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia nella sezione relativa agli aiuti di stato all'indirizzo <http://www.regione.lombardia.it>, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento Comunitario 800/2008.

Il direttore della funzione specialistica
università e ricerca
Armando De Crinito

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

D.d.s. 3 agosto 2012 - n. 7123

Direzione centrale Programmazione integrata - Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati" istituito con d.g.r. n. 7025/2008 così come integrata dalla d.g.r. 8927/2009: approvazione della variazione di budget del progetto ID 12798718 e del progetto "B.W.E. biological waste exploitation" ID 12787386, approvazione della variazione del partenariato dei progetti "Fagofago" - ID 12775266, "Microcomandi avanzati" - ID 12795777, "Tacitus" ID 12692413

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
UNIVERSITA' E RICERCA

Viste:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- la d.g.r. n. 7025 del 9 aprile 2008, che istituisce il «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati e azioni conseguenti» identificando Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo medesimo;
- la d.g.r. n. 8927/2009 che ha integrato e modificato alcuni dispositivi della d.g.r. n. 7025/2008, stabilendo di procedere all'emanazione del «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia- ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati e azioni conseguenti» definendo la dotazione finanziaria del bando complessivamente in euro 20 milioni;
- la d.g.r. n. 10669 del 2 dicembre 2009 che ha stabilito la dotazione complessiva del bando emanato con decreto n. 3186 del 1 aprile 2009 sopracitato in Euro 27.000.000,00, al fine di consentire il possibile finanziamento di un maggior numero di progetti considerati ammissibili;

Richiamati:

- il decreto n. 3186 del 1 aprile 2009 avente ad oggetto «Approvazione del bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati ed

azioni conseguenti» istituito con d.g.r. n. 7025/2008, integrata con d.g.r. n. 8927/2009»;

- il decreto n. 14433 del 23 dicembre 2009 con oggetto: «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. n. 8927/2009: approvazione degli esiti dell'istruttoria di ammissibilità formale e della valutazione preliminare di merito» con particolare riferimento all'allegato B1, elenco dei soggetti ammessi alla fase di valutazione finale»;
- il decreto n. 4999 del 13 maggio 2010 con oggetto: «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. n. 8927/2009: approvazione graduatoria finale iniziative progettuali ammesse e non ammesse: concessione intervento finanziario»;
- il decreto n. 7161 dell'1 agosto 2011 con oggetto «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. n. 8927/2009: presa d'atto delle modifiche di ragione sociale del beneficiario del progetto ID 12787386 e della variazione del partenariato del progetto I-Motion - ID progetto 12775711»;

Vista la documentazione di rendicontazione finale trasmessa a Finlombarda s.p.a. dalla società Camozzi s.p.a., con nota del 1 giugno 2012, prot. FL n. 06139A, richiamata nella nota di Finlombarda s.p.a. del 3 luglio 2012, in atti regionali prot. A1.2012.0058433, relativamente al progetto del settore manifatturiero ID 12798718;

Considerato che il soggetto gestore Finlombarda SpA, a seguito della verifica della rendicontazione inviata, ha accertato e validato rispetto all'importo dell'investimento totale del progetto ID 12798718 originariamente ammesso con decreto 4999/2010 una riduzione dell'importo totale rendicontato che ha determinato una conseguente rimodulazione dell'intervento finanziario ammesso secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

| DECRETO 4999/2010 | | | | IMPORTI DA RIDETERMINARE IN SEGUITO A VERIFICA SULLA RENDICONTAZIONE EFFETTUATA DA FINLOMBARDA | | | |
|---|-----------------|----------------------------|--|--|-----------------|------------------------------|---|
| COSTO TOTALE AMMISSIBILE PROGETTO ID 12798718 € | FINANZIAMENTO € | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | TOTALE INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO | COSTO AMMISSIBILE PROGETTO ID 12798718 € | FINANZIAMENTO € | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO € | TOTALE INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO DA RIDETERMINARE € |
| 1.160.000,00 | 245.414,62 | 245.414,62 | 490.829,00 | 1.114.236,96 | 238.590,80 | 238.590,80 | 477.181,60 |

Accertato, altresì, che la variazione richiesta non incide sul prosieguo delle attività del progetto e sulla qualità progettuale del progetto stesso che risulta essere superiore alla soglia minima di punteggio previsto per la finanziabilità dei progetti in base ai criteri definiti nel bando;

Vista la nota della società AUSTEP s.p.a. del 29 giugno 2012, capofila del progetto ID 12787386, trasmessa a Finlombarda SpA, prot. FL n. 7569A del 5 luglio 2012 e in atti regionali prot. n. A1.2012.0066047 del 26 luglio 2012, con cui comunica la variazione di ripartizione tra le voci di spesa per ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

Richiamate le linee guida pubblicate sul portale regionale il 13 maggio 2011 con le quali sono fornite precisazioni per la gestione delle variazioni dei Programmi di R&S, presentati nell'ambito del bando Fondo espressioni di interesse e ammessi a finanziamento con d.d.s. n. 4999 del 13 maggio 2010 ed è indicata la corretta procedura da seguire per la valutazione e l'approvazio-

ne delle richieste di variazione inerenti i progetti di R&S ammessi all'intervento finanziario a valere sul bando di cui al d.d.s. 1 aprile 2009 - n. 3186;

Richiamata in particolare le fattispecie di variazione indicata all'art. 3.1.2 b) delle linee guida sopracitate relativamente alla «variazione della distribuzione dei costi tra le diverse tipologie di spese per singolo beneficiario, a seguito di una variazione compensativa nel limite del 33,3% del budget totale del partner interessato»;

Vista la nota del 17 luglio 2012, in atti regionali prot. n. A1.2012.0066047 del 26 luglio 2012, con cui Finlombarda s.p.a., dopo aver attivato la procedura sopra menzionata, comunica che, rispetto al progetto «BIOLOGICAL WASTE EXPLOITION» (ID PROGETTO 12787386), si è conclusa positivamente l'istruttoria formale e propone a Regione Lombardia parere favorevole all'autorizzazione della variazione proposta secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

| SOGETTI BENEFICIARI PROGETTO ID 12787386 | DECRETO 4999/2010 così come modificato dal decreto 7161/2011 | | | | IMPORTO DA RIDETERMINARE IN SEGUITO A VERIFICA EFFETTUATA DA FINLOMBARDA | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------|--|--|-----------------|------------------------------|---|
| | COSTO TOTALE AMMISSIBILE PROGETTO € | FINANZIAMENTO € | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | TOTALE INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO | COSTO TOTALE DEL PROGETTO AMMESSO € | FINANZIAMENTO € | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO € | TOTALE INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO DA RIDETERMINARE € |
| | 1.412.105,00 | 311.179,38 | 311.179,38 | 622.359,00 | 1.405.625,00 | 309.559,38 | 309.559,38 | 619.118,76 |
| AUSTEP -AUSTEAM ENVIRONMENTAL PROTECTION SPA | | 167.362,50 | 167.362,50 | | | 167.362,50 | 167.362,50 | 334.725,00 |
| C.S.L. | | 86.182,50 | 86.182,50 | | | 84.562,50 | 84.562,50 | 169.125,00 |
| LUCRA 96 SRL | | 57.634,38 | 57.634,38 | | | 57.634,38 | 57.634,38 | 115.268,76 |

Accertato, altresì, che la variazione richiesta non incide sul prosieguo delle attività del progetto e sulla qualità progettuale del progetto stesso che risulta superiore alla soglia minima di punteggio previsto per la finanziabilità dei progetti in base ai criteri definiti nel bando;

Vista la nota di Finlombarda s.p.a. del 3 luglio 2012, in atti regionali prot. A1.2012.0058433 del 4 luglio 2012, con la quale la stessa in seguito alla verifica della rendicontazione finale esprime parere positivo all'autorizzazione della variazione accertata proponendo la rimodulazione dell'intervento finanziario concesso;

Vista la nota della società Molino Filippini Srl del 5 luglio 2012 trasmessa a Finlombarda SpA, prot. FL n. 10869A dell'11 luglio 2012 e in atti regionali prot. n. A1.2012.0063130 del 18 luglio 2012, con cui comunica che a seguito dell'operazione di scissione del beneficiario Filippini S.A.S. di Filippini Diego & C. in Molino Filippini Srl (che svolge attività di industria molitoria) e in Filippini S.A.S. Filippini Diego & C. (che svolge attività di gestione immobiliare), tutti gli obblighi del soggetto beneficiario dell'intervento finanziario sono trasferiti alla Molino Filippini Srl;

Atteso che Molino Filippini Srl dichiara che il core business dell'attività relativa al settore agroalimentare correlata al progetto «Fagofago» - ID 12775266 è mantenuto in seno alla stessa società e non nella società Filippini S.A.S. Filippini Diego & C.;

Richiamate le linee guida pubblicate sul portale regionale il 13 maggio 2011 con le quali sono fornite precisazioni per la gestione delle variazioni dei Programmi di R&S, presentati nell'ambito del bando Fondo espressioni di interesse e ammessi a finanziamento con d.d.s. n. 4999 del 13 maggio 2010 ed è indicata la corretta procedura da seguire per la valutazione e l'approvazione delle richieste di variazione inerenti i progetti di R&S ammessi all'intervento finanziario a valere sul bando di cui al d.d.s. 1 aprile 2009 - n. 3186;

Richiamata in particolare la fattispecie di variazione indicata all'art. 3.1.1 c) delle linee guida sopracitate relativamente alla «variazione delle caratteristiche del partner senza impatti sulla composizione del partenariato»;

Vista la nota del 4 luglio 2012, in atti regionali prot. n. A1.2012.0059090 del 5 luglio 2012, con cui Finlombarda s.p.a., dopo aver attivato la procedura sopra menzionata, comunica che, rispetto al progetto «Fagofago» (ID PROGETTO12775266), si è conclusa positivamente l'istruttoria formale e propone a Regione Lombardia parere favorevole all'autorizzazione della variazione proposta;

Accertato, altresì, che la variazione richiesta non incide sul prosieguo delle attività del progetto e sulla qualità progettuale del progetto stesso che risulta superiore alla soglia minima di punteggio previsto per la finanziabilità dei progetti in base ai criteri definiti nel bando;

Richiamata la nota della società Marzoli s.p.a., soggetto unico beneficiario del progetto ID 12795777, trasmessa a Finlombarda SpA, con cui la stessa comunica che a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione del beneficiario Marzoli SpA nella società Marzoli Combing & Flyers s.p.a. con atto del 27 luglio 2011 registrato presso la CCIAA di Brescia il 29 luglio 2011, originariamente detenuta per la totalità del capitale sociale, e successiva ridenominazione di quest'ultima in Marzoli SpA, il nuovo soggetto beneficiario dell'intervento finanziario risulta essere Marzoli s.p.a. (P.IVA 03062820984);

Richiamate le linee guida pubblicate sul portale regionale il 13 maggio 2011 con le quali sono fornite precisazioni per la gestione delle variazioni dei Programmi di R&S, presentati nell'ambito del bando Fondo espressioni di interesse e ammessi a finanziamento con DDS n. 4999 del 13 maggio 2010 ed è indicata la corretta procedura da seguire per la valutazione e l'approvazione delle richieste di variazione inerenti i progetti di R&S ammessi all'intervento finanziario a valere sul bando di cui al d.d.s. 1 aprile 2009 - n. 3186;

Richiamate in particolare la fattispecie di variazione indicata all'art. 3.1.1 c) delle linee guida sopracitate relativamente alla «variazione delle caratteristiche del partner senza impatti sulla composizione del partenariato»;

Vista la nota del 29 giugno 2012, in atti regionali prot. n. A1.2012.0058005 del 3 luglio 2012, con cui Finlombarda, dopo aver attivato la procedura sopra menzionata, comunica che, rispetto al progetto «Microcomandi avanzati» (ID PROGETTO12795777), si è conclusa positivamente l'istruttoria formale e propone a Regione Lombardia parere favorevole all'autorizzazione della variazione proposta segnalando che rispetto al punteggio originariamente attribuito per la riduzione del punteggio

attribuibile per il criterio di valutazione «solidità economica-finanziaria» di cui all'art. 13.2 del bando il punteggio complessivo conseguito di cui al Decreto 4999/2010 si riduce da 66 a 63;

Accertato, altresì, che la variazione richiesta non incide sul prosieguo delle attività del progetto e sulla qualità progettuale del progetto stesso che risulta essere superiore alla soglia minima di punteggio previsto per la finanziabilità dei progetti (60 punti) in base ai criteri definiti nel bando;

Vista la nota della società Alenia Aermacchi SpA, capofila del progetto Tacitus, del 20 febbraio 2012 trasmessa a Finlombarda SpA, prot. FL n. 2323A del 28 febbraio 2012 e in atti regionali prot. n. A1.2012.0065990 del 26 luglio 2012, con cui comunica che a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione del beneficiario Alenia Aermacchi s.p.a. nella sua controllante al 100% Alenia Aeronautica s.p.a. e successiva ridenominazione di quest'ultima in Alenia Aermacchi s.p.a. il nuovo soggetto beneficiario risulta Alenia Aermacchi s.p.a. (P.IVA: 03902621212);

Richiamate le linee guida pubblicate sul portale regionale il 13 maggio 2011 con le quali sono fornite precisazioni per la gestione delle variazioni dei Programmi di R&S, presentati nell'ambito del bando Fondo espressioni di interesse e ammessi a finanziamento con d.d.s. n. 4999 del 13 maggio 2010 ed è indicata la corretta procedura da seguire per la valutazione e l'approvazione delle richieste di variazione inerenti i progetti di R&S ammessi all'intervento finanziario a valere sul bando di cui al d.d.s. 1 aprile 2009 - n. 3186;

Richiamata in particolare la fattispecie di variazione indicata all'art. 3.1.1 c) delle linee guida sopracitate relativamente alla «variazione delle caratteristiche del partner senza impatti sulla composizione del partenariato»;

Vista la nota del 16 luglio 2012, in atti regionali prot. n. A1.2012.0065990 del 26 luglio 2012, con cui Finlombarda SpA, dopo aver attivato la procedura sopra menzionata, comunica che, rispetto al progetto «TACITUS» (ID PROGETTO 12692413), si è conclusa positivamente l'istruttoria formale e propone a Regione Lombardia parere favorevole all'autorizzazione della variazione proposta segnalando che rispetto al punteggio originariamente attribuito per l'aumento del punteggio attribuibile per il criterio di valutazione «solidità economica-finanziaria» di cui all'art. 13.2 del bando il punteggio complessivo conseguito di cui al Decreto 4999/2010 si incrementa da 72 a 74 punti;

Accertato, altresì, che la variazione richiesta non incide sul prosieguo delle attività del progetto e sulla qualità progettuale del progetto stesso che risulta superiore alla soglia minima di punteggio previsto per la finanziabilità dei progetti (60 punti) in base ai criteri definiti nel bando;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi delle disposizioni contenute nel «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009», emanato con decreto n. 3186/2009, la cui graduatoria è stata approvata con il succitato Decreto 4999/2010, di:

- rideterminare l'intervento finanziario concesso al beneficiario Camozzi s.p.a. per il progetto ID 12798718 e ai soggetti beneficiari del progetto «BIOLOGICAL WASTE EXPLOSION» (ID PROGETTO12787386);
- approvare la variazione della ragione sociale del soggetto beneficiario capofila del progetto «Fagofago» (ID PROGETTO12775266) in Molino Filippini s.r.l.;
- approvare la variazione della ragione sociale del soggetto beneficiario unico del progetto «Microcomandi avanzati» (ID PROGETTO12795777) in Marzoli s.p.a. (P.IVA 03062820984) e del soggetto beneficiario capofila del progetto «TACITUS» (ID PROGETTO 12692413 in Alenia Aermacchi s.p.a. (P.IVA 03902621212);
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo, <http://www.regione.lombardia.it/> sezione aiuti di stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2 del Reg. 800/2008 e di comunicare l'esito della valutazione al beneficiario capofila che ha presentato l'istanza di variazione del progetto;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio e previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi conseguenti;

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

DECRETA

ai sensi delle disposizioni contenute nel «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agro-alimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009», emanato con decreto n. 3186/2009, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. prendere atto della variazione accertata da Finlombarda s.p.a. a seguito della verifica della rendicontazione finale presentata a chiusura del progetto da parte del beneficiario Camozzi s.p.a. per il progetto ID 12798718 e approvare la rideterminazione dell'intervento finanziario ammesso con Decreto 4999/2010 secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

| COSTO AMMESSO PROGETTO ID 12798718 € | FINANZIAMENTO CONCESSO € | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CONCESSO € | TOTALE INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO RIDETERMINATO € |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.114.236,96 | 238.590,80 | 238.590,80 | 477.181,60 |

2. di approvare la rideterminazione dell'intervento finanziario ammesso con Decreto 4999/2010 *così come modificato dal decreto 7161/2011, per il progetto «B.W.E. -BIOLOGICAL WASTE EXPLOITATION»* (ID PROGETTO12787386), secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

| SOGGETTI BENEFICIARI PROGETTO ID 12787386 | IMPORTI RIDETERMINATI IN SEGUITO A VERIFICA EFFETTUATA DA FINLOMBARDA | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|--|
| | COSTO TOTALE DEL PROGETTO AMMESSO € | FINANZIAMENTO CONCESSO € | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CONCESSO € | TOTALE INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO € |
| | 1.405.625,00 | 309.559,38 | 309.559,38 | 619.118,76 |
| AUSTEP – AUSTEAM ENVIRONMENTAL PROTECTION SPA | | 167.362,50 | 167.362,50 | 334.725,00 |
| C.S.L. | | 84.562,50 | 84.562,50 | 169.125,00 |
| LUCRA 96 SRL | | 57.634,38 | 57.634,38 | 115.268,76 |

3. approvare, la variazione di ragione sociale dei soggetti beneficiari dei seguenti progetti ammessi all'intervento finanziario come indicato nella tabella sottostante:

| ID Progetto | Titolo progetto | Soggetto beneficiario |
|-------------|------------------------------|--|
| ID 12775266 | Fagofago | Molino Filippini Srl |
| ID 12795777 | <i>Microcomandi avanzati</i> | Marzoli SpA (PIVA 03062820984) |
| ID 12692413 | TACITUS | Alenia Aermacchi S.p.A. (PIVA 03902621212) |

4. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo <http://www.regione.lombardia.it>, sezione aiuti di stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento CE 800/2008 del 6 agosto 2008;

5. disporre che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore del suddetto Fondo, provveda a dare comunicazione, ai sensi della normativa vigente, del predetto provvedimento ai soggetti Beneficiari Capofila interessati in modo che a loro volta provvedano a informare tutti i partner dei progetti.

Il direttore della funzione specialistica
università e ricerca
Armando De Crinito

D.d.s. 3 agosto 2012 - n. 7125**Direzione centrale Programmazione integrata - Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo: approvazione bando «Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione»**

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE
SPECIALISTICA UNIVERSITA' E RICERCA

Visti:

- la legge regionale del 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra l'altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento e relativi provvedimenti attuativi;
- il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della IX legislatura, approvato con d.c.r. del 28 settembre 2010, n. 56, che individua la ricerca e l'innovazione come driver fondamentali per uno sviluppo sociale ed economico dinamico e fondato sulla conoscenza;
- il Documento Strategico Annuale 2012, approvato con d.c.r. IX/0276 dell'8 novembre 2011 che ribadisce la necessità di una strategia organica in materia di innovazione che, integrando e coordinando le azioni sviluppate dai diversi attori, incrementi le sinergie sul territorio e i rapporti internazionali;
- il Documento Strategico per la Ricerca e Innovazione, di cui alla d.g.r. n. IX/2195 del 4 agosto 2011 di "presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Sottosegretario Cavalli avente ad oggetto presentazione del documento strategico per la ricerca e innovazione";
- la legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 «Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» (BURL n. 29, suppl. del 16 luglio 2012);
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli) del medesimo regolamento;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007 (integrata successivamente dalle d.g.r. n. 8545/2008, d.g.r. n. 10668/2009, d.g.r. n. 9139/2009) che ha istituito presso Finlombarda S.p.A., il «Fondo per la promozione di accordi istituzionali», specificandone gli obiettivi, le iniziative, le modalità procedurali, la dotazione iniziale pari a Euro 20.000.000,00, identificando Finlombarda S.p.A. quale gestore dello stesso;
- la d.g.r. n. 803 del 24 novembre 2010 «Determinazioni in merito al Fondo per la promozione di accordi istituzionali» che ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2011 Cestec S.p.A. è subentrata a Finlombarda S.p.A. nella gestione del Fondo;
- la d.g.r. n. 10935 del 30 dicembre 2009 con oggetto: «Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, approvazione della nuova ipotesi di accordo e del programma di azione 2010» che ribadisce l'alleanza strategica tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo, disegnando un quadro di collaborazione dove si individuano le priorità su cui concentrare gli sforzi e l'accordo sottoscritto in data 26 febbraio 2010;
- la d.g.r. n. 3808 del 25 luglio 2012 «Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo - Asse I: bando "Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione» con la quale è stata approvata l'adesione di Regione Lombardia al bando "Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione» il cui obiettivo è quello di avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, realizzando un sistema in cui i diversi soggetti (imprese, università, centri di ricerca, istituzioni) partecipino attivamente alla realizzazione di processi innovativi e in particolare stimolare l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, supportare le imprese ad ottenere una rete informatica sicura, accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione europei, promuovendo esperienze di successo attuate in altri paesi dell'UE e favorendo la nascita e la crescita di reti di imprese, valorizzare il capitale umano inserendo in azienda ricercatori

o figure professionali esperte capaci di guidare l'azienda in percorsi complessi di innovazione e di internazionalizzazione, sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali,

- la d.g.r. n. 1134 del 23 dicembre 2010 con oggetto «Accordo di Programma in materia di ricerca nei settori dell'aerospazio, edilizia sostenibile, automotive e energia, fonti rinnovabili e implementazione dei distretti tecnologici già riconosciuti delle Biotecnologie, ICT e Nuovi materiali tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Lombardia sottoscritto in data 20 dicembre 2010» in cui tra le iniziative previste in attuazione dell'accordo vi era anche il bando per iniziative di accompagnamento domanda/offerta di innovazione mediante voucher per servizi in ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano per favorire in particolare i processi di innovazione tecnologica e brevettazione delle micro e PMI lombarde edizione 2011, di cui il bando oggetto della d.g.r. n. 3808/2012 rappresenta la continuazione;

Considerato che:

- con decreto n. 12886 del 28 dicembre 2011 «Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo - Asse 1 Innovazione - Bando «Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente»: presa d'atto delle sostituzioni intervenute all'interno dei partenariati, delle variazioni di ragioni sociali e delle rinunce e approvazione delle scadenze totali e delle rideterminazioni del contributo concesso a seguito delle verifiche delle rendicontazioni» si è stabilito che le risorse regionali risultate in economia fossero trasferite nel «Fondo per la promozione degli accordi istituzionali», in gestione presso Cestec s.p.a. e riutilizzate, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo nel febbraio 2010, per iniziative similari;
- con d.g.r. n. 3808/2012 Euro 1.800.000,00 delle economie trasferite presso il «Fondo per la Promozione di Accordi istituzionali» sopracitate sono state destinate al bando «Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione»;
- con decreto n. 6929 del 31 luglio 2012 è stata impegnata e contestualmente liquidata a favore di CESTEC S.p.A. la somma di euro 1.250.000,00 a valere sui capitoli 5347 e 5427 del bilancio 2012 per incrementare il «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» e realizzare l'iniziativa bando «Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione»;

Visto il bando «Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione» di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, frutto di un lavoro congiunto tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo, che prevede l'assegnazione di voucher/contributi alle micro, piccole e medie imprese con riferimento alle cinque linee di intervento di seguito indicate:

- Voucher A - rilevazione della domanda di innovazione, sviluppo dell'offerta di conoscenza;
- Voucher B - E-security, sicurezza informatica;
- Voucher C - supporto alla partecipazione a bandi del VII Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7° PQ) e del Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) dell'Unione Europea;
- Voucher D - capitale umano qualificato in azienda;
- Misura E - sostegno ai processi di brevettazione;

Dato atto che:

- il bando «Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione», con dotazione complessiva pari a Euro 6.070.000,00 prevede le seguenti coperture finanziarie da parte degli enti coinvolti:
 - euro 3.050.000,00 di Regione Lombardia, a valere sulle risorse del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» in gestione presso CESTEC S.p.A. di cui Euro 200.000,00 riservati al voucher C, Euro 100.000,00 destinati al voucher B ed Euro 1.500.000,00 riservati alla misura E;
 - euro 3.020.000,00 delle Camere di Commercio Lombarde;
- Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde si sono riservate la facoltà, a seguito di eventuali ulteriori necessità o disponibilità di risorse, di provvedere con specifici

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

provvedimenti a rifinanziare il bando;

Considerato che in continuità con le precedenti positive esperienze è stato ritenuto opportuno che la gestione delle domande presentate sui Voucher A, B, C e D sia a carico del Sistema Camerale Lombardo mentre quella relativa alla Misura E sia a carico di Regione Lombardia che si potrà avvalere del supporto di CESTEC s.p.a. in qualità di soggetto gestore del «Fondo per la promozione degli accordi istituzionali»;

Vista la lettera d'incarico, tuttora in vigore, tra Regione Lombardia e CESTEC s.p.a. del 22 marzo 2011 per lo svolgimento delle attività relative al «Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali» (inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011) in cui tra le attività che vengono affidate a CESTEC s.p.a., ai sensi dell'art. 2, si prevede anche un supporto per l'attuazione della misura di cui alla sopracitata d.g.r.n. 3808/2012;

Ritenuto opportuno, anche in funzione dell'esperienza pregressa, di avvalersi dell'assistenza tecnica di CESTEC s.p.a. per l'istruttoria delle domande presentate e la verifica delle rendicontazioni relative alla «Misura E - Sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde» prevista nel suddetto bando, secondo le modalità indicate nella sopracitata lettera d'incarico, disponendo inoltre che sulla base delle indicazioni che verranno date dalla Struttura Università e Ricerca, Cestec s.p.a. provveda anche all'erogazione alle Camere degli importi dovuti ai beneficiari sulle altre linee d'intervento;

Dato atto che le imprese potranno presentare la domanda in forma esclusivamente telematica dalle ore 12.00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 febbraio 2013 con le seguenti modalità:

- per i voucher A, B, C e D utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombarde.it e dai siti delle Camere di Commercio Lombarde;
- per la misura E utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta su Internet e disponibile nei tempi sopra indicati sul sito web di Regione Lombardia dedicato ai finanziamenti alle imprese (<https://gefo.servizirl.it/>);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», (e su qualunque altro aiuto di importo limitato), ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

DECRETA

per i motivi esposti nelle premesse:

1. di approvare il bando «Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione», di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'assegnazione di voucher/contributi alle micro, piccole e medie imprese lombarde specificando che l'iniziativa si articola nelle cinque linee di intervento si seguito indicate:

- Voucher A - rilevazione della domanda di innovazione, sviluppo dell'offerta di conoscenza;
- Voucher B - E-security, sicurezza informatica;
- Voucher C - supporto alla partecipazione a bandi del VII Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7° PQ) e del Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) dell'Unione Europea;
- Voucher D - capitale umano qualificato in azienda;
- Misura E - sostegno ai processi di brevettazione;

2. di dare atto che la gestione delle domande presentate sui Voucher A, B, C e D sarà a carico del Sistema Camerale Lombardo mentre quella relativa alla Misura E sarà a carico di Regione Lombardia con il supporto di Cestec S.p.A., in qualità di soggetto gestore del «Fondo per la promozione degli accordi istituzionali»;

3. di stabilire che le risorse destinate alla suddetta misura pari complessivamente a Euro 6.070.000,00 da parte degli enti coinvolti ammontano a:

- euro 3.050.000,00 di Regione Lombardia, a valere sulle risorse del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali»

in gestione presso CESTEC S.p.A. di cui Euro 200.000,00 riservati al voucher C, Euro 100.000,00 destinati al voucher B ed Euro 1.500.000,00 riservati alla misura E;

- euro 3.020.000,00 delle Camere di Commercio Lombarde;

4. di stabilire che le imprese potranno presentare la domanda in forma esclusivamente telematica dalle ore 12.00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 febbraio 2013 con le seguenti modalità:

- per i voucher A, B, C e D utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombarde.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde;

- per la misura E utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta su Internet e disponibile nei tempi sopra indicati sul sito web di Regione Lombardia dedicato ai finanziamenti alle imprese (<https://gefo.servizirl.it/>);

5. di prevedere che le agevolazioni previste dal bando saranno concesse nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli) del medesimo regolamento;

6. di avvalersi dell'assistenza tecnica di CESTEC s.p.a. per l'istruttoria delle domande presentate e la verifica delle rendicontazioni sulla «Misura E - Sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde» del sopracitato bando, secondo le modalità indicate nella lettera d'incarico del 22 marzo 2011 (inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011) disponendo inoltre che, sulla base delle indicazioni che verranno date dalla Struttura Università e Ricerca, CESTEC s.p.a. provvederà anche all'erogazione alle Camere degli importi dovuti ai beneficiari sulle altre linee d'intervento;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sui siti internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

Il direttore della funzione specialistica
università e ricerca
Armando De Crinito

_____ • _____

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO

"Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione"

Indice

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1. Obiettivi e Finalità
- 1.2. Ambiti di intervento
- 1.3. Dotazione finanziaria
- 1.4. Soggetti beneficiari
- 1.5. Importo del voucher/contributo
- 1.6. Obblighi delle imprese beneficiarie
- 1.7. Decadenza e sanzioni
- 1.8. Rinuncia
- 1.9. Ispezioni e controlli
- 1.10. Responsabili del procedimento
- 1.11. Informativa sul trattamento dei dati personali

Scheda 1 - Voucher A

Scheda 2 - Voucher B

Scheda 3 - Voucher C

Scheda 4 - Voucher D

Scheda 5 - Misura E

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Obiettivi e Finalità

Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 1 - Competitività delle imprese), intendono favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde.

L'iniziativa contribuisce anche alla realizzazione delle attività previste nell'Accordo di Programma "in materia di ricerca nei settori dell'agroalimentare, aerospazio, edilizia sostenibile, automotive e energia, fonti rinnovabili e assimilate e implementazione dei distretti tecnologici già riconosciuti delle biotecnologie, ICT e nuovi materiali" tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Lombardia sottoscritto a Bergamo il 20 dicembre 2010 di cui alla DGR n. 1134 del 23 dicembre 2010, e in particolare nell'asse 3 "Potenziamento della cultura dell'innovazione all'interno del sistema industriale lombardo" azione 3.1 "Bando per iniziative di accompagnamento domanda/offerta di innovazione".

L'obiettivo dell'intervento è quello di avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, realizzando un sistema in cui i diversi soggetti - imprese, università, centri di ricerca, istituzioni - partecipino attivamente alla realizzazione di processi innovativi. Nello specifico, con il presente bando si intendono proporre interventi di sostegno per:

- stimolare l'innovazione tecnologica (intesa nel significato più esteso del termine) di processo e di prodotto, anche attraverso la messa a disposizione di servizi di trasferimento tecnologico,
- supportare le imprese ad ottenere una rete informatica sicura,
- accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione europei, promuovendo esperienze di successo attuate in altri paesi dell'UE e favorendo la nascita e la crescita di reti di imprese,
- valorizzare il capitale umano inserendo in azienda ricercatori o figure professionali esperte capaci di guidare l'azienda in percorsi complessi di innovazione e di internazionalizzazione,
- sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali.

1.2. Ambiti di intervento

Con il presente bando si intende finanziare, tramite l'utilizzo di voucher a fondo perduto, nominativi e non trasferibili, l'acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca presso soggetti terzi e favorire l'introduzione di figure professionali qualificate in azienda oltre a sostenere, con un contributo, i processi volti all'ottenimento del brevetto/modello europeo e/o di altri brevetti/modelli internazionali. Si elencano nello specifico le misure:

- **Voucher A** - rilevazione della domanda di innovazione, sviluppo dell'offerta di conoscenza (scheda 1)
- **Voucher B** - E-security, sicurezza informatica (scheda 2)
- **Voucher C** - supporto alla partecipazione a bandi del VII Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7° PQ) e del Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) dell'Unione Europea (scheda 3)
- **Voucher D** - capitale umano qualificato in azienda (scheda 4)
- **Misura E** - sostegno ai processi di brevettazione (scheda 5)

1.3. Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a euro **6.070.000,00** di cui:

- € 3.050.000,00 a carico di Regione Lombardia: di cui € 200.000,00 riservati al voucher C, € 100.000,00 destinati al voucher B e € 1.500.000,00 riservati alla misura E; tali risorse non sono ripartite a livello provinciale; € 1.250.000,00 riservati alle misure A e D e ripartiti a livello provinciale;
- € 3.020.000,00 a carico delle Camere di Commercio Lombarde ripartiti per provincia e riservati alle misure A, e D

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

| PROVINCE | Voucher A, D | | | Misura B,C,E | Totale A,B,C,D,E |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|---|------------------|
| | Regione Lombardia | Camere di Commercio | Totale | Regione Lombardia | |
| BERGAMO | 83.000 | 200.000 | 283.000 | € 100.000 voucher B € 200.000 voucher C € 1.500.000 misura E | 6.070.000 |
| BRESCIA | 143.000 | 350.000 | 493.000 | | |
| COMO | 61.000 | 150.000 | 211.000 | | |
| CREMONA | 45.000 | 110.000 | 155.000 | | |
| LECCO | 45.000 | 110.000 | 155.000 | | |
| LODI | 20.000 | 50.000 | 70.000 | | |
| MANTOVA | 62.000 | 150.000 | 212.000 | | |
| MILANO | 512.000 | 1.250.000 | 1.762.000 | | |
| MONZA E BRIANZA | 102.000 | 250.000 | 352.000 | | |
| PAVIA | 50.000 | 120.000 | 170.000 | | |
| SONDRIO | 25.000 | 30.000 | 55.000 | | |
| VARESE | 102.000 | 250.000 | 352.000 | | |
| TOTALE | 1.250.000 | 3.020.000 | 4.270.000 | | |

Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde si riservano la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;
- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse regionali tra province (ad esclusione della misura E).

1.4 Soggetti beneficiari

I beneficiari sono le imprese lombarde che, al momento della presentazione della domanda, rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa (MPMI) e sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005): sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale;
- essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio lombarda territorialmente competente;
- avere sede legale e/o sede operativa in una provincia lombarda;
- essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;
- non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

I fornitori di servizi di assistenza e consulenza per le azioni A, B, C, D non possono essere soggetti beneficiari.

1.5 Importo del voucher/contributo

L'agevolazione consiste per le misure A,B,C,D in un voucher a copertura delle spese per l'acquisto di servizi per la ricerca e l'innovazione o per l'inserimento di capitale umano qualificato in azienda, per la misura E in un contributo alle spese sostenute per l'acquisizione di uno o più brevetti/modelli europei/internazionali.

In base agli investimenti minimi, al netto di IVA e della ritenuta d'acconto previsti da ogni singola azione, l'importo del voucher/contributo è pari a:

| Tipo di Voucher/contributo | Importo voucher/contributo | Importo voucher/contributo per imprese neo costituite | Investimento Minimo per imprese e imprese neo costituite (*) |
|----------------------------|--|---|--|
| A1 | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € |
| A2 | 9.000 € | 11.000 € | 15.000 € |
| A3 (A1+A2) | 13.000€ | 15.000€ | 19.000 |
| B | 3.000 € | 3.500 € | 4.000 € |
| C.1 | 7.000 € | 9.000 € | 12.000 € |
| C.2 | 2.500 € | 3.500 € | 5.000 € |
| D1 | 10.000 € | 11.000 € | 13.000 € |
| D2 | 10.000 € | 11.000 € | 16.000 € |
| D2 micro imprese | 4.000 € | 6.000 € | 8.000 € |
| E | 50% investimento (max € 6.000 per una domanda di brevetto - max € 12.000 per due o più domande di brevetti) | | Il doppio dell'importo del contributo |

(*) per imprese neo costituite si intendono imprese attive e iscritte al Registro imprese da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando

Ogni impresa può richiedere un voucher per misura fino ad un massimo di tre e una sola richiesta di contributo nell'ambito della misura E.

Il contributo/voucher sarà erogato all'impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione delle azioni e dell'investimento minimo, al netto IVA e al lordo della ritenuta di legge del 4% di cui all'art. 28 secondo comma del D.P.R. 600/73.

Le agevolazioni previste dal Bando saranno concesse ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del tratto agli aiuti d'importanza minore (de minimis). Tale regime prevede che possano essere concessi aiuti ad una singola impresa entro un massimale di Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (Euro 100.000,00 nel caso di imprese del settore trasporti su strada di merci e passeggeri). Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, ogni impresa è tenuta a dichiarare tramite autocertificazione gli aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

1.6 Obblighi delle imprese beneficiarie

Le aziende beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza del contributo/voucher:

1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
2. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
3. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
4. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
5. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
6. a segnalare tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alle spese indicate nella domanda presentata. Per quanto riguarda la misura E dette eventuali variazioni devono comunque essere preventivamente autorizzate da Regione Lombardia; per quanto riguarda le misure A, B, C, D dette eventuali variazioni devono comunque essere preventivamente autorizzate da Unioncamere Lombardia;
7. a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo/voucher la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
8. ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal Bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
9. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
10. a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso ai voucher o al contributo e sul servizio ricevuto dal fornitore. Tale questionario dovrà essere trasmesso con la rendicontazione finale.

1.7 Decadenza e sanzioni

Il contributo/voucher assegnato è soggetto a decadenza totale con decreto del soggetto regionale responsabile del procedimento amministrativo, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora:

1. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del voucher/contributo;
2. la realizzazione dell'intervento non sia conforme all'intervento ammesso;
3. l'impresa beneficiaria sia fornitore di servizi di assistenza e consulenza per le azioni A, B, C, D;
4. l'impresa beneficiaria non validi il voucher (per i voucher A, B, C, D) entro i termini previsti (entro 30 giorni dal decreto di assegnazione);
5. entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher (per i voucher A, B) l'impresa beneficiaria non realizzi e non rendiconti l'attività prevista dal voucher;
6. entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher (per i voucher C) l'impresa beneficiaria non rendiconti;
7. entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher (per la misura E) l'impresa beneficiaria non realizzi le attività e non rendiconti nei successivi 60 giorni;
8. entro il 10° mese dalla data di inserimento in azienda del personale selezionato (per i voucher D) l'impresa beneficiaria non rendiconti;
9. le spese rendicontate siano inferiori all'investimento minimo previsto da ogni voucher/contributo;
10. l'eventuale assegnazione di voucher/contributo porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal suddetto regolamento CE 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del tratto agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
11. l'impresa beneficiaria non presenti tutta la documentazione richiesta (incluso il questionario di valutazione) dal bando.

In caso di decadenza del contributo approvato con provvedimento del Responsabile regionale del Procedimento, l'impresa non può presentare ulteriori domande sul presente bando.

1.8 Rinuncia

I soggetti beneficiari (per le misure A, B, C, D) qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso il sistema informativo già utilizzato per la presentazione della domanda entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di assegnazione del voucher. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del voucher.

Per quanto riguarda la misura E i soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, ovvero alla realizzazione di quanto previsto dalla domanda presentata ed ammessa a beneficio, devono darne immediata comunicazione tramite posta raccomandata, fax oppure posta elettronica certificata a Regione Lombardia, Direzione Centrale Programmazione Integrata, Struttura Università e Ricerca, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, Fax istituzionale Presidenza 02 3936 139, PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it. In tal caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revocche e sanzioni.

In caso di rinuncia comunicata dai soggetti beneficiari nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, l'impresa può presentare ulteriori domande sul presente bando nei limiti previsti in particolare nell'art. 1.5.

1.9 Ispezioni e controlli

Saranno effettuati controlli periodici a campione - da parte di Regione Lombardia (o di un soggetto da questa appositamente delegato) e delle Camere di Commercio Lombarde - presso la sede dei beneficiari e/o centro erogatore di servizi, allo scopo di

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo/voucher assegnato.

1.10 Responsabili del procedimento

I responsabili del procedimento sono:

- per Regione Lombardia: Dr. Armando De Crinito, Direttore della Funzione Specialistica Università e Ricerca – DC Programmazione Integrata;
- per il Sistema camerale lombardo: Dr. Renato Montalbetti, Direttore Area imprese di Unioncamere Lombardia.

I responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa sono individuati in ogni Camera di Commercio nel Segretario Generale salvo diverse disposizioni indicate dalla Camere di Commercio e indicate sul proprio sito.

1.11 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, titolari del trattamento dei dati sono:

- le Camere di Commercio, nella persona dei Segretari Generali – loro sedi
- la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- per le Camere di Commercio: i Segretari Generali,
- per la Regione Lombardia: il Direttore Centrale della Direzione Centrale Programmazione Integrata e nel caso della misura E anche il Direttore Generale di Cestec SpA e Lombardia Informatica SpA, nella persona del Legale Rappresentante.

Ai fini dell'erogazione dei contributi/voucher previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio.

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

VOUCHER A
Rilevazione della domanda di innovazione e sviluppo dell'offerta di conoscenza

Viene conferito alle micro, piccole o medie imprese che intendano attivare un percorso per definire i bisogni di innovazione e trovare una soluzione in collaborazione con i centri di ricerca che hanno completato la registrazione al sistema Questio (www.questio.it) come CRTT.

Il voucher viene concesso per la realizzazione delle seguenti attività:

Voucher A1 Rilevazione della domanda di innovazione: l'impresa deve avvalersi di un soggetto che offre servizi di consulenza (soggetto che ha completato la registrazione al sistema Questio come CRTT nella sezione consulenza) che la aiuti a mappare i bisogni specifici di innovazione tecnologica e in virtù del bisogno identificato, la supporti ad individuare un centro di ricerca potenziale risolutore del problema.

Voucher A2 Sviluppo dell'offerta di conoscenza: l'impresa svilupperà la collaborazione con un centro di ricerca qualificato che svolge attività di ricerca di base e/o servizi di laboratorio (soggetto che ha completato la registrazione al sistema Questio come CRTT nella sezione dei centri che offrono attività di ricerca di base e/o servizi di laboratorio) per risolvere il bisogno di innovazione.

Voucher A3 l'impresa realizzerà sia la **Rilevazione della domanda di innovazione (A1)** che lo **sviluppo della relativa offerta di innovazione (A2)**

Si precisa che:

- il fornitore di servizio per il voucher A1 non può essere lo stesso del voucher A2;
- le imprese che hanno beneficiato del voucher A1 nella scorsa edizione del bando 2011 (**approvato con Decreto regionale n. 4806 del 26 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni**) non possono richiedere il contributo per la stessa misura;
- per il voucher A3 il fornitore di servizio che svolge l'attività di **Rilevazione della domanda di innovazione (A1)** non potrà realizzare lo **sviluppo della relativa offerta di innovazione (A2)**.

1. Entità del contributo

| Voucher | Importo Voucher | Investimento Minimo |
|------------|-----------------|---------------------|
| A1 | 2.000 € | 4.000 € |
| A2 | 9.000 € | 15.000 € |
| A3 (A1+A2) | 13.000€ | 19.000 |

Esclusivamente per incentivare la partecipazione delle imprese neo costituite, attive e iscritte al Registro imprese da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando l'entità del contributo è la seguente:

| Voucher | Importo Voucher | Investimento Minimo |
|---------|-----------------|---------------------|
| A1 | 3.000 € | 4.000 € |
| A2 | 11.000 € | 15.000 € |
| A3 | 15.000€ | 19.000 |

2. Requisiti fornitore del servizio

| Voucher | Requisiti fornitore del servizio |
|---------|---|
| A1 | Registrazione completata nel sistema QuESTIO (www.questio.it) come CRTT che eroga servizi di consulenza |
| A2 | Registrazione completata nel sistema QuESTIO (www.questio.it) come CRTT che eroga servizi di ricerca di base e/o di laboratorio |
| A3 | Registrazione completata nel sistema QuESTIO (www.questio.it) come CRTT che eroga servizi di consulenza (Voucher A1) e servizi di ricerca di base e/o di laboratorio (Voucher A2) |

3. Presentazione della domanda

Le imprese possono presentare la domanda di voucher, resa dai richiedenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, al bando obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarda.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo: *dalle ore 12.00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 febbraio 2013.*

Per i voucher A1 la domanda deve prevedere una breve descrizione che indichi i processi e i prodotti (già presenti o da realizzare) su cui si effettuerà l'analisi finalizzata a identificare i principali bisogni di innovazione presenti in azienda.

Deve inoltre essere esplicitato il bisogno specifico scelto, a fronte del quale saranno indicati i centri di ricerca potenzialmente idonei per la sua risoluzione e identificato il centro di ricerca con il quale sviluppare la collaborazione.

Per i voucher A2 la domanda deve specificare il bisogno di innovazione, per il quale si intende attivare la collaborazione di ricerca anche attraverso attività di *due diligence tecnologica* che si prefigge di:

- a) verificare il valore aggiunto e il grado di innovatività del progetto imprenditoriale;
- b) approfondire le potenzialità delle tecnologie proposte;
- c) individuare adeguate modalità di sfruttamento economico.

La domanda deve anche prevedere una breve descrizione che indichi i vantaggi e risultati conseguibili con l'attività di ricerca.

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

Per i voucher A3 la domanda deve prevedere una breve descrizione che indichi i processi e i prodotti (già presenti o da realizzare) su cui si effettuerà l'analisi finalizzata a identificare i principali bisogni di innovazione presenti in azienda.

Deve inoltre essere esplicitato il bisogno specifico scelto, a fronte del quale saranno indicati i centri di ricerca potenzialmente idonei per la sua risoluzione e identificato il centro di ricerca con il quale sviluppare la collaborazione.

Solamente in fase di rendicontazione l'impresa dovrà specificare il bisogno di innovazione individuato per il quale ha attivato la collaborazione di ricerca anche attraverso attività di *due diligence tecnologica* con lo scopo di:

- a) verificare il valore aggiunto e il grado di innovatività del progetto imprenditoriale;
- b) approfondire le potenzialità delle tecnologie proposte;
- c) individuare adeguate modalità di sfruttamento economico.

Dovrà anche prevedere una breve descrizione che indichi i vantaggi e risultati conseguiti con l'attività di ricerca.

4. Modulistica per la presentazione della domanda

La modulistica e i relativi allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte e, ove previsto, debitamente sottoscritti con firma digitale forte, pena la non ammissibilità della domanda. Non saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre di:

- un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC,
- della marca da bollo di 14,62 euro, i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda on line (la marca da bollo dovrà essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema informativo, da conservare presso l'impresa),
- della **firma digitale forte** del legale rappresentante o suo delegato.

All'indirizzo www.bandimpreselombarde.it è a disposizione il manuale di supporto alla presentazione della domanda per le misure a voucher.

5. Prenotazione del voucher

Hanno diritto al riconoscimento del voucher esclusivamente le domande per le quali sia stato completato correttamente l'iter di presentazione nei tempi e nei modi previsti dal bando. La prenotazione del voucher avviene con procedura automatica (di cui all'art. 4 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda a seguito della verifica amministrativa da parte delle Camere di Commercio Lombarde, sulla base dei requisiti previsti dal bando.

Dell'avvenuta prenotazione viene data comunicazione ai beneficiari via email all'indirizzo che obbligatoriamente deve essere indicato nella domanda.

6. Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

A seguito degli esiti della verifica amministrativa svolta dal Sistema Camerale Lombardo sui voucher prenotati, Regione Lombardia, entro il giorno 30 del mese successivo alla prenotazione (ad eccezione del solo mese di dicembre in cui il rispettivo decreto verrà posticipato a gennaio), approva con proprio decreto l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi, redatto secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande con riferimento alla data e all'ora del protocollo digitale.

Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriali successivo. L'elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti Internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

7. Validazione del voucher

Entro 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher da parte di Regione Lombardia, trasmesso tramite e-mail, l'impresa dovrà accedere all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it e validare il voucher richiesto inserendo, a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale:

data e importo del contratto e i riferimenti del centro erogatore di servizi indicato in fase di domanda.

Ogni rapporto tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria rimane comunque regolato dalla normativa nazionale e dalla contrattualistica attualmente in vigore.

8. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d'IVA) sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 180esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher relative ai servizi di consulenza/assistenza presso i fornitori in possesso dei singoli requisiti previsti dal bando.

9. Rendicontazione

L'impresa deve presentare entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher da parte di Regione Lombardia, trasmesso via email, la rendicontazione on line all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it, a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale.

Le imprese dovranno fornire la seguente documentazione on line (i file allegati non dovranno superare i 7 Mb):

- la relazione tecnica effettuata dal fornitore di servizi relativa all'attività di consulenza realizzata e in particolare:
 - **per i voucher A1:** presentare un report che descriva l'analisi dei prodotti o dei processi aziendali, indichi i risultati e l'elenco di bisogni di innovazione rilevati;
 - **per i voucher A2:** presentare un report che descriva le attività svolte dal Centro (per esempio prove di laboratorio, analisi, studi di fattibilità tecnico-scientifici) e indichi i risultati ottenuti grazie alla collaborazione realizzata;
 - **per i voucher A3** presentare la documentazione prevista per i voucher A1 e A2; indicare il fornitore di servizio individuato per lo sviluppo dell'offerta di conoscenza (A2);

- fattura e relativa quietanza;
- il questionario di valutazione sulle procedure di accesso ai voucher e sul servizio ricevuto dal fornitore compilato;
- codice matricola INPS per la verifica della regolarità contributiva tramite il DURC.


10. Erogazione

La Camera di Commercio competente verificata la correttezza della rendicontazione, eroga all'impresa, entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione on-line l'importo del voucher. Ai fini dell'erogazione del contributo, le spese effettive (IVA esclusa qualora prevista) devono essere uguali o superiori all'investimento minimo previsto dalla singola azione. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore all'investimento minimo, il voucher decadrà. E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"), o altro metodo tracciabile. I documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla rendicontazione on line, sottoscritta con firma digitale.

11. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla prenotazione, assegnazione e decadenza del voucher saranno inviate mediante email all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

12. Sintesi dell'iter procedurale



| |
|---|
| VOUCHER B E-Security sicurezza informatica |
|---|

Prevede l'attivazione da parte di micro, piccole e medie imprese di percorsi per ottenere una **rete informatica sicura**, garanzia di efficienza e produttività e per individuare le vulnerabilità della rete non risolte che possono portare a corruzione irrimediabile e/o furto dei dati informatici

Il **voucher B** è concesso per la realizzazione delle seguenti attività:

- analisi delle vulnerabilità del sito web:
 - individuazione di vulnerabilità nei servizi offerti dal sito web aziendale;
 - documentazione dell'analisi compiuta;
 - test sulle sole funzionalità accessibili online e sotto il diretto controllo dell'azienda;
- analisi dello stato di sicurezza della rete locale:
 - revisione delle policy di aggiornamento dei sistemi;
 - revisione dei sistemi di protezione dell'informazione;
 - Vulnerability assessment dei principali sistemi aziendali;
 - documentazione dell'analisi compiuta;
- risoluzione sistemica delle vulnerabilità scoperte:
 - riconfigurazione delle protezioni antimalware;
 - valutazione degli impatti del vulnerability assessment sul business aziendale;
 - riconfigurazione degli apparati di rete e di protezione perimetrale in accordo alla risoluzione della vulnerabilità;
 - supporto nella correzione delle principali vulnerabilità riscontrate;
- supporto alla configurazione di un sistema innovativo di backup online dei principali dati aziendali, attivazione di un servizio di backup online:
 - revisione dei processi di backup;
 - revisione dei processi di disponibilità dei sistemi (business continuity & disaster recovery);
 - supporto nella configurazione di un sistema di backup online dei principali dati aziendali, e contributo per il primo anno di attivazione di un servizio di backup online.

1. Entità del contributo

| Voucher | Importo Voucher | Investimento minimo |
|---------|-----------------|---------------------|
| B | 3.000 € | 4.000 € |

Esclusivamente per incentivare la partecipazione delle imprese neo costituite, attive e iscritte al Registro imprese da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando l'entità del contributo è la seguente:

| Voucher | Importo Voucher | Investimento minimo |
|---------|-----------------|---------------------|
| B | 3.500 € | 4.000 € |

2. Requisiti fornitori di servizi

Voucher B: Imprese attive e in regola con il pagamento del diritto annuale che attestino un'esperienza di almeno 5 anni nel settore della sicurezza informatica o dell'audit di sistemi informativi.

Il personale impiegato dagli erogatori di servizio deve essere in possesso di certificazione CISSP, CISA, o ISO 27001 Lead Auditor; qualora il personale non disponga di tali certificazioni, deve disporre di altra certificazione specifica per il settore della sicurezza IT e fornire un curriculum che attesti un'attività di almeno due anni nel settore della sicurezza dei sistemi IT.

Esclusivamente per l'attività di vulnerability assessment del sito web, il personale utilizzato dagli erogatori di servizio deve disporre di certificazione professionale specifica per questa attività; qualora tale certificazione non sia disponibile, dovrà fornire indicazioni sulle competenze disponibili e documentazione delle attività già svolte nel settore; dovrà comunque fornire un'indicazione dettagliata della metodologia che intende seguire e degli strumenti che intende adottare.

3. Presentazione della domanda

Le imprese possono presentare la domanda di voucher, rese dai richiedenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, al bando obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo: *dalle ore 12.00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 febbraio 2013.*

La domanda deve anche prevedere una breve descrizione che indichi le attività svolte.

4. Modulistica per la presentazione della domanda

La modulistica e i relativi allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte e, ove previsto, debitamente sottoscritti con firma digitale forte, pena la non ammissibilità della domanda. Non saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre di:

- un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC,
- della marca da bollo di 14,62 euro, i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda on line (la marca da bollo dovrà essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema informativo, da conservare presso l'impresa),
- della firma **digitale forte** del legale rappresentante o suo delegato.

All'indirizzo www.bandimpreselombarde.it è a disposizione il manuale di supporto alla presentazione della domanda per le misure a voucher.

Per il voucher B (attività di vulnerability assessment del sito web) allegare il curriculum vitae del personale dedicato alla realizzazione delle attività dal quale si dovrà evincere la competenza professionale richiesta.

5. Prenotazione del voucher

Hanno diritto al riconoscimento del voucher esclusivamente le domande per le quali sia stato completato correttamente l'iter di presentazione nei tempi e nei modi previsti dal bando. La prenotazione del voucher avviene con procedura automatica (di cui all'art. 4 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda a seguito della verifica amministrativa da parte delle Camere di Commercio Lombarde, sulla base dei requisiti previsti dal bando.

Dell'avvenuta prenotazione viene data comunicazione ai beneficiari via email all'indirizzo che obbligatoriamente deve essere indicato nella domanda.

6. Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

A seguito degli esiti della verifica amministrativa svolta dal Sistema Camerale Lombardo sui voucher prenotati, Regione Lombardia, entro il 30 del mese successivo alla prenotazione (ad eccezione del solo mese di dicembre in cui il rispettivo decreto verrà posticipato a gennaio), approva con proprio decreto l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi, redatto secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande con riferimento alla data e all'ora del protocollo digitale.

Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. L'elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti Internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

7. Validazione del voucher

Entro **30** giorni di calendario dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione di Regione Lombardia, trasmesso tramite email, l'impresa dovrà accedere all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it e validare il voucher richiesto inserendo, a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale:

- data e importo del contratto e i riferimenti del fornitore di servizi indicato in fase di domanda

Ogni rapporto tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria rimane comunque regolato dalla normativa nazionale e dalla contrattualistica attualmente in vigore.

8. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d'IVA) sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 180esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher relative ai servizi di consulenza aventi ad oggetto la redazione del business plan per la valorizzazione economico-finanziaria del progetto innovativo, l'elaborazione di una scheda tecnica contenente informazioni sul soggetto proponente e sul progetto di sviluppo innovativo.

9. Rendicontazione

L'impresa deve presentare entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione di Regione Lombardia, trasmesso via email, la rendicontazione on line all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale.

Le imprese dovranno fornire la seguente documentazione on line (i file allegati non dovranno superare i 7 Mb):

- la relazione tecnica effettuata dal fornitore di servizi relativa all'attività realizzata;
- fattura e relativa quietanza;
- il questionario di valutazione sulle procedure di accesso ai voucher e sul servizio ricevuto dal fornitore compilato;
- codice matricola INPS per la verifica della regolarità contributiva tramite il DURC.

10. Erogazione


La Camera di Commercio competente verificata la correttezza della rendicontazione, eroga all'impresa, entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione on-line l'importo del voucher. Ai fini dell'erogazione del contributo, le spese effettive (IVA esclusa qualora prevista) devono essere uguali o superiori all'investimento minimo previsto dalla singola azione. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore all'investimento minimo, il voucher decadrà.

E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"), o altro metodo tracciabile. I documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla rendicontazione on line, sottoscritta con firma digitale.

11. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla prenotazione, assegnazione e decadenza del voucher saranno inviate mediante email all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

12. Sintesi dell'iter procedurale



VOUCHER C
Supporto alla partecipazione a bandi dell'Unione europea

Prevede l'acquisto di servizi di assistenza tecnica per la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito comunitario in qualità di partner o coordinatori per call in scadenza entro marzo 2013.

I programmi oggetto del contributo sono:

- A) VII Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7 PQ):** il Settimo programma raggruppa quattro programmi specifici, sulla cui base dovranno essere strutturati le attività europee nel settore della ricerca:
1. il programma Cooperazione mira a incentivare la cooperazione e a rafforzare i legami tra l'industria e la ricerca in un quadro transnazionale. L'obiettivo è costruire e consolidare la leadership europea nei settori più importanti della ricerca. Il programma è articolato in 9 temi, autonomi nella gestione, ma complementari per quanto riguarda l'attuazione;
 2. il programma Idee deve servire ad incentivare le ricerche di frontiera in Europa, cioè la scoperta di nuove conoscenze che cambino fundamentalmente la nostra visione del mondo e il nostro stile di vita;
 3. il programma Persone mobilità risorse finanziarie importanti per migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa ed attirare un maggior numero di giovani ricercatori di qualità;
 4. il programma Capacità deve fornire ai ricercatori degli strumenti efficaci per rafforzare la qualità e la competitività della ricerca europea. Si tratta di investire di più nelle infrastrutture di ricerca delle regioni meno efficienti, nella creazione di poli regionali di ricerca e nella ricerca a vantaggio delle PMI.

Infine, il Settimo programma quadro finanzia le azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) e le azioni previste dal programma quadro EURATOM nei seguenti settori: ricerca sull'energia di fusione; la fissione nucleare e la radioprotezione

B) Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP)

Il CIP si articola in tre programmi operativi destinati a contribuire alla competitività delle imprese ed alla loro capacità innovativa nei settori in cui operano, quali le TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) o l'energia sostenibile:

1. il programma per l'imprenditorialità e l'innovazione (EIP);
2. il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT-PSP);
3. il programma Energia intelligente - Europa (IEE)

C) Altri Programma a gestione diretta della Commissione relativi all'innovazione (ad esempio Life plus)

L'obiettivo è integrare i servizi di informazione ed assistenza sul 7PQ e CIP (orientamento ed identificazione dello strumento di finanziamento più adeguato alle esigenze dell'impresa, analisi di fattibilità dell'idea progettuale, ricerca partner eventi informativi sui programmi comunitari, seminari formativi) erogati gratuitamente dai membri del consorzio SIMPLER⁽¹⁾ nell'ambito della rete Enterprise Europe Network (<http://www.simplernet.it/>) con servizi forniti da società specializzate nell'assistenza tecnica alla redazione delle proposte progettuali.

Il voucher deve essere utilizzato presso i soggetti elencati nell'area di promozione del presente bando "Voucher" sul sito di QuESTIO (www.questio.it) e individuati nella precedente edizione del bando (anno 2011) o tramite procedura ad evidenza pubblica aperta sino al 31 gennaio 2013, disponibile al sito www.bandimpreselombarde.it.

Il voucher viene concesso per le seguenti componenti di servizio:

Voucher C1 Coordinamento di progetti comunitari (analisi competenze dell'azienda, predisposizione della proposta tecnica, predisposizione del budget individuale e complessivo di progetto). Qualora la proposta da sottoporre a bando preveda la presentazione in due fasi l'importo complessivo del voucher sarà differenziato come indicato in tabella.

Voucher C2 Inserimento di imprese come partner in consorzi (analisi competenze dell'azienda e matching con attività da svolgere in progetti in fase di presentazione, supporto alla definizione del ruolo e delle attività a carico dell'azienda, preparazione della documentazione necessaria, predisposizione della proposta tecnica per le attività di competenza, predisposizione del budget individuale).

1. Entità del contributo

| Voucher | Importo voucher | Investimento Minimo | Requisiti fornitore servizi |
|---------|--|--|---|
| C.1 | 7.000 € (prima fase 2.500 € €, seconda fase 4.500 €) | 12.000 € (differenziato in massimo 5.000 € per la prima fase e 7.000 € per la seconda fase) | Soggetti elencati nell'area di promozione del presente bando "Voucher" sul sito di QuESTIO (www.questio.it) |
| C.2 | 2.500 € | 5.000 € | Soggetti elencati nell'area di promozione del presente bando "Voucher" sul sito di QuESTIO (www.questio.it) |

Esclusivamente per incentivare la partecipazione delle imprese neo costituite, attive e iscritte al Registro imprese da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando l'entità del contributo è la seguente:

(1) Il consorzio SIMPLER è punto di accesso per la Lombardia alla rete Enterprise Europe Network creata dalla Commissione europea per supportare le imprese. I partner lombardi del consorzio SIMPLER sono: Cestec, il coordinatore, Camera di Commercio di Milano, Alintec e FAST. I servizi di SIMPLER sono gratuiti in quanto cofinanziati dalla Commissione europea e da Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

| Voucher | Importo voucher | Investimento Minimo | Requisiti fornitore servizi |
|---------|---|--|---|
| C.1 | 9.000 € (prima fase 3.500 €, seconda fase 5.500 €) | 12.000 € (differenziato in massimo 5.000 € per la prima fase e 7.000 € per la seconda fase) | Soggetti elencati nell'area di promozione del presente bando "Voucher" sul sito di QuESTIO (www.questio.it) |
| C.2 | 3.500 € | 5.000 € | Soggetti elencati nell'area di promozione del presente bando "Voucher" sul sito di QuESTIO (www.questio.it) |

2. Presentazione della domanda

Le imprese possono presentare la domanda di voucher, resa dai richiedenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, al bando obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo: *dalle ore 12.00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 febbraio 2013.*

Le imprese potranno presentare domanda per i programmi europei attivati a partire da maggio 2012 fino al 28 febbraio 2013.

3. Modulistica per la presentazione della domanda

La modulistica e i relativi allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte e, ove previsto, debitamente sottoscritti con firma digitale forte, pena la non ammissibilità della domanda. Non saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre di:

- un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC,
- della marca da bollo di 14,62 euro, i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda on line (la marca da bollo dovrà essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema informativo, da conservare presso l'impresa),
- della **firma digitale forte** del legale rappresentante o suo delegato.

All'indirizzo www.bandimpreselombarde.it è a disposizione il manuale di supporto alla presentazione della domanda per le misure a voucher.

4. Prenotazione del voucher

Hanno diritto al riconoscimento del voucher esclusivamente le domande per le quali sia stato completato correttamente l'iter di presentazione nei tempi e nei modi previsti dal bando. La prenotazione del voucher avviene con procedura automatica (di cui all'art. 4 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda a seguito della verifica amministrativa da parte delle Camere di Commercio Lombarde, sulla base dei requisiti previsti dal bando.

Dell'avvenuta prenotazione viene data comunicazione ai beneficiari via email all'indirizzo che obbligatoriamente deve essere indicato nella domanda.

5. Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

A seguito degli esiti della verifica amministrativa svolta dal Sistema Camerale Lombardo sui voucher prenotati, Regione Lombardia, entro il giorno 30 del mese successivo alla prenotazione (ad eccezione del solo mese di dicembre in cui il rispettivo decreto verrà posticipato a gennaio), approva con proprio decreto l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi, redatto secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande con riferimento alla data e all'ora del protocollo digitale.

Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. L'elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti Internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

6. Validazione del voucher

Entro **30** giorni di calendario dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione di Regione Lombardia, trasmesso tramite email, l'impresa dovrà accedere all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it e validare il voucher richiesto inserendo, a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale:

- data e importo del contratto e i riferimenti del centro erogatore di servizi indicato in fase di domanda

Ogni rapporto tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria rimane comunque regolato dalla normativa nazionale e dalla contrattualistica attualmente in vigore.

7. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d'IVA) sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 240° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher relative ai servizi di consulenza/assistenza presso i fornitori in possesso dei singoli requisiti previsti dal bando.

8. Rendicontazione

L'impresa deve presentare entro 365 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione di Regione Lombardia, trasmesso via email, la rendicontazione on line all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale.

Le imprese dovranno fornire la seguente documentazione on line (i file allegati non dovranno superare i 7 Mb):

- la relazione tecnica dell'attività di consulenza;
- evaluation summary report rilasciato dalla commissione europea;
- fattura e relativa quietanza;
- il questionario di valutazione sulle procedure di accesso ai voucher e sul servizio ricevuto dal fornitore compilato;
- l'attestato di invio della domanda di finanziamento all'Autorità competente (es. ricevuta rilasciata dal sistema EPSS al

momento dell'invio della domanda);

- codice matricola INPS per la verifica della regolarità contributiva tramite il DURC.

9. Erogazione


La Camera di Commercio competente verificata la correttezza della rendicontazione, eroga all'impresa, entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione on-line l'importo del voucher. Ai fini dell'erogazione del contributo, le spese effettive (IVA esclusa qualora prevista) devono essere uguali o superiori all'investimento minimo previsto dalla singola azione. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore all'investimento minimo, il voucher decadrà.

E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"), o altro metodo tracciabile. I documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla rendicontazione on line, sottoscritta con firma digitale.

10. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla prenotazione, assegnazione e decadenza del voucher saranno inviate mediante email all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

11. Sintesi dell'iter procedurale



VOUCHER D
Capitale umano qualificato in azienda

La misura prevede l'inserimento di personale qualificato in azienda che attraverso la propria professionalità apporti nuove competenze all'azienda e la guidi in complessi percorsi d'innovazione e internazionalizzazione.

Il voucher D1

prevede l'assunzione per almeno **4 mesi** in azienda di:

- un dottore di ricerca
- un laureato che possa documentare un'esperienza professionale in attività di ricerca e innovazione all'estero di almeno 6 mesi continuativi;

Il voucher D2 (A - TM DIREZIONE MANAGERIALE e B - TM RAPPORTI CON ESTERO)

prevede l'inserimento in azienda per almeno **4 mesi** di:

- un Temporary Manager (dirigente o quadro), con esperienza professionale di almeno 8 anni nella direzione manageriale, per lo svolgimento di un'attività complessa nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione e organizzazione aziendale, non legata alla gestione aziendale ordinaria;
- un Temporary Manager (dirigente o quadro), con esperienza professionale di almeno 8 anni nell'internazionalizzazione, per lo svolgimento di un'attività complessa nel campo della ricerca e innovazione per lo sviluppo di rapporti commerciali con l'estero, non legata alla gestione aziendale ordinaria.

L'impresa non deve aver avuto precedenti collaborazioni con il Temporary Manager per almeno i 6 mesi antecedenti il contratto e non devono sussistere rapporti di parentela con la famiglia del titolare/socio dell'impresa stessa.

Nel caso di micro imprese il tempo di inserimento minimo può essere anche di soli 3 mesi.

Le imprese potranno avvalersi a titolo gratuito anche dello Sportello Impresa in Trasformazione - www.sportellosit.it, che il sistema camerale mette a disposizione per l'individuazione di figure manageriali.

Non possono presentare domanda per il voucher D1 e D2 voucher le imprese che hanno beneficiato della medesima misura (E1 e E2) nella scorsa edizione del bando (approvato con decreto regionale n. 4806 del 26 maggio 2011 e successive modifiche).

1. Entità del contributo

| Voucher | Importo voucher | Investimento minimo | Requisiti fornitore |
|-----------|--|---|---|
| D1 | 10.000 € | 13.000 € | Diploma dottorato di ricerca, laureato con esperienza professionale in attività di ricerca e innovazione all'estero di almeno 6 mesi continuativi |
| D2 A-D2 B | 10.000 € | 16.000 € | Singoli professionisti con esperienza professionale di almeno 8 anni nella direzione manageriale o nello sviluppo di rapporti commerciali con l'estero per lo svolgimento di un'attività complessa nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione e organizzazione aziendale, non legata alla gestione aziendale ordinaria |
| | 4.000 € nel caso di micro imprese per periodi di inserimento inferiori a quattro mesi e maggiori o uguali a tre | 8.000 € nel caso di micro imprese per periodi inferiori a quattro mesi e maggiori o uguali a tre | |

Esclusivamente per incentivare la partecipazione delle imprese neo costituite, attive e iscritte al Registro imprese da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando l'entità del contributo è la seguente:

| Voucher | Importo voucher | Investimento minimo | Requisiti fornitore |
|-----------|--|---|---|
| D1 | 11.000 € | 13.000 € | Diploma dottorato di ricerca, laureato con esperienza professionale in attività di ricerca e innovazione all'estero di almeno 6 mesi continuativi |
| D2A - D2B | 11.000 € | 16.000 € | Singoli professionisti con esperienza professionale di almeno 8 anni nella direzione manageriale e nello sviluppo di rapporti commerciali con l'estero per lo svolgimento di un'attività complessa nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione e organizzazione aziendale, non legata alla gestione aziendale ordinaria |
| | 6.000 € nel caso di micro imprese per periodi di inserimento inferiori a quattro mesi e maggiori o uguali a tre | 8.000 € nel caso di micro imprese per periodi inferiori a quattro mesi e maggiori o uguali a tre | |

2. Presentazione della domanda

Le imprese possono presentare la domanda di voucher, rese dai richiedenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, al bando obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombardie.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo: *dalle ore 12.00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 febbraio 2013.*

All'atto della domanda l'impresa dovrà fornire una breve descrizione delle attività in cui verrà impiegato il personale inserito esplicitandone gli obiettivi e i risultati attesi.

3. Modulistica per la presentazione della domanda

La modulistica e i relativi allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte e, ove previsto, debitamente sottoscritti con firma digitale forte, pena la non ammissibilità della domanda. Non saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre di:

- un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC,
- una marca da bollo di 14,62 euro, i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda on line (la marca da bollo dovrà essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema informativo, da conservare presso l'impresa),
- della **firma digitale forte** del legale rappresentante o suo delegato,
- curriculum vitae del personale da inserire, in cui siano specificate le competenze ed esperienze richieste

All'indirizzo www.bandimpreselombarde.it è a disposizione il manuale di supporto alla presentazione della domanda per le misure a voucher.

4. Prenotazione del voucher

Hanno diritto al riconoscimento del voucher esclusivamente le domande per le quali sia stato completato correttamente l'iter di presentazione nei tempi e nei modi previsti dal bando. La prenotazione del voucher avviene con procedura automatica (di cui all'art. 4 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda a seguito della verifica amministrativa da parte delle Camere Commercio Lombarde, sulla base dei requisiti previsti dal bando. Dell'avvenuta prenotazione viene data comunicazione ai beneficiari via email all'indirizzo che obbligatoriamente deve essere indicato nella domanda.

5. Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

A seguito degli esiti della verifica amministrativa svolta dal Sistema Camerale Lombardo sui voucher prenotati, Regione Lombardia, entro il giorno 30 del mese successivo alla prenotazione (ad eccezione del solo mese di dicembre in cui il rispettivo decreto verrà posticipato a gennaio), approva con proprio decreto l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi, redatto secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande con riferimento alla data e all'ora del protocollo digitale. Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. L'elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti Internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

6. Validazione del voucher

Entro **30** giorni di calendario dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione di Regione Lombardia, trasmesso tramite email, l'impresa dovrà accedere all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it e validare il voucher richiesto inserendo, a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale:

- data e importo del contratto e data di inserimento in azienda

Ogni rapporto tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria rimane comunque regolato dalla normativa nazionale e dalla contrattualistica attualmente in vigore.

7. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, le spese per il costo del personale sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro fino al raggiungimento dell'investimento minimo e **non oltre 10 mesi dalla data di inserimento in azienda.**

L'inserimento in azienda deve avvenire entro 3 mesi dalla stipula del contratto.

Sono considerati ammissibili contratti di assunzione a tempo determinato o contratti COCOPRO. Nel caso dei Temporary Manager sono ammissibili anche contratti con partita IVA individuale o riferibile a società di persone, purché sia precisamente individuato il professionista che svolge la prestazione.

8. Rendicontazione

L'impresa potrà presentare la rendicontazione a partire dal 4° mese dalla data di inserimento in azienda del personale selezionato, ad eccezione della microimpresa che potrà rendicontare a partire dal 3° mese (nel caso di Temporary Manager), purché abbia sostenuto l'investimento minimo previsto dal voucher e non oltre il 10° mese.

Le imprese dovranno fornire la seguente documentazione on line (i file allegati non dovranno superare i 7 Mb):

- un relazione sull'attività svolta dal ricercatore/laureato/Temporary Manager e i risultati ottenuti
- la comunicazione del Centro provinciale per l'impiego che attesti l'avvenuta assunzione
- Il contratto di assunzione o di collaborazione
- tutti i cedolini paga relativi al contratto di assunzione/collaborazione
- fattura quietanzata (nel caso di P.IVA)
- il questionario di valutazione sulle procedure di accesso ai voucher e sul servizio ricevuto dal fornitore compilato
- codice matricola INPS per la verifica della regolarità contributiva tramite il DURC.

9. Erogazione

La Camera di Commercio competente verificata la correttezza della rendicontazione, eroga all'impresa, entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione on-line l'importo del voucher. Ai fini dell'erogazione del contributo, le spese effettive (IVA esclusa qualora prevista) devono essere uguali o superiori all'investimento minimo previsto dalla singola azione. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore all'investimento minimo, il voucher decadrà.

E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"), o altro metodo tracciabile. I documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla rendicontazione on line, sottoscritta con firma digitale.

10. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla prenotazione, assegnazione e decadenza del voucher saranno inviate mediante email all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

11. Sintesi dell'iter procedurale



| |
|--|
| MISURA E |
| Sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde |

I soggetti beneficiari possono utilizzare il contributo previsto dal Bando esclusivamente per interventi che:

- abbiano come obiettivo l'ottenimento di uno o più brevetti europei e/o internazionali relativamente a:
 - o invenzione industriale;
 - o modello di utilità;
 - o disegno o modello ornamentale;
 - o nuova varietà vegetale;
 - o topografia di semiconduttori;

(sono esclusi dall'agevolazione gli interventi relativi alla registrazione di marchi)

- abbiano ricadute in uno o più dei seguenti settori/ambiti tecnologici (individuati nel Accordo di Programma citato al punto 1.1):
 - o agroalimentare;
 - o aerospazio;
 - o automotive;
 - o biotecnologie;
 - o edilizia sostenibile;
 - o energia, fonti rinnovabili e assimilate;
 - o ICT;
 - o materiali avanzati.

La titolarità del/i brevetto/i oggetto della presente agevolazione deve coincidere con il soggetto beneficiario. Non si considera ammissibile il caso della titolarità condivisa tra più soggetti, né il caso della titolarità a persone fisiche.

Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo nell'ambito della misura E.

Il deposito del brevetto/modello italiano finalizzato ad acquisire la priorità sul brevetto/modello europeo e/o internazionale rientra nel caso di richiesta di un brevetto/modello europeo e/o internazionale.

1. Entità del contributo

| Misura | Importo contributo | Investimento minimo | Note |
|--------|--------------------|--|-----------------------------------|
| E | Max 6.000 € | Doppio rispetto all'importo del contributo | Per una domanda di brevetto |
| E | Max 12.000 € | Doppio rispetto all'importo del contributo | Per due o più domande di brevetti |

2. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute nelle procedure relative alla domanda di brevetto italiano, europeo e/o di altri brevetti internazionali, ivi inclusi i modelli comunitari. In proposito si noti però che il solo deposito del brevetto italiano finalizzato ad acquisire la priorità e il successivo attestato di brevetto da parte dell'UIBM non costituirà elemento sufficiente per l'erogazione del contributo. Pertanto i relativi costi saranno considerati ammissibili solo e soltanto qualora sostenuti per l'acquisizione di priorità sul brevetto europeo e/o internazionale e unicamente a seguito dell'avvenuto deposito del brevetto europeo presso l'EPO o di altri brevetti internazionali presso i competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo.

Per "procedura relativa alla domanda di brevetto" si intende l'articolazione nel tempo delle varie attività propedeutiche - in particolare per il deposito, l'esame e la concessione - e conseguenti alla concessione del brevetto europeo da parte dello European Patent Office (EPO) e alla successiva nazionalizzazione, e/o alla concessione di brevetti/modelli internazionali da parte degli equivalenti uffici brevetti di altri Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, ivi incluse le procedure gestite dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) e dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).

Le spese relative a tali attività sono ammissibili sia in caso di procedura nazionale che in caso di procedura Patent Cooperation Treaty (PCT).

Tali attività possono, a puro titolo di esempio, riassumersi nei seguenti momenti:

- ricerche brevettuali per verificare lo stato della tecnica;
- nel caso di richiesta di ottenimento di brevetti europei e/o internazionali, le attività relative al deposito del brevetto a livello nazionale per acquisire la priorità;
- attività relative al deposito del brevetto europeo presso l'EPO o di brevetti internazionali presso i competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo (incluso WIPO);
- attività relative alla gestione dell'iter brevettuale durante l'istruttoria dell'EPO o degli analoghi uffici brevetti di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- attività relative alla gestione dell'iter di deposito e concessione di modelli comunitari presso l'UAMI;
- attività relative alla gestione dell'iter brevettuale in caso di concessione del brevetto europeo o internazionale;
- nazionalizzazione del brevetto europeo e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo.

Sono considerate ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte, le seguenti spese:

- o costi diretti sostenuti nei confronti dell'UIBM (solo e soltanto qualora sostenuti per l'acquisizione di priorità sul brevetto europeo e/o internazionale e unicamente a seguito dell'avvenuto deposito del brevetto europeo presso l'EPO o di altri brevetti internazionali presso i competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo), dell'EPO, dell'UAMI e/o degli analoghi uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- o consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore solo se prettamente inerenti la procedura relativa alla

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

- o domanda di brevetto/modello europeo e/o internazionale;
- o costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto/modello europeo e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- o spese generali per la gestione dell'iter brevettuale nella misura forfettaria massima del 7% della somma delle precedenti voci di spesa ammesse.

Sono in ogni caso escluse le spese relative alla progettazione, sviluppo e prototipazione dell'oggetto del brevetto/modello, come pure escluse sono le spese relative al mantenimento del brevetto/modello stesso.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario, relative ad attività affidate, interamente eseguite e quietanzate a partire dal giorno 1 gennaio 2012 ed entro e non oltre il termine massimo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di assegnazione del contributo.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

La modulistica e i relativi allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte e, ove previsto, debitamente sottoscritti con firma digitale, pena la non ammissibilità della domanda.

Non saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre di:

- un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC,
- carta di credito (circuiti abilitati: VISA e MASTERCARD) per l'assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica (pagamento on-line della marca da bollo di 14,62 euro),
- della firma elettronica apposta con CRS (carta regionale dei servizi) o con altri dispositivi di firma a patto che questi siano rilasciati da enti certificatori abilitati e che il certificato permetta la firma elettronica avanzata secondo quanto riportato nella "Guida alla Firma Digitale 2009" emanata da CNIPA del legale rappresentante.

I termini di presentazione delle domande di contributo decorrono a partire *dalle ore 12.00 di martedì 11 settembre 2012* fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore *12.00 di giovedì 28 febbraio 2013*.

Le domande, rese dai richiedenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente e rivolte a Regione Lombardia, devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta su Internet e disponibile nei tempi sopra indicati sul sito web di Regione Lombardia dedicato ai finanziamenti alle imprese (<https://gefo.servizirl.it/>). In nessun caso saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

All'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/contesti/default/doc/help.htm> è disponibile il manuale di registrazione, profilazione e presentazione delle domande.

La procedura richiede obbligatoriamente la validazione della domanda di contributo per il tramite di firma digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) e l'assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica con carta di credito (circuiti abilitati: VISA e MASTERCARD) entro e non oltre le 72 ore successive all'avvenuto invio on line.

4. Istruttoria delle domande e assegnazione del contributo

A seguito degli esiti della verifica amministrativa svolta dal soggetto gestore a cui è affidata l'assistenza tecnica, Regione Lombardia, entro il giorno 30 di ogni mese successivo all'apertura del sistema on line (ad eccezione del solo mese di dicembre in cui il rispettivo decreto verrà posticipato a gennaio), approva con proprio decreto l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo, redatto secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande con riferimento alla data e all'ora del protocollo digitale. Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. L'elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti Internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

5. Modalità rendicontazione ed erogazione del contributo

La domanda di erogazione dovrà essere predisposta e inviata esclusivamente tramite il sistema informativo, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni di calendario dalla conclusione dell'investimento, con questo intendendosi la data di quietanza dell'ultima spesa nella quale il richiedente è intercorso.

Per concludere correttamente il procedimento di rendicontazione, una volta terminato con successo l'invio *on line*, i beneficiari provvedono - entro e non oltre i 15 (quindici) giorni solari successivi - a spedire all'attenzione del soggetto gestore Cestec S.p.A. incaricato dell'assistenza tecnica:

- (a) copia degli atti relativi al deposito della domanda di brevetto/modello europeo e/o internazionale, oppure copia degli atti relativi alla concessione del brevetto/modello europeo da parte dell'EPO/UAMI o di altri brevetti internazionali da parte dei competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, oppure copia degli atti relativi all'avvenuta nazionalizzazione del brevetto europeo e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- (b) documento relativo alla descrizione delle ricadute dei processi di brevettazione attuati;
- (c) schema riassuntivo delle spese ammissibili effettivamente sostenute;
- (d) copia della documentazione atta a comprovare gli impegni assunti in relazione a tutte le spese ammissibili rendicontate (p.e. incarichi di consulenza affidati e relative fatture);
- (e) copia della documentazione atta a comprovare l'avvenuto integrale pagamento di tutte le spese ammissibili rendicontate (p.e. bonifici bancari quietanzati) ad eccezione delle spese generali riconosciute forfettariamente;
- (f) codice matricola INPS per la verifica della regolarità contributiva tramite il DURC.

Detta documentazione - in formato cartaceo - dovrà essere consegnata a mano (fa fede la data apposta dall'ufficio accettante e attestata dal relativo protocollo) o inviata a mezzo raccomandata R/R (fa fede la data del timbro postale) a :

CESTEC SpA
Rendicontazione bando Accordo RL-Unioncamere - Misura E brevetti 2012
Via Taramelli 12
20124 Milano

L'importo del contributo di cui all'articolo 1.5 viene erogato da Regione Lombardia, o da altro soggetto da questa incaricato, entro i 60 (sessanta) giorni di calendario successivi alla consegna di tutta la documentazione di cui al punto precedente, attestata dal relativo Protocollo, a seguito dell'adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte del soggetto responsabile del procedimento amministrativo e previa verifica da parte del soggetto gestore incaricato dell'assistenza tecnica:


- della sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 1.4;
- della sussistenza dei requisiti oggettivi, di cui alla presente scheda;
- della completezza e della correttezza formale e sostanziale della documentazione presentata.

6. Informazioni

Informazioni ed assistenza relative alla misura potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: bando.brevetti@cestec.it. Informazioni e assistenza relative al sito web di Regione Lombardia dedicato ai finanziamenti alle imprese (<https://gefo.servizirl.it/>) potranno essere richieste tramite l'indirizzo di posta elettronica: assistenzaweb@regione.lombardia.it, oppure al numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Copia del bando sarà pubblicata sul sito di Regione Lombardia, di Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

7. Sintesi dell'iter procedurale



Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 7 agosto 2012 - n. 7190**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008**IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e, in particolare, l'art. 19 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e al commercio di vegetali e prodotti vegetali;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» così come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» - art. 13 (Modifiche alla l.r. 31/2008 in tema di servizio fitosanitario regionale);

Visti in particolare:

- il comma 3 bis lettera a) dell'art. 67 della l.r. 31/2008 che stabilisce che l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) svolge le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione e commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
- l'art. 71 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, che disciplina le autorizzazioni fitosanitarie e il rilascio dell'autorizzazione regionale;

Visto il d.m. 12 novembre 2009 concernente la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione dei vegetali e prodotti vegetali che attua l'art 19 del d.lgs. 214/2005, il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e al commercio di vegetali e prodotti vegetali;

Considerata la necessità di:

- recepire i contenuti del d.m. 12 novembre 2009 concernente la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione dei vegetali e prodotti vegetali che attua l'art. 19 del d.lgs. 214/2005;
- adeguare le procedure applicate in Regione Lombardia per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008;
- semplificare la procedura di autorizzazione individuando in ERSAF l'unico interlocutore nei confronti degli utenti esterni del Servizio fitosanitario ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

Ritenuto pertanto necessario approvare le nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008 come da allegato A composto di 46 pagine parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 17 l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008» di cui all'allegato A composto di n. 46 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasferire ad ERSAF le richieste di autorizzazione regionale, in originale, giacenti presso la Direzione generale Agricoltura ancora in fase di istruttoria;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa
competitività delle imprese
e delle filiere agroalimentari
Federico Giovanazzi

Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Fitosanitario

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPORTAZIONE DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. 214/2005 E ALL'ART. 71 DELLA L.R. 31/2008

Sommario

- 1** **PREMESSA**
- 2** **DEFINIZIONI**
- 3** **SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE**
- 4** **SOGGETTI ESONERATI DALL'AUTORIZZAZIONE**
- 5** **CATEGORIA DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 6** **REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VIVAISTICA**
- 7** **REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VIVAISTICA**
 - 7.1 *Produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi*
 - 7.2 *Produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione*
 - 7.3 *Fornitori di micelio fungino*
- 8** **ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VIVAISTICA**
- 9** **REQUISITI DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**
- 10** **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**
- 11** **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- 12** **TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA**
- 13** **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**
- 14** **ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE FITOSANITARIO**
- 15** **ADEMPIMENTI ANNUALI**
 - 15.1 *Tariffa fitosanitaria annuale*
 - 15.2 *Comunicazione annuale dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate*
- 16** **VARIAZIONE DEI DATI DELL'AUTORIZZAZIONE**
- 17** **SOSTITUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI**
- 18** **CONTROLLI**
- 19** **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- 20** **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ VIVAISTICA**
- 21** **SANZIONI**
- 22** **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

ALLEGATI

Allegato 1 - Modello di domanda di rilascio dell'autorizzazione regionale

Allegato 2 - Relazione descrittiva del processo produttivo

Allegato 3 - Schema per la redazione del piano del processo produttivo per la produzione di materiali di moltiplicazione di piante di categoria "c.a.c."

Allegato 4 - Scheda lettera di incarico professionale

Allegato 5 - Modello di autorizzazione alla produzione e al commercio di vegetali

Allegato 6 - Prescrizioni fitosanitarie

1 PREMESSA

Per l'esercizio dell'attività vivaistica è necessario essere in possesso dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio ed importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e all'art. 71 della l.r. 31/2008.

Il rilascio della autorizzazione è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti di professionalità, nonché della dotazione minima di strutture ed attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attività, definiti nella presente circolare.

2 DEFINIZIONI

Campo di produzione: luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini, capannoni. I siti produttivi che non rientrano in tale definizione sono considerati «centro aziendale» ai sensi del comma 2, lettera t) dell'art. 2 del decreto legislativo;

Centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

Commercializzazione: vendita o consegna ad un'altra persona da parte di un fornitore (la vendita comprende la merce disponibile o in giacenza, l'esposizione per la vendita, l'offerta alla vendita);

Commerciante al dettaglio: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114);

Commerciante all'ingrosso: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114);

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

Constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:

- 1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
- 2) da ispettori fitosanitari del servizio fitosanitario nazionale;

Costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

Dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

Documento di commercializzazione: documento ufficiale emesso dal fornitore, etichetta o documento commerciale di accompagnamento del materiale (documento di trasporto o fattura) che attesta la rispondenza del materiale ai requisiti richiesti per la qualità CE.

Fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;

Ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

Laboratorio accreditato: entità di diritto pubblico o privato a cui è riconosciuta dall'organismo ufficiale responsabile la competenza ad effettuare, per conto dei fornitori, diagnosi ufficiali per gli organismi nocivi di qualità e la verifica della rispondenza varietale;

Lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine (FAO 1990);

Mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda;

Misura ufficiale: le misure prescritte formalmente dall'organismo ufficiale responsabile;

Organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

Organismi nocivi da quarantena: quelli considerati nella direttiva 2000/29/CE

Organismi nocivi di qualità: quelli considerati nelle direttive di commercializzazione (decreto 14.04.97 e successive modifiche);

Organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

Organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

Organismo ufficiale responsabile: l'autorità preposta alla verifica dell'applicazione della normativa in uno stato membro: in Italia il Servizio fitosanitario nazionale, in Regione Lombardia il Servizio fitosanitario regionale;

Partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

Passaporto delle piante: etichetta ufficiale che deve accompagnare i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci, elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, del Decreto Legislativo 214/2005.

Il passaporto viene fornito a tutti gli utilizzatori professionisti (produttori-vivaisti, commercianti all'ingrosso, agricoltori), i quali sono obbligati a conservarlo per almeno un anno.

È apposta sulla merce a cura del produttore ed attesta la conformità alla normativa fitosanitaria, in particolare per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena.

La movimentazione dei passaporti deve essere registrata nell'apposito registro vidimato dal Servizio Fitosanitario.

Piantazione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

Piccolo produttore: soggetto che produce e vende vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale (la provincia dove ha sede l'azienda), a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali come previsto dall'art. 20, c. 6 D.lgs. 214/2005

Prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali

Produzione vivaistica: coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione;

Punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

Ricoltivazione: l'insieme delle operazioni tecnico agronomiche che consentono lo sviluppo delle piante in un ambiente idoneo, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta temporanea al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell'acquirente.

Sostanzialmente esente da organismi nocivi: riscontrato privo di organismi nocivi all'esame visivo o all'analisi di laboratorio di un campione rappresentativo;

Spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

Transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del codice doganale comunitario;

Vegetali:

- 1) le piante vive;
- 2) le parti di piante vive che comprendono:
 - a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 - b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 - c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
 - d) i fiori recisi;
 - e) i rami con foglie;
 - f) gli alberi tagliati, con foglie;
 - g) le foglie e il fogliame;
 - h) le colture di tessuti vegetali;
 - i) il polline vivo;
 - l) le gemme, le talee, le marze;
- 3) semi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;

Vegetali destinati alla piantagione:

- 1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
- 2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

Vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.

Zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'unione europea, nella quale:

- 1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'unione europea;
- 2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'unione europea;

3 SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti che intendono produrre e commercializzare vegetali per le seguenti attività:

- a. produzione vivaistica di piante e relativi materiali di propagazione;
- b. produzione di sementi;
- c. commercio all'ingrosso di piante e relativi materiali di moltiplicazione e tuberi da seme;
- d. importazione da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all. V, parte b) del d.lgs. 214/2005;
- e. produttori, centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso tuberi di patate da consumo e frutti di agrumi;
- f. produzione e commercio all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte a) del d.lgs. 214/2005;
- g. produzione e commercio all'ingrosso di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati;
- h. soggetti che applicano il marchio ISPM 15 FAO

4 SOGGETTI ESONERATI DALL'AUTORIZZAZIONE

Sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione coloro che:

- a. commercializzano vegetali al dettaglio su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b. producono patate da consumo che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o commercianti all'ingrosso autorizzati o che vendono l'intera produzione a consumatori finali;
- c. moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate o cedono le piante ad aziende autorizzate
- d. importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto, di piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita

5 CATEGORIA DELLE AUTORIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione deve essere richiesta per una delle seguenti categorie di produzione:

- a. produttore vivaista e produttore vivaista "piccolo produttore":
 1. piante da frutto;
 2. piantine ortive;
 3. piante ornamentali da esterno (pieno campo);
 4. piante ornamentali da interno (coltura protetta);
 5. piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
 6. vite;
 7. piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse ecc.);
- b. produttore vivaista iscritto al RUP e Fornitore accreditato:
 1. piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
 2. piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;
 3. piante ornamentali da esterno (pieno campo);
 4. piante ornamentali da interno (coltura protetta);
 5. materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
 6. piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
 7. vite e relativi materiali di moltiplicazione;
 8. piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse ecc.);
- c. produttore che commercializza all'ingrosso patate da consumo;
 1. patate da consumo
- d. produttore che commercializza all'ingrosso frutti di agrumi
 1. frutti di agrumi con peduncolo e foglie
- e. produttore che commercializza all'ingrosso legname
 1. legname
- f. commercianti all'ingrosso iscritti al RUP;
 1. materiale vivaistico;
 2. tuberi-seme di patate;
 3. piante finite;
 4. legname;
 5. agrumi con peduncolo e foglie.
- g. importatori da Paesi terzi iscritti al RUP;
 1. materiale da riproduzione;
 2. sementi;
 3. altri vegetali;
 4. legname;
 5. terra e terreno di coltura;
 6. frutta.
- h. centri di raccolta collettivi/trasformazione/spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo e frutti di agrumi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP):

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

1. patate da consumo;
2. frutti di agrumi con peduncolo e foglie.
- i. produttori di sementi, lavorazione sementiera, confezionamento/riconfezionamento, concia/confettatura o altri trattamenti di sementi di:
 1. barbabietole;
 2. cereali a paglia;
 3. mais;
 4. foraggere leguminose a semi minuti e a seme grosso;
 5. foraggere graminacee;
 6. oleaginose a da fibra;
 7. ortive;
 8. ornamentali e da fiore;
 9. piante agrarie arboree ed arbustive;
 10. materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili);
 11. miscugli foraggeri;
 12. miscugli per tappeti erbosi;
 13. altre specie.
- j. produttori e commercianti di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati, appartenenti a una o più categorie di:
 1. moltiplicazione, produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati;
 2. condizionamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati;
 3. immagazzinamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati.
- k. Imprese che appongono il marchio ISPM 15 FAO:
 1. produttori di imballaggi in legno a marchio ISPM 15 FAO;
 2. impianti per il trattamento termico del legname a marchio ISPM 15 FAO

6 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VIVAISTICA

I richiedenti devono:

- a. essere iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Lombardia ed avere il fascicolo aziendale certificato dal CAA;
- b. essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- c. essere in possesso di partita I.V.A.;

7 REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VIVAISTICA

7.1 *Produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi*

I produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi, devono dimostrare direttamente o tramite una figura tecnica professionale operante in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre.

Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra che il responsabile tecnico/fitosanitario soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a. è in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale;
- b. ha frequentato un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale, superando con esito favorevole il colloquio finale da sostenersi alla presenza di due ispettori fitosanitari;
- c. ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda.

7.2 *Produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione*

I produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione disciplinati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il decreto legislativo n. 150/2007, devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonché sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre.

Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. ha esercitato per almeno cinque anni attività nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilità tecniche;
- b. ha frequentato un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale, superando con esito favorevole il colloquio finale da sostenersi alla presenza di due ispettori fitosanitari;
- c. ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi.

Coloro che producono le sementi iscritte nel registro delle varietà da conservazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti dal presente comma.

Nel caso di produzione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, da frutto, e delle piantine ortive, è necessario conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali si chiede l'accreditamento.

7.3 *Fornitori di micelio fungino*

I fornitori di micelio fungino devono possedere, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione e conservazione del micelio fungino e rendersi disponibili a mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale.

Tali conoscenze professionali si intendono acquisite dopo aver superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare la conoscenza delle normative di qualità relative alla produzione del materiale da riproduzione dei funghi coltivati.

Nel casi nei quali il requisito professionale sia posseduto da un soggetto che non sia titolare o alle dirette dipendenze della ditta, deve essere dimostrato l'avvalimento di un professionista -abilitato alla consulenza alle imprese agricole ed iscritto all'albo professionale- formalmente incaricato per la vigilanza fitosanitaria delle produzioni e per tenere i rapporti con il Servizio fitosanitario regionale.

8 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VIVAISTICA

I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di produzione vivaistica possono essere acquisiti con le seguenti modalità:

- a. frequentazione di un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità approvato dal Servizio fitosanitario regionale della durata minima di dodici ore e successivo superamento di colloquio finale;
- b. colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda.

Il colloquio consiste in un test, da effettuarsi alla presenza di due ispettori fitosanitari, composto da venti domande con risposte multiple sui seguenti argomenti:

- a. normativa fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale di regolamentazione del settore orto-floro-vivaistico e delle piante ornamentali;

inoltre sarà richiesta specifica conoscenza delle seguenti materie:

- a. per i produttori di materiale di moltiplicazione: normativa sulla commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piantine di ortaggi e delle piante da frutto;
- b. per i produttori di sementi: principali tecniche di produzione e selezione meccanica e relativa normativa di settore;
- c. per i fornitori di micelio fungino: produzione e conservazione del micelio fungino.

Il test sarà considerato superato nel caso in cui, saranno verificate almeno quindici risposte corrette. Il test dovrà concludersi entro e non oltre i sessanta minuti successivi alla distribuzione dei questionari.

A seguito dell'esito favorevole della valutazione sulla conoscenza della materia il Dirigente del Servizio fitosanitario in ERSAF rilascerà un attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.

Il materiale informativo oggetto del corso di formazione e del colloquio è disponibile sul sito web del Servizio fitosanitario regionale ai seguenti indirizzi:

- www.agricoltura.regione.lombardia.it;
- www.ersaf.lombardia.it;

9 REQUISITI DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I soggetti da autorizzare devono essere in possesso di minime strutture e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività, nonché rispettare le prescrizioni fitosanitarie per tipologia produttiva conformemente a quanto riportato nelle schede contenute nell'allegato 7 alla presente circolare.

10 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione, deve essere redatta in bollo del valore legale in corso, utilizzando il modello predisposto dal Servizio fitosanitario (allegato 1) e indirizzata a Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - Servizio fitosanitario- Via Pola, 12 - 20124 Milano.

Alla domanda deve essere allegata:

- a. planimetria delle strutture fisse o mobili nel caso di produzione materiali di moltiplicazione in regime di qualità CE;
- b. planimetria degli stabilimenti nel caso di produzione di sementi;
- c. relazione descrittiva del processo produttivo, come indicato nello schema riportato nell'allegato 2;
- d. piano del processo produttivo in funzione della categoria del materiale prodotto per i produttori di materiale di moltiplicazione qualità CE, come indicato nello schema riportato nell'allegato 3;
- e. descrizione dell'attività che si intende esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la selezione delle sementi con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare per i produttori di sementi;
- f. descrizione dell'attività che si intende esercitare, con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la produzione di micelio fungino per i produttori e commercianti di micelio fungino;
- g. eventuale richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti professionali o in alternativa la designazione di:
 - I. un responsabile tecnico in possesso dei requisiti individuato tra il personale dell'azienda;
 - II. un responsabile tecnico, iscritto all'albo, in possesso dei requisiti professionali, allegando la lettera di incarico professionale conforme all'allegato 4;

Tutti i dati indicati nella domanda e negli allegati costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47).

La domanda e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di persone giuridiche; la firma dovrà essere apposta davanti al funzionario incaricato della raccolta della pratica oppure dovrà essere allegata fotocopia (fronte e retro) della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore.

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione può essere trasmessa secondo due modalità:

- in formato cartaceo;
- in modalità telematica.

Nel primo caso la domanda deve essere inviata per posta ovvero recapitata al protocollo di ERSAF - Servizio fitosanitario - Via Pola, 12 - 20124 Milano.

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

Oltre a quanto indicato al punto 10, alla domanda deve essere allegata:

- a. una marca da bollo del valore legale in corso alla data di presentazione della domanda che verrà applicata successivamente sull'autorizzazione.
- b. l'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa fitosanitaria di:
 - i. 100,00 € per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19 del D.lgs 214/05 come piccolo produttore;
 - ii. 125,00 € per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19 D.lgs. 214/05 con iscrizione al RUP;
 - iii. 250,00 € in caso di richiesta concomitante all'uso del passaporto delle piante CE
 - iv. 300,00 € in caso di richiesta concomitante all'uso del passaporto delle piante CE per zone protette (ZP);
 - v. 45,00 euro per i produttori di patate da consumo e per i produttori di frutti di agrumi.

I pagamenti della tariffa fitosanitaria dovranno essere effettuati mediante:

- a. versamento su conto corrente postale n. 92700434 intestato a "ERSAF - Servizio Fitosanitario";
- b. versamento sul c/c bancario n. 1000/00300001 intestato a: "ERSAF - Servizio Fitosanitario" presso l'Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO Codice IBAN IT27 P030 6909 7901 0000 0300 001.

In entrambi i casi nella causale di versamento dovrà essere indicata la seguente: "Cap. 296 - Tariffa Autorizzazione Vivaistica".

Nel secondo caso, invio telematico, la domanda e gli allegati firmati e scansionati nonché copia di attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa fitosanitaria e copia della Carta di identità dovranno essere inviate da una casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it.

In questo caso, non si appone la marca da bollo sulla domanda inviata tramite PEC ma è necessario far pervenire al Servizio fitosanitario di Ersaf, separatamente 2 marche da bollo del valore legale in corso alla data di presentazione. Sarà cura dell'amministrazione ricevente applicare una marca da bollo sulla domanda e l'altra sull'autorizzazione.

12 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

A seguito della ricezione della domanda di autorizzazione e al riscontro documentale viene inviata la comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente.

I termini per la conclusione dell'istruttoria sono fissati in 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio fitosanitario regionale in ERSAF.

In caso di domande incomplete è richiesta la documentazione mancante a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, se il richiedente ha optato per il canale telematico, sospendendo i termini del procedimento.

Le integrazioni devono pervenire al Servizio fitosanitario entro 15 giorni continuativi successivi al ricevimento della richiesta di integrazioni secondo le modalità indicate al paragrafo 11. In caso contrario la richiesta sarà archiviata.

13 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione è rilasciata dal dirigente del Servizio fitosanitario in ERSAF dopo la conclusione dell'istruttoria tecnica effettuata da un ispettore fitosanitario.

Nell'autorizzazione (conforme all'allegato 5) deve essere indicata la normativa pertinente, la categoria produttiva, le categorie di appartenenza, le eventuali limitazioni all'utilizzazione dei terreni, l'indirizzo dei centri aziendali riconosciuti idonei e il codice alfanumerico relativo all'autorizzazione regionale formato da:

- a) numerazione progressiva dell'autorizzazione regionale formata da quattro cifre (es. 0001) nel caso di soggetto non iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori;
- b) eventuale numero dell'iscrizione al RUP costruito antepponendo il codice ISTAT della Regione al numero progressivo, separati da una barra (es. 03/0001);
- c) eventuale numero di accreditamento costruito antepponendo la sigla della provincia ai numeri sopraccitati, separati da una barra (es. MI/0001; MI/03/0001).

All'autorizzazione sono allegati le prescrizioni fitosanitarie (allegato 6) per categoria produttiva di cui al D.M. 12/11/2009. Tali prescrizioni sono parte integrante dell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione in originale viene trasmessa al richiedente previa apposizione della marca da bollo, una copia viene conservata presso l'ufficio che ha proceduto al rilascio.

14 ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE FITOSANITARIO

Registro Regionale Fitosanitario (RRF)

Nel registro sono iscritti tutti i soggetti autorizzati alla produzione e al commercio dei vegetali. Il registro si compone di due sezioni:

- a. Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)
- b. Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF).

a. Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)

I soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B del Decreto Legislativo 214/2005 sono iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP).

Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i piccoli produttori, come indicato al punto 2, e coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi piccoli quantitativi di vegetali.

b. Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF)

I soggetti che commercializzano all'interno dell'Unione Europea materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante da frutto e delle piantine ortive, destinati ad una utilizzazione professionale, sono iscritti al Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF)

15 ADEMPIMENTI ANNUALI

15.1 Tariffa fitosanitaria annuale

I soggetti iscritti al Registro Fitosanitario Regionale sono tenuti, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 214/05, al pagamento della tariffa fitosanitaria

annuale, che dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli importi dovuti saranno pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario ai seguenti indirizzi:

- ▶ www.agricoltura.regione.lombardia.it
- ▶ www.ersaf.lombardia.it

La tariffa fitosanitaria annuale è completamente dovuta anche per tutte le iscrizioni rilasciate nel corso dell'anno solare.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante:

- a. versamento su conto corrente postale n. 92700434 intestato a "ERSAF – Servizio Fitosanitario";
- b. versamento sul c/c bancario n. 1000/00300001 intestato a: "ERSAF – Servizio Fitosanitario" presso l'Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO
Codice IBAN IT27 P030 6909 7901 0000 0300 001

In entrambi i casi nella causale di versamento dovrà essere indicata la seguente: "Cap. 294 - Tariffa RUP".

15.2 Comunicazione annuale dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate

I soggetti autorizzati devono comunicare al servizio fitosanitario in ERSAF, tramite posta ordinaria, o PEC, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dei vegetali prodotti e/o commercializzati.

16 VARIAZIONE DEI DATI DELL'AUTORIZZAZIONE

Le variazioni dei dati riportati sull'autorizzazione intervenute successivamente al rilascio e riferite a: 1) modifica di sede legale, 2) modifica di rappresentante legale, 3) modifica del numero degli appezzamenti dichiarati senza variazione della categoria di autorizzazione, devono essere comunicate, entro 30 giorni, previo aggiornamento del fascicolo aziendale, al Servizio Fitosanitario in ERSAF mediante posta ordinaria o PEC secondo le modalità di cui al punto 11.

La variazione dei dati di cui sopra non prevede il pagamento della tariffa fitosanitaria di cui al punto 11 (b) ma deve essere comunque allegata una marca da bollo del valore legale da apporre sulla nuova autorizzazione.

Il Servizio fitosanitario provvederà direttamente alla variazione dell'autorizzazione previa verifica dell'aggiornamento del fascicolo aziendale e della verifica dei requisiti di professionalità.

Per tutte le altre variazioni dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla stessa variazione, nuova domanda di autorizzazione, secondo le modalità indicate ai punti 10-11 della presente circolare.

17 SOSTITUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI

Tutte le autorizzazioni non conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2009 dovranno essere sostituite con una nuova autorizzazione regionale.

Per ottemperare a tale obbligo i titolari delle autorizzazioni non conformi devono inviare al Servizio fitosanitario, una nuova domanda di autorizzazione con le modalità previste ai punti 10 e 11 allegando la preesistente autorizzazione in originale.

In attesa del Decreto che definirà i termini entro cui si dovrà provvedere alla sostituzione e fino a tale data non è dovuta la tariffa fitosanitaria di cui al punto 11 (b)

18 CONTROLLI

Il Servizio fitosanitario regionale provvede a effettuare i controlli previsti dal D.lgs. 214/05.

19 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti che il soggetto autorizzato non abbia avviato l'attività entro un anno dal rilascio, ovvero in caso di cessazione definitiva dell'attività o la stessa sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.

In tali casi il Servizio fitosanitario regionale comunicherà per iscritto il provvedimento di cancellazione dal Registro Regionale Fitosanitario.

L'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata per esigenze di tutela fitosanitaria in presenza di fitopatie o epidemie ascrivibili a patogeni o parassiti da quarantena di cui al D.lgs. 214/05.

20 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ VIVAISTICA

Il soggetto che cessa l'attività deve darne comunicazione tramite posta ordinaria o PEC, entro 60 giorni, al Servizio fitosanitario regionale e restituire l'autorizzazione in originale.

Il Servizio fitosanitario regionale comunicherà per iscritto il provvedimento di cancellazione dal Registro Regionale Fitosanitario.

21 SANZIONI

Le inadempienze alle norme contenute nella presente circolare sono punite con le sanzioni previste dall'art. 54 del decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 214

22 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito vengono elencate le principali norme fitosanitarie di riferimento.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. GU L169 del 10-07-2000.

Direttiva 2002/36/CE della Commissione del 29 aprile 2002 recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. GU L 116 del 3-05-2002.

Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. GU L 355 del 30-12-2002.

Direttiva 2009/118/CE della Commissione del 9 settembre 2009 che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. GU L 239 del 10-9-2009.

Direttiva 2010/1/UE della Commissione dell'8 gennaio 2010 che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. GU L 7 del 12-1-2010.

D. lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". GU n. 248 del 24-10-2005 - Suppl. Ordinario (Allegati 1-7 sostituiti da DM 12 aprile 2006; allegato 20 sostituito da DM 12 aprile 2006; allegati 9, 10 e 12 modificati da DM 12 novembre 2009)

DM 12 aprile 2006. "Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". GU n. 153 del 4-7-2006.

DM 12 aprile 2006. "Modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". GU n. 163 del 15-7-2006 - Suppl. Ordinario. (Allegati 1-6 sostituiti da DM 26 settembre 2006)

DM 26 settembre 2006. "Modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". GU n. 276 del 27-11-2006 - Suppl. Ordinario (Allegati 1-5 sostituiti da DM 7 settembre 2009)

DM 7 settembre 2009. "Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". GU n. 277 del 27-11-2009 - Suppl. Ordinario n. 219

DM 12 novembre 2009. "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali". GU n. 68 del 23-3-2010. (modifica gli allegati 9, 10 e 12 del DM 214)

DM 14 aprile 1997. Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto. GU n. 126 del 2-6-1997, S.O.

D.M. 14 aprile 1997. Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. G.U. n. 126 del 2-6-1997, S.O.

D.lgs. 19 maggio 2000, n. 151. Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. G.U. n. 137 del 14-06-2000.

DM 9 agosto 2000. Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151. G.U. n. 261 del 8-11-2000.

D.lgs. 25 giugno 2010, n. 124. Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Regolamento Regionale 2 dicembre 2005, n. 7. Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali). BURL 1° Supplemento Ordinario n. 49 del 2-12-2005.

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31. Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. BURL 1° Supplemento Ordinario n. 50 del 10-12-2008.

Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7. Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione (BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012)

Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (G.U. n. 147 del 26 giugno 2012. Supplemento ordinario n. 130)

FLUSSO DELLA PROCEDURA



| <input type="checkbox"/> di essere in possesso di Licenza sementiera n. data __/__/__ Regione | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> di essere in possesso di Licenza forestale n. data __/__/__ Regione | |
| CHIEDE l'autorizzazione regionale per svolgere l'attività di: | |
| <input type="checkbox"/> <p>PRODUTTORE-VIVAISTA <input type="checkbox"/> Piccolo Produttore <i>(barrare la casella nel caso in cui i vegetali sono destinati al mercato locale a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ai sensi dell'art. 20 comma 6 D.lgs.vo 214/05)</i></p> | <input type="checkbox"/> piante da frutto <input type="checkbox"/> piantine ortive <input type="checkbox"/> piante ornamentali da esterno (pieno campo); <input type="checkbox"/> piante ornamentali da interno (coltura protetta); <input type="checkbox"/> piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione; <input type="checkbox"/> vite; <input type="checkbox"/> piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse, etc.) <input type="checkbox"/> patate da consumo; <input type="checkbox"/> legname; |
| <input type="checkbox"/> <p>PRODUTTORE-VIVAISTA ISCRITTO AL RUP <input type="checkbox"/> Fornitore Accreditato <i>(barrare la casella nel caso di produzione di materiali di moltiplicazione di qualità CE)</i></p> | <input type="checkbox"/> piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione; <input type="checkbox"/> piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione; <input type="checkbox"/> materiali di moltiplicazione di piante ornamentali; <input type="checkbox"/> piante ornamentali da esterno (pieno campo); <input type="checkbox"/> piante ornamentali da interno (coltura protetta); <input type="checkbox"/> piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione; <input type="checkbox"/> piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione; <input type="checkbox"/> vite e relativi materiali di moltiplicazione; <input type="checkbox"/> piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse, etc.) <input type="checkbox"/> patate da consumo; <input type="checkbox"/> legname; |
| <input type="checkbox"/> <p>PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO <input type="checkbox"/> Iscrizione al RUP <i>(barrare la casella nel caso di commercializzazione di vegetali per i quali è previsto il passaporto delle piante CE)</i></p> | <input type="checkbox"/> materiale vivaistico; <input type="checkbox"/> tuberi-seme di patate; <input type="checkbox"/> patate da consumo; <input type="checkbox"/> piante finite; <input type="checkbox"/> legname; <input type="checkbox"/> frutti di agrumi con peduncolo e foglie; |
| <input type="checkbox"/> <p>IMPORTATORE DA PAESI TERZI ISCRITTI AL RUP</p> | <input type="checkbox"/> piante e relativi materiali di moltiplicazione; <input type="checkbox"/> sementi; <input type="checkbox"/> legname; <input type="checkbox"/> terra e terreno di coltura; <input type="checkbox"/> frutta; <input type="checkbox"/> altri vegetali (escluse le piante e i relativi materiali di moltiplicazione); <input type="checkbox"/> patate da consumo; <input type="checkbox"/> tuberi-seme di patate; |
| <input type="checkbox"/> <p>CENTRO DI RACCOLTA/DI SPEDIZIONE/DI TRASFORMAZIONE <input type="checkbox"/> Iscrizione al RUP <i>(barrare la casella nel caso di commercializzazione di vegetali per i quali è previsto il passaporto delle piante CE)</i></p> | <input type="checkbox"/> patate da consumo; <input type="checkbox"/> frutti di agrumi con peduncolo e foglie; |
| <input type="checkbox"/> <p>PRODUTTORI DI SEMENTI</p> | <input type="checkbox"/> produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi; |
| <input type="checkbox"/> <p>Iscrizione al RUP <i>(barrare la casella nel caso di commercializzazione di sementi per i quali è previsto il passaporto delle piante CE)</i></p> | <input type="checkbox"/> confezionamento/riconfezionamento di sementi; <input type="checkbox"/> concia/confettazione o altri trattamenti alle sementi per conto terzi; |

| | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI MICELIO FUNGINO | <input type="checkbox"/> condizionamento; <input type="checkbox"/> immagazzinamento; <input type="checkbox"/> commercializzazione; | | |
| <input type="checkbox"/> | IMPRESE CHE APPLICANO IL MARCHIO ISPM 15 FAO | <input type="checkbox"/> produttori di imballaggi in legno a marchio ISPM 15 FAO; <input type="checkbox"/> Impianti per il trattamento termico del legname; <input type="checkbox"/> le specie per cui si richiede l'uso del passaporto "ZP" e relativa zona protetta; | | |
| Per i seguenti centri aziendali: | | | | |
| Codice centro _ _ _ _ Ubicazione (via, località) | | | | |
| <i>(codice univoco es.: 001, 002, ecc.)</i> | | | | |
| Comune Cap _ _ _ _ _ Prov. _ _ | | | | |
| Tel. fax Cell. e-mail | | | | |
| Dati particelle utilizzate a vivaio | | | | |
| Comune | Foglio | mappale | Superficie mq | Tipo utilizzo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tipologia centro: | | | | |
| <input type="checkbox"/> ufficio <input type="checkbox"/> punto vendita <input type="checkbox"/> centro di raccolta <input type="checkbox"/> centro di spedizione <input type="checkbox"/> centro di trasformazione/lavorazione | | | | |
| <input type="checkbox"/> | RICHIESTA PASSAPORTO DELLE PIANTE CE | <input type="checkbox"/> ordinario; <input type="checkbox"/> ZP; <input type="checkbox"/> RP | | |
| Codice centro _ _ _ _ Ubicazione (via, località) | | | | |
| <i>(codice univoco es.: 001, 002, ecc.)</i> | | | | |
| Comune Cap _ _ _ _ _ ... Prov. _ _ | | | | |
| Tel. fax Cell. e-mail | | | | |
| Dati particelle utilizzate a vivaio | | | | |
| Comune | Foglio | mappale | Superficie mq | Tipo utilizzo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tipologia centro: | | | | |
| <input type="checkbox"/> ufficio <input type="checkbox"/> punto vendita <input type="checkbox"/> centro di raccolta <input type="checkbox"/> centro di spedizione <input type="checkbox"/> centro di trasformazione/lavorazione | | | | |
| <input type="checkbox"/> | RICHIESTA PASSAPORTO DELLE PIANTE CE | <input type="checkbox"/> ORDINARIO; <input type="checkbox"/> ZP; <input type="checkbox"/> RP | | |

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
(Da presentare su carta intestata dell'azienda)
Descrizione del processo produttivo

1. Consistenza aziendale: descrizione dello stato aziendale dell'azienda all'atto della presentazione del piano colturale, indicare la tipologia colturale attuate negli appezzamenti dichiarati a vivaio negli ultimi 5 anni;
2. Superficie aziendale utilizzata (ha): suddivisa per tipologia produttiva (pieno campo, serra, ombrai, magazzini, deposito, locali vendita, etc.)
3. Tipologia vegetali prodotti: Generi, specie e relative quantità e relativi periodo dell'anno in cui si svolgono le produzioni
4. Approvvigionamento del materiale utilizzato: provenienza dei vegetali, tipo di materiale utilizzato (talee, giovani piantine, seme)
5. Tecniche di coltivazione:
 - a. produzione in pieno campo: indicare sesti d'impianto per le diverse specie
 - b. in serra: specificare criteri della disposizione sui bancali, frequenza rinvasi, cicli colturali, metodi di irrigazione
 - c. produzione in contenitore: specificare il tipo di terriccio utilizzato (terriccio vergine, terriccio disinfettato (indicare il metodo di disinfezione), tipo di contenitori (contenitori nuovi, contenitori disinfettati (indicare il metodo di disinfezione)
6. Pratiche colturale attuate:
7. Destinazione dei vegetali prodotti: (altri vivaisti, consumatori finali, agricoltori professionisti, etc.)
8. Paesi di destino dei vegetali prodotti.

Data compilazione

Firma del responsabile fitosanitario

_____ • _____

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL PROCESSO PRODUTTIVO PER LA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE DI CATEGORIA "C.A.C."

| Fasi del processo produttivo da considerare nella redazione della relazione del processo produttivo | Aspetti da analizzare del processo produttivo |
|---|---|
| MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI | <p>I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà dichiarate in produzione, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantire l'identità varietale e lo stato sanitario. |
| CONTENITORI | Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati. |
| SUBSTRATI COLTURALI | <p>Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi indicati dalla normativa fitosanitaria per la specie coltivata.</p> |
| STRUTTURE DI COLTIVAZIONE | <p>Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale.</p> <p>Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto.</p> <p>Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori e dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.</p> <p>Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.</p> |
| IRRIGAZIONE | <p>Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.</p> |
| CONCIMAZIONI | Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento. |
| DISERBO | Effettuare un diserbo regolare e razionale. |
| DIFESA | Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi. |
| ISPEZIONI | <p>Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico.</p> <p>La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.</p> |
| CAMPIONAMENTO | Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare. |
| IGIENE | <p>Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate.</p> <p>Particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse.</p> <p>Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2.</p> <p>In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo.</p> <p>I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità idonee evitando ogni rischio di contaminazione.</p> |

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

| Fasi del processo produttivo da considerare nella redazione della relazione del processo produttivo | Aspetti da analizzare del processo produttivo |
|---|---|
| COMMERCIALIZZAZIONE: - VERIFICHE - LOCALI - IMBALLAGGI - MEZZI DI TRASPORTO | <p>Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.</p> <p>Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.</p> <p>I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.</p> <p>I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.</p> |
| REGISTRAZIONI | <p>Per ogni partita occorre registrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'identità del materiale (specie e varietà), - l'origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri), - date di semina, piantagione, trapianto, innesto, - le pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione, - data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi (numero di accreditamento), esito delle analisi, - tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate, - tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbato chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose), - data e modalità dell'eventuale immagazzinamento. |

**Schema lettera di incarico professionale
(ai sensi del decreto 12 novembre 2009 art. 4 comma 2)**

Il sottoscritto Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F. _____, nella qualità di _____ della _____ denominata _____, con sede in _____ via _____ n. _____, part. I.V.A. n. _____, esercente l'attività di _____, successivamente denominato "Cliente"

Affida/incarica

al. _____ con studio in _____, via _____ n. _____, iscritto all'Ordine _____, con il n. _____, che opera in proprio/quale associato dello studio _____ successivamente denominato "Professionista",
il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed **accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.**

1) Oggetto dell'incarico

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

2) Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31 dicembre _____, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

3) Obblighi del Professionista

- Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
- Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.
- Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

4) Obblighi del Cliente

- Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.
A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.
Il Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.
- Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
- Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerza all'incarico conferito mediante atti scritti.

5) Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

6) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

7) Protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Luogo, _____ Data, _____

Per Incarico
Il Cliente _____

Per accettazione
Il Professionista _____

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DI VEGETALI (fac-simile)

| | | | |
|--|--|---|---|
| Marca da bollo |  Regione Lombardia | Servizio fitosanitario regionale |  |
| <p>VISTA la domanda presentata in data xxxxxx, dal legale rappresentante della ditta xxxxxx, Partita IVA xxxxxxxx, con Sede Legale in xxxx Comune di xxxxxx Provincia di xx intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione e al commercio di vegetali per la seguente tipologia produttiva:</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"; VISTA la l.r. 5 Dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"; VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2009. Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima della attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214; PRESO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal servizio fitosanitario della regione Lombardia la ditta possiede i requisiti in ordine alla professionalità, alla disponibilità dei terreni, degli impianti e delle attrezzature; Il Dirigente del Servizio fitosanitario regionale in ERSAF</p> | | | |
| AUTORIZZA | | | |
| <p>La ditta xxxxxx, PARTITA IVA xxxxxxxx, con SEDE LEGALE in xxxxxx COMUNE di xxxxxxxx PROV. di xx, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214/2005 e dell'art. 71 della l.r. 31/2008, a svolgere la seguente attività:</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>limitatamente ai generi e alle specie dichiarate al Servizio fitosanitario regionale ,presso i seguenti Centri Aziendali: Cod. centro _____ Via in Comune di Provincia</p> <p>con iscrizione della stessa nel Registro regionale fitosanitario di cui all'art. 71 della l.r. 31/2008</p> | | | |
| La presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di | | | |

| |
|--|
| ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente. La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata ai sensi del Decreto legislativo 214/2005 |
| Vengono attribuiti i seguenti codici autorizzativi: |
| Codice autorizzazione produzione e commercio di vegetali: (es) MI/03/0001 del XX/XX/XXXX |
| Prescrizioni Fitosanitarie per tipologia produttiva di cui al D.M. 12/11/2009, parte integrante della presente autorizzazione: <hr/> |

Data

IL DIRIGENTE

_____ . _____

PRESCRIZIONI FITOSANITARIE IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA**A - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER IL PRODUTTORE-VIVAISTA E PER IL «PICCOLO PRODUTTORE»**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale competente;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
7. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
8. registrare entro 48 ore dall'impiego di prodotti fitosanitari utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
9. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti, i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
10. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
11. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
12. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
13. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
14. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
15. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
19. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
20. praticare corrette operazioni culturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
21. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
22. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
23. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

B - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI-VIVAISTI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale competente;
5. comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
8. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
9. registrare entro 48 ore l'impiego gli prodotti fitosanitari utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
11. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
12. emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;
13. utilizzare materiali e accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
14. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella

propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;

15. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
16. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
17. tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente;
18. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
19. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
20. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
21. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
22. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
23. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
24. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
25. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
26. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
27. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

C - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, presso gli eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4. non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso nei campi di produzione e nei locali di lavorazione, trattamento e deposito delle patate;
6. non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da quelle di provenienza delle patate;
7. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
8. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
9. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - c) almeno per un anno il passaporto delle piante del tubero seme;
10. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

D - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare sui documenti commerciali e sulle eventuali confezioni, l'indicazione del numero dell'autorizzazione ed il luogo di origine;
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. comunicare entro 60 giorni i dati catastali di nuovi agrumeti non indicati nella richiesta di autorizzazione;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso agli agrumeti di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito degli agrumi;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione degli agrumeti;
 - c) la copia di un documento che attesti la disponibilità dei terreni;
 - d) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
8. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
9. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
10. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
11. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

E - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO LEGNAMI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

2. non commercializzare o cedere a qualunque titolo legnami o prodotti derivati che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. individuare presso l'Azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali infestati e non adatti alla commercializzazione;
4. consentire ai soggetti incaricati l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei legnami;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) un elenco aggiornato delle tipologie di legname commercializzato secondo i codici NC;
 - c) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - d) i passaporti o i certificati fitosanitari ed i documenti di commercializzazione del legname acquistato, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - e) la documentazione relativa al legname acquistato e ceduto soggetto alla normativa fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente legname prodotto da ditte autorizzate;
10. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione del legname commercializzato;
12. tenere un elenco aggiornato degli acquirenti per «zone protette» di destinazione per il legname soggetto a passaporto di tipo «ZP»;
13. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

F.a - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCianti ALL'INGROSSO ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d) la documentazione prevista dalle normative vigenti relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla legislazione fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate;
10. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
11. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
12. emettere il passaporto di sostituzione «RP», in caso di ripartizione di partite accompagnate da passaporto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
13. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
14. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
15. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

F.b - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER GLI IMPORTATORI DA PAESI TERZI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.);
2. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonché copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);
8. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati

temporaneamente;

12. comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;

13. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

F.c - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCianti ALL'INGROSSO DI PATATE DA SEME ISCRITTI AL RUP

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di deposito e vendita dei vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la documentazione relativa alle patate da seme acquistate e cedute nonché le apposite registrazioni di carico e scarico che dovranno indicare:
 - il n. progressivo della registrazione, la data e la descrizione del prodotto (varietà e calibro);
 - il carico dei prodotti acquistati (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto, Paese d'origine);
 - lo scarico dei prodotti venduti (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto);
8. commercializzare esclusivamente patate da seme prodotte da ditte autorizzate, in confezioni originali e regolarmente etichettate;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate da seme dalle patate da consumo); inoltre qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati;
10. indicare sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette al fine di garantire la rintracciabilità dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso;
11. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

G.a - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI, DI TRASFORMAZIONE, DI SPEDIZIONE, CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4. non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei prodotti vegetali;
6. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
7. non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole, al fine di impedire la propagazione di organismi nocivi;
8. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
9. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la documentazione relativa alle patate acquistate/conferite e cedute nonché le registrazioni che ne permettano la rintracciabilità;
11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
12. comunicare preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana e dimostrare di essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legislazione vigente;
13. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

G.b - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI, DI TRASFORMAZIONE, DI SPEDIZIONE, CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. garantire la rintracciabilità della partita di agrumi nel caso di ispezione fitosanitaria nel magazzino;
4. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, deposito e vendita dei frutti;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012

- b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione;
- c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
- d) i passaporti degli agrumi con peduncolo e foglie acquistati da terzi, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
- e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
8. emettere il passaporto delle piante, nel caso di commercializzazione di frutti con peduncolo e foglie, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
9. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
10. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

H - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI DI SEMENTI

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. registrare entro 48 ore dall'impiego gli prodotti fitosanitari utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
9. dichiarare annualmente al Servizio Fitosanitario Regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
12. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
19. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

I - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI E I COMMERCianti DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DI FUNGHI COLTIVATI

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;
2. effettuare ispezioni vive ogni qualvolta sia necessario, ovvero secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai luoghi di produzione, commercializzazione, condizionamento, conservazione ed immagazzinamento del micelio fungino;
4. rispettare i punti critici del proprio processo di produzione, in funzione delle modalità utilizzate secondo quanto stabilito dal D.M. 27/9/2007;
5. elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici secondo quanto stabilito dal punto g) del comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 27/9/2007;
6. tenere a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale e conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:
 - a) il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;
 - b) il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;
 - c) il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;
 - d) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;
 - e) i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;
 - f) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale;
7. prelevare campioni da analizzare presso un laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario Regionale assicurando che:
 - a) i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal Servizio Fitosanitario Regionale al momento dell'accreditamento;
 - b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
 - c) i campioni vengono prelevati da personale competente;
8. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
9. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

10. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.M.27/9/2007
5. elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici secondo quanto stabilito dal punto g) del comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 27/9/2007;
6. tenere a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale e conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:
- a) il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;
 - b) il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;
 - c) il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;
 - d) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;
 - e) i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;
 - f) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale;
7. prelevare campioni da analizzare presso un laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario Regionale assicurando che:
- a) i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal Servizio Fitosanitario Regionale al momento dell'accreditamento;
 - b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
 - c) i campioni vengono prelevati da personale competente;
8. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
9. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
10. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.M. 27/9/2007.

STRUTTURE E MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS. N.214/2005**Produzione di piante e dei relativi materiali di moltiplicazione**

- I terreni ed in generale i substrati di coltivazione utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere compatibili con le esigenze agronomiche delle specie vegetali che si intendono coltivare, conformi alle normative fitosanitarie in vigore, inoltre devono essere idonei a consentire l'utilizzo dei mezzi meccanici necessari.

- Per la coltivazione in ambiente protetto occorre disporre di strutture adeguate al corretto sviluppo delle specie coltivate, atte a consentire una facile identificazione ed ispezione dei vegetali, nonché idonee a prevenire rischi fitosanitari.

- L'acqua utilizzata per l'irrigazione deve possedere caratteristiche tali da non costituire un rischio fitosanitario.

- I sestri di impianto delle specie vegetali presenti in pieno campo devono garantire un armonico sviluppo delle piante in relazione all'età dell'impianto. Non sono ammissibili sestri di impianto che siano assimilabili a piantagioni definitive.

Il produttore deve:

- adottare adeguate pratiche agronomiche e fitosanitarie (potature, concimazioni, diserbi, trattamenti chimici, ecc.) tali da garantire un ottimale sviluppo vegetativo delle colture presenti in vivaio;

- utilizzare terriccianti vergini o sterilizzati nonché contenitori nuovi o trattati con prodotti sterilizzanti/disinfestanti. Tali contenitori devono essere isolati dal suolo.

Sono fatte salve, per le specie per le quali esistono, le norme comunitarie e nazionali in materia fitosanitaria e di qualità.

Centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione e di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo

Qualora procedano alla lavorazione delle patate, i Centri devono disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata ad impianti di depurazione.

Produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati

Disporre di locali idonei alla conservazione dei materiali iniziali, alle operazioni di inoculazione, incubazione, confezionamento ed immagazzinamento. Disporre di attrezzature idonee alla sterilizzazione.

Macchine e attrezzature minime necessarie per l'esercizio dell'attività sementiera**Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione a produrre e lavorare a scopo di vendita le sementi**

- Barbabietole: gruppo prepulitore (tarara + cilindri) - tappeto cernitore - levigatrice - calibratrice.

- Cereali a paglia (escluso il riso): tarara - cilindri alveolati - gravimetrica e/o densimetrica.

- Mais: tarara - cilindri alveolati - calibratrice - tavola densimetrica.

- Riso: tarara - cilindri alveolati.

- Foraggiere leguminose a semi minuti: tappeto vellutato a rulli (di tipo americano) - tarara - cilindri alveolati - decuscutatrice elettromagnetica.

- Foraggiere graminacee: tarara - cilindri alveolati - spuntatrice.

- Foraggiere leguminose a seme grosso: tarara - cilindri alveolati.

- Sorghi: tarara - cilindri alveolati.

- Oleaginose e da fibra: tarara - cilindri alveolati.

- Ortive: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

- Ornamentali e da fiore: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

- Piante agrarie arboree ed arbustive: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

- Materiali di moltiplicazione (costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili): cernitrice - calibratrice.

- Miscugli foraggieri: miscelatore.

- Miscugli per tappeti erbosi: miscelatore.

- Specie non comprese nei gruppi precedenti ma comprese nell'Allegato 3) del D.P.R. n. 1065/1973:

- apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione al confezionamento o riconfezionamento di sementi

- apparecchiature appropriate alle specie lavorate

Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione alla concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi:

- apparecchiature appropriate alle specie lavorate.